



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Facoltà di Agraria

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE


Prova finale

Economia solidale e Diritto:
dialogo tra aspetti normativi e prospettive

Candidato:
Federica Minatelli

Relatore:
prof.ssa Lucia Piani

Relatore:
prof.ssa Gioietta Maccioni



This work is licensed under Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International.

To view a copy of this license, view <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

INDICE

Premessa	5
Introduzione	7
Obiettivi	10
Materiali e metodi	11
CAPITOLO 1	
I distretti	14
1.1 I distretti di economia solidale: definizioni	14
1.2 Il fenomeno della distrettualità: evoluzione	18
1.2.1 La disciplina nazionale in materia di distretti	18
1.2.2 La disciplina comunitaria in materia di distretti	23
1.2.3 Il ruolo delle Regioni nella definizione dei distretti	25
1.2.4 Alcune considerazioni di sintesi sul quadro giuridico	28
1.3 I distretti industriali e i distretti di economia solidale in Friuli Venezia Giulia	31
CAPITOLO 2	
Le filiere	33
2.1 Le filiere di economia solidale	35
2.2 Analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alle filiere e ai “nuovi” contratti in agricoltura	36
2.2.1 Regolamentazione comunitaria: OCM unica, OP e OI	39
2.2.2 Le intese di filiera e i contratti di filiera	42
2.2.3 I contratti di rete	44
2.2.4 Il Commercio Equo e Solidale e i contratti di Ctm Altromercato	49
2.2.5 La legge sui Gruppi di Acquisto Solidale	50
2.3 Per riassumere	53
CAPITOLO 3	
I DES in Italia, i patti tra produttori e consumatori	56
3.1 Analisi dei risultati del questionario	58
3.1.1 Caratteristiche fisiche sociali ed economiche dei DES	59
3.1.2 Le filiere	70
3.1.3 I patti	72
Conclusioni	82
Appendice 1 Questionario conoscitivo	85
Appendice 2 Proposta di Legge Regionale “Promozione e sviluppo dell’economia solidale del Friuli Venezia Giulia”	89
Appendice 3 Patti	95
Bibliografia	149
Fonti legislative	154
Sitografia	156

PREMESSA

Il percorso che ha segnato il sistema agroalimentare degli ultimi decenni ha portato allo sviluppo di filiere lunghe¹, in cui la distanza tra produttori e consumatori si è fatta sempre maggiore, complicata da un numero crescente di soggetti intermediari, in linea del resto con la globalizzazione dell'economia².

Questo tipo di assetto ha comportato conseguenze rilevanti a carico di entrambi gli attori principali (produttori e consumatori) favorendo, da una parte la progressiva esclusione dei piccoli produttori dal mercato, perché poco competitivi e impossibilitati a garantire gli standard produttivi richiesti dalle industrie di trasformazione e dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)³, dall'altra, impedendo al consumatore di poter conoscere il percorso dei propri acquisti e di poter effettuare un controllo sostanziale sulla loro qualità. Inoltre, lo sviluppo di questo tipo di mercato ha favorito la scomparsa delle risorse territoriali, in termini di biodiversità (riduzione del numero di varietà coltivate e razze allevate), ma anche l'erosione della cultura rurale e della socialità dei contesti locali⁴.

In tempi recenti, proprio in risposta alla tendenza dominante, alcuni produttori e consumatori hanno elaborato nuove iniziative, volte alla rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo, attraverso la riscoperta di un forte radicamento del territorio⁵.

La possibilità di una relazione diretta produzione-consumo per molti è già entrata nelle pratiche quotidiane. Si è sviluppato infatti un grande interesse attorno all'idea di accorciare la filiera, di ridurre le distanze fisiche, sociali, culturali ed economiche che, nel corso dello sviluppo del sistema agro-alimentare, si sono venute a creare tra i suoi due principali attori, gli agricoltori-produttori e i cittadini-consumatori. Un interesse che ha trovato espressione in una varietà di iniziative realizzate a livello locale, promosse in forma spontanea da produttori e consumatori, ma in misura crescente anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e organizzazioni. Le iniziative più note in questo senso sono i mercati contadini o *farmers' markets*, la vendita diretta in azienda, l'agricoltura sociale, i

1 "Le filiere possono essere definite come lunghe o corte in riferimento al numero di passaggi necessari per giungere al consumatore finale ma anche in riferimento al numero di chilometri percorsi da materie prime, semilavorati e prodotto finito." Si veda A. Carbone, *Corso di Economia del Settore Agroalimentare*, Università della Tuscia.

2 Cfr. A. Janarelli, "I contratti nel sistema agroalimentare", In *Trattato di diritto agrario*, vol.III, a cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile. Ed. UTET 2011.

3 Cfr. G. Sepe, "Il controllo del potere di mercato nella filiera agroalimentare: profili concorrenziali e ruolo dell'AGCM", in *Rivista di diritto alimentare*, gennaio – marzo 2013.

4 Cfr. AA.VV., *Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale*, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, luglio 2014.

5 Cfr. A. Rossi (a cura di), *Costruire relazioni con i Gruppi di Acquisto solidale al di là della compravendita*, "Manuale", Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema, Università di Pisa, ARSIA, 2010.

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).

Se, forse, nei primi due esempi le motivazioni che spingono i consumatori sono principalmente economiche, nel caso dei GAS la spinta a questo tipo di approccio è anche solidaristica; nasce dalla volontà di cambiare radicalmente le pratiche di consumo, rifondandole su principi di solidarietà, reciprocità e sostenibilità sociale, economica e ambientale al fine di preservare e valorizzare il territorio agricolo, le vocazioni agricole, sottraendole sia al processo di omologazione, generato dalla competizione a livello globale, sia di conseguenza ad una concorrenza non sostenibile⁶.

La reazione al modello economico attuale e al mercato tradizionale, non è avvenuta solamente in ambito agrario e il rapporto diretto tra consumatori e produttori "apre nuove dinamiche relazionali, sociali e politiche che si discostano dalle regole che definiscono la tradizionale economia di mercato, verso la costruzione di una economia fondata sulle relazioni"⁷. Il *territorialismo*⁸, l'impegno nell'economia locale e il rapporto attivo con il territorio sono principi sposati, e non solo questi, dalla così detta Economia Solidale (ES), che abbraccia tutti gli ambiti dell'economia⁹. Con l'ES è possibile affermare che la dimensione economica viene posta a servizio di quella sociale e politica¹⁰.

6 Cfr. AA.VV., *Documento base dei GAS, Un modo diverso di fare la spesa*, Rete Nazionale di collegamento dei GAS. Fonte: www.retegas.org

7 Si veda la *Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale*, Rete di Economia Solidale, 2007. Fonte: www.retecosol.org

8 L'aggettivo *territorialismo* viene definito dall'autore A. Magnaghi. Si vedano in questo senso i lavori di A. Magnaghi, *Il territorio bene comune*, Firenze University Press, 2012; e *Il territorio dell'abitare*, FrancoAngeli ed., 1990.

9 Si ricorda in questo senso la finanza etica (Banca etica, Mag) il Commercio Equo e Solidale (CEES), le cooperative sociali e il turismo responsabile.

10 Cfr. *Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale*, Rete di Economia Solidale, 2007. Fonte: www.retecosol.org

INTRODUZIONE

Al fine di rafforzare e sviluppare le realtà descritte mettendole in collegamento tra loro in modo organico, sostenendo circuiti economici alternativi, all'interno dei quali i soggetti si sostengano a vicenda, creando spazi di mercato finalizzato al benessere di tutti è nata in Italia la Rete di Economia Solidale (RES) e con essa i Distretti di Economia Solidale (DES).

I Distretti, nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale, vengono definiti «laboratori» di sperimentazione civica, economica e sociale, in altre parole come esperienze pilota (...). Negli ultimi anni sono sorti nella diverse regioni italiane una trentina di DES¹¹, e dal 2012 anche numerose associazioni e cittadini attivi del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di organizzarsi in questo senso.

Nella regione FVG è stato (prima di tutto) intrapreso il percorso di costituzione del Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia che ha portato alla emanazione e sottoscrizione di una Carta di principi comune o costitutiva. Lo scopo del Forum è quello di sostenere i percorsi necessari per dare spazio a livello regionale alle diverse forme di ES in sintonia con i principi della Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale. Primo fra tutti istituire i Distretti, che forniscano il sostegno necessario ad avviare pratiche di economia solidale e filiere produttive corte in un'ottica di salvaguardia dei beni comuni e di rispetto e tutela dell'ambiente. Sostegno inteso da diversi punti di vista: formativo, divulgativo, se necessario finanziario e più in generale rivolto a tutti quegli aspetti che possano concorrere nel far sì che delle attività economiche che sposano l'ES abbiano le stesse opportunità di successo rispetto a quelle attività economiche esistenti e legate all'economia e al mercato tradizionale e ai processi commerciali globalizzati. Ad esempio, favorire l'attivazione di patti e contratti collettivi, di cui parleremo ampiamente nei capitoli successivi, sono azioni che possono essere promosse dal Forum regionale e che forniscono un sostegno alle attività economiche solidali.

La costituzione dei DES dovrebbe fornire inoltre la dimensione territoriale idonea per rafforzare e rinnovare le attività produttive e le filiere corte (orizzontali e verticali)¹².

Dalla nascita del Forum ad oggi sono stati elaborati due documenti «politici».

Il primo riguarda la proposta di Ordine del Giorno con il quale gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia si impegnano a mettere in atto un insieme coordinato di buone pratiche per favorire la partecipazione dei cittadini alle politiche di propria competenza, per una gestione responsabile del territorio e per favorire pratiche di economia solidale a sostegno delle imprese locali e dell'occupazione.

Il secondo riguarda la proposta di legge regionale (Appendice 1) la cui stesura è stata rea-

11 Cfr. *Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale*, Rete di Economia Solidale, 2007.
Fonte: www.retecosol.org

12 Cfr. AA.VV., *Relazione alla proposta di legge regionale: Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia*, Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia, 2013.

lizzata attraverso un processo partecipativo, coinvolgendo i principali portatori di interesse che operano nelle diverse filiere. Tale proposta è stata poi presentata ai Consiglieri regionali e, durante i quattro incontri pubblici tenutisi nelle quattro provincie regionali, modificata, grazie anche al contributo di alcuni esperti di diritto e procedure amministrative regionali. La presentazione della versione finale si è svolta nel febbraio 2014. L'iter è continuato con la discussione e l'affinamento della proposta che dovrebbe essere discussa, in futuro, in sede di Commissione permanente (attività produttive), dovrà poi approdare in Consiglio regionale. La proposta di legge regionale è stata fatta per costituire il punto di partenza per una nuova normativa, da costruirsi in collaborazione fra l'istituzione regionale e la società civile impegnata su queste tematiche¹³.

Inoltre, sempre in un'ottica di ES, per iniziare a sostenere più concretamente le comunità locali ed in particolare gli agricoltori, in via sperimentale nella regione FVG sono stati attivati due progetti di filiera corta: il progetto "Farine di San Marc"¹⁴ e il progetto della "filiera del frumento e del mais"; che tuttavia restano attività a carattere isolato ed eccezionale.

Diversi sono i motivi per cui non è ancora possibile estendere e normalizzare tale tipo di economia e di rapporti sociali. Primo fra tutti il contesto normativo. Non esiste infatti a livello regionale o nazionale una normativa specifica, lasciando indeterminati, da un punto di vista normativo, moltissimi aspetti legati all'ES. Da qui la necessità almeno di una legge regionale (come detto proposta e attualmente in fase di valutazione da parte della Regione FVG), che dia un inquadramento dell'ES, anche se sarebbe auspicabile una direttrice di livello nazionale. Un primo passo verso la regolamentazione dell'ES è stato fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'emanazione della LR n. 39 approvata dal Consiglio regionale il 30 ottobre 2014; anche se i principi di base sono gli stessi, si tratta però di un intervento per la promozione del commercio equo e solidale, legato cioè al commercio con i paesi in via di sviluppo e a tutte quelle attività che rientrano nella certificazione *Fairtrade*. In sostanza è una Legge che regola uno specifico settore dell'ES.

Si sono mosse verso una regolamentazione dell'ES anche la Regione Emilia Romagna che ha emesso la LR del 23 luglio 2014, n. 19: Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale, pubblicata sul Bollettino ufficiale (Bu) del 23 luglio 2014 n. 225; e la Provincia autonoma di Trento che ha emanato due Leggi provinciali nel 2007 e nel 2010, rispettivamente la L.p. 27 luglio 2007, n. 13 sulle Politiche sociali nella provincia di Trento, e la L.p. 17 giugno 2010, n. 13 sulla Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese.

Nonostante l'esistenza delle leggi sopra elencate, risulta necessario individuare o emanare altre norme idonee alla creazione dei DES, alla regolamentazione delle filiere produttive e alla stesura dei patti tra produttori e consumatori.

13 Fonte: www.forumbenicomunifvg.org

14 Fonte: www.paisdisanmarc.it

Una seconda motivazione del perché processi di filiera corta e di ES siano ancora esempi virtuosi ma non così comuni, nonostante i consumatori abbiano già dimostrato, attraverso i loro acquisti, di essere orientati ai prodotti che propongono un contenuto etico e sostenibile sia da un punto di vista sociale che ambientale¹⁵, è la mancanza di criteri chiari che definiscano meccanismi di produzione, controllo, definizione dei prezzi, distribuzione e, più in generale, di un linguaggio adeguato e condiviso¹⁶.

La presenza di un quadro giuridico adeguato e di un quadro operativo ben definito non può che facilitare lo sviluppo dell'ES, fornendo le premesse affinché realtà come "la farina di San Marc" e la "filiera corta del mais e del frumento" si moltiplichino e diventino una reale alternativa al mercato globale.

L'idea che ha spinto a redigere una tesi sull'argomento dell'ES, e focalizzata sui DES e sullo sviluppo di filiere corte regolamentate da patti tra produttori e consumatori - approfondendoli prima dal punto di vista del diritto perciò che concerne l'aspetto normativo e poi da un punto di vista economico relativamente alle dinamiche operative - è che l'ES propone delle soluzioni interessanti che potrebbero essere una delle tante chiavi possibili per uscire dall'attuale crisi, soprattutto in ambito agricolo, ma non solo. Un orientamento, quello dell'ES, che se sviluppato, potrebbe garantire agli agricoltori e ai produttori, con particolare riguardo ai piccoli e medi imprenditori agricoli, spesso lasciati ai margini dei processi commerciali globalizzati, di vedersi riconosciuto un prezzo giusto per il loro lavoro¹⁷. Contestualmente, tale approccio può sostenere le comunità locali, promuovendo insieme ad un mestiere dignitoso, diritti, formazione e rispetto dell'ambiente¹⁸.

15 Cfr. AA.VV., *Anteprima bio in cifre 2014*, Report di ISMEA. Fonte: www.ismeaservizi.it;
Cfr. AA.VV., *Vent'anni con Fairtrade Italia - Report delle attività*. Fonte: www.fairtradeitalia.it.

16 Cfr. "Relazione finale di monitoraggio", Progetto di ricerca *Spinner 2013 persone del futuro*.

17 Assecondare la creazione di opportunità per gli agricoltori di piccole e medie dimensioni che si rivolgono al mercato locale presenta molti aspetti favorevoli per la società come la salvaguardia della biodiversità, della cultura e delle tradizioni locali, la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale. In letteratura si trovano numerosi lavori in merito. Si veda, a titolo di esempio gli articoli di A. Tommasini, "Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile", *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013; C. Ciccatiello, S. Franco, "Filiera corte e sostenibilità: una rassegna degli impatti ambientali sociali ed economici, QA", in *Rivista dell'Ass. Rossi-Doria*, n. 3-2012; C. Petrini, "Il valore delle economie locali e la centralità della comunità del cibo per un'agricoltura buona, pulita e giusta", in *Rivista di economia agraria*, n. 3-2012; V. Shiva. *Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura Scientifica*, ed. Bollati Boringhieri, 1995.

18 Cfr. G. Marotta, C. Nazzaro, "Responsabilità sociale e creazione di valore nell'impresa agroalimentare: nuove frontiere di ricerca", in *Rivista di Economia agro-alimentare*, n. 1-2012.

OBIETTIVI

Il presente lavoro si prefigge di affrontare alcuni problemi che sono emersi durante gli incontri organizzati dal Forum per l'economia solidale del Friuli Venezia Giulia, riguardanti 1) la mancanza di direttrici nazionali riguardanti la costituzione dei DES, 2) la formulazione di patti/accordi fra produttori e consumatori.

L'obiettivo primo è stato dunque quello di analizzare il contesto normativo già esistente e di confrontarlo con la realtà dei DES, focalizzando l'attenzione sull'esperienza della regione Friuli Venezia Giulia. Si è cercato di far emergere quali aspetti dovrebbero essere ulteriormente potenziati affinché i DES e le filiere ad esso collegate possano affermarsi come progetti realmente fattibili e ripetibili, per lo meno a livello regionale. La tesi si soffermerà principalmente sulle questioni concernenti l'agricoltura.

Il secondo obiettivo è stato quello di verificare quali sono le modalità con le quali sono attivati patti tra produttori e consumatori nella realtà italiana.

Pertanto, il primo capitolo è rivolto alla descrizione dei DES e all'analisi della normativa riguardante il fenomeno della distrettualità, non solo per quanto riguarda l'ES, ma spaziando dai distretti industriali a quelli rurali e produttivi, fornendo una sorta di scaletta temporale delle diverse normative che si sono susseguite, a partire dalla prima legge sui distretti industriali e con lo scopo di chiarire le diverse dinamiche che hanno portato alla normativa attuale.

Nel secondo capitolo l'analisi si è spostata invece sulle filiere (in particolare alle filiere agroalimentari), individuate dallo stesso legislatore come processi direttamente collegati ai distretti e funzionali alla effettiva operatività degli stessi. Sono stati analizzati i principali strumenti normativi che sono a disposizione al momento attuale per la regolamentazione delle filiere e dei rapporti di scambio fra i diversi attori che le compongono, cercando di fare anche un parallelismo fra le filiere agroalimentari per così dire tradizionali e le filiere dell'ES.

Infine nel terzo capitolo ci si è focalizzati sulle esperienze di patti/accordi tra produttori, trasformatori e consumatori già in essere, al fine anche di fornire indicazioni metodologiche e operative a coloro che sono interessati all'attivazione delle filiere corte regolamentate da patti.

MATERIALI E METODI

La metodologia di lavoro che è stata seguita per la stesura della tesi richiama i due obiettivi generali, cosicché anch'essa può essere suddivisa in due parti distinte.

La prima parte della tesi, che ha riguardato l'aspetto giuridico, è stata condotta attraverso una ricerca bibliografica di testi e riviste specifiche, ma prima di tutto analizzando testi normativi in materia, nonché leggi nazionali, regionali e provinciali.

La seconda parte è stata indirizzata verso un'analisi di tipo economico, attraverso tappe distinte. Ad una prima analisi della bibliografia riguardante l'ES, i DES e lo sviluppo delle filiere corte, raccolta anche in questo caso attraverso riviste specializzate e testi, è seguita una ricerca sulle esperienze fatte in Italia riguardanti in particolare i singoli DES e le altre realtà (GAS, aziende agricole, associazioni, ecc.) che sono coinvolte o che hanno sviluppato filiere corte e, conseguentemente, anche i patti/accordi tra produttori e consumatori. La ricerca in questo caso è stata condotta anche grazie all'utilizzo di internet oltre che di alcuni testi specifici. Questa seconda tappa si è conclusa con l'individuazione di diverse realtà - che, sostanzialmente, si possono riassumere in quattro tipologie: 1) Distretti di Economia Solidale, 2) Gruppi di Acquisto solidale, 3) Aziende agricole che hanno attivato "contratti" direttamente con i consumatori, 4) altre realtà (associazioni, cooperative, ecc.) che operano nell'ambito dell'economia solidale e che hanno attivato patti tra produttori, trasformatori e consumatori - e la creazione di un piccolo *database*.

La terza tappa è rappresentata dalla predisposizione e divulgazione di un questionario conoscitivo, rivolto a quelle stesse realtà individuate grazie alla ricerca fatta in precedenza. Lo scopo principale del questionario era, attraverso una serie di domande, quello di individuare e schematizzare quali approcci e quali formule fossero stati utilizzati per la costituzione e strutturazione dei DES, per dare origine ai patti/accordi, quale il loro esito ed eventuali problemi e criticità emerse in corso d'opera.

Il questionario è costituito da tre parti, ed è stato adattato, attraverso diverse versioni, alle realtà intervistate (DES, GAS, Azienda agricola o altro). Tutte le versioni erano finalizzate alla ricerca delle informazioni come di seguito specificato.

Il questionario è composto da una serie di domande chiuse in cui le risposte sono preformulate e una serie di domande aperte nelle quali la risposta è stata scritta al momento della compilazione in apposito spazio (Niero, 1995).

La parte a domande chiuse è stata predisposta sia con domande si no, sia con domande a risposta multipla all'interno di un elenco fornito nel questionario.

Questa parte del questionario è stata costruita sugli esiti della ricerca relativa agli aspetti giuridici dei DES e alla analisi bibliografica relativa alla loro costituzione, enucleando gli elementi importanti che caratterizzano queste realtà economiche.

La prima parte, denominata "Anagrafica" ha avuto lo scopo di inquadrare l'esperienza rile-

vata attraverso l'intervista. Era composta di 16 domande riguardanti natura del soggetto e sua ubicazione, ma anche le dimensioni del soggetto intervistato, sia da un punto di vista territoriale, ovvero quanto si estende sul territorio, che da un punto di vista partecipativo, ovvero quanti individui, famiglie o altre tipologie di soggetti aderiscono al DES/GAS/patto o ne fanno parte.

Nel caso dei DES questa parte del questionario è stata indirizzata a descrivere la struttura giuridica e a fornire le motivazioni della scelta.

La seconda parte, denominata "Percorso seguito per la strutturazione del DES", è stata indirizzata solamente ai DES o alle associazioni nate per poi evolversi in DES. Questa parte del questionario è stata finalizzata alla raccolta dei dati in grado di riportare come il fenomeno dei DES a livello nazionale si sia sviluppato e quali fossero le diverse forme di approccio ai DES a seconda delle realtà locali. Era composta da quattro domande riguardanti le tempistiche per la creazione del DES, se e quali Istituzioni pubbliche sono coinvolte nel progetto, la natura del coinvolgimento delle medesime (adesione al progetto, conoscenza del progetto, partecipazione attiva al progetto, ecc.) e se il DES riceve fondi pubblici per lo svolgimento di alcune o tutte le attività. Altre due domande sono state invece dedicate all'indagine della metodologia di divulgazione e comunicazione dei DES e delle filiere attivate, sia verso i consumatori che verso i produttori.

Terza e ultima parte del questionario, denominata "Attivazione delle filiere e dei patti", è stata rivolta all'indagine delle filiere corte che sono state attivate nell'ambito delle realtà intervistate, il percorso che è stato seguito per la loro creazione, come vengono gestite e quale forma di patto/accordo è stata utilizzata. Quest'ultima parte era composta da 22 domande, 12 riguardanti nello specifico la filiera e 9 riguardanti le caratteristiche del patto. Per ciò che concerne le domande sulla filiera è stato richiesto di fornirne una descrizione e l'iter seguito per la sua realizzazione, ma anche dati più puntuali come il numero di persone coinvolte, il numero di produttori, trasformatori e altri soggetti che lavorano per la filiera.

Per quanto riguarda le domande rivolte all'analisi dei patti, è stato chiesto se ne è stato fatto uno, in che forma e il motivo della scelta. Le altre domande riguardano tutte le caratteristiche del patto: durata, tipologia di attori coinvolti, la presenza o meno nel patto di specifiche per le caratteristiche di produzione, modalità di fissazione del prezzo ed eventuali differenze dei prezzi finali dei prodotti per tipologie di utenti diverse (più o meno svantaggiati economicamente) o per produttori svantaggiati.

In tutte e tre le parti sono state predisposte domande sia di tipo aperto che domande chiuse, lasciando sempre spazio ad eventuali note.

Prima di divulgare il questionario a tutte le realtà individuate, questo è stato testato con una intervista, che ha permesso di fare una prima valutazione dell'efficacia delle domande e della struttura del questionario. Sulla base dell'esito del test di prova sono state quindi apportate alcune modificazioni.

L'invio del questionario in versione definitiva è stato fatto tramite indirizzario mail, predi-

sposto attraverso il *database* creato in precedenza, durante la seconda fase di elaborazione della tesi, e di cui si è parlato all'inizio del presente capitolo.

Le risposte sono state raccolte tramite mail in cinque casi e tramite sollecito e intervista telefonica (sulla base del questionario) in sei casi. È stato comunque necessario in tutti i casi sollecitare (anche tre o quattro volte) gli intervistati per ricevere risposta. Contestualmente alle interviste, sono stati collezionati, se disponibili, anche i patti/accordi scritti tra produttori e consumatori relativi alle filiere corte attivate.

Al termine della fase di raccolta delle interviste, in totale sono state raccolte 10 interviste su 21 questionari inviati, si è passati all'elaborazione e sintesi delle risposte, secondo uno schema di lettura predisposto precedentemente. I dati sono stati analizzati schematizzando le risposte su una matrice in cui sulle righe sono riportati i diversi soggetti intervistati e nelle colonne le chiavi di lettura delle diverse esperienze.

I questionari sono stati inviati alla fine del mese di dicembre 2014, successivamente è stata inviata una mail di promemoria alla fine del periodo delle festività (gennaio 2015) e richiesta una risposta entro la fine dello stesso mese. In alcuni casi è stata inviata una ulteriore mail di promemoria e in altri casi è seguita una corrispondenza diretta con i diversi soggetti interpellati. Come detto, al contatto mail, ancora in altri casi, è seguito un contatto telefonico.

Per quanto riguarda i diversi patti/accordi raccolti, non è stato predisposto alcuno schema di sintesi in quanto presentano tutte formulazioni molto diverse uno dall'altro e non è stato quindi possibile individuare una struttura standard per la costituzione degli stessi.

I DISTRETTI

La nozione di distretto, così come definita dall'economista Alferd Marshall alla fine del XIX secolo, si riferisce ad un modello produttivo basato su un sistema di imprese appartenenti ad un'unica filiera produttiva all'interno di un'area circoscritta¹⁹. Attorno a questo concetto si sono sviluppati i distretti industriali e negli anni a seguire anche i distretti culturali, i distretti agroalimentari e rurali e i distretti agricoli tipici²⁰. Ulteriore evoluzione della concezione di distretto è quella dei distretti di economia solidale.

L'idea di ripercorrere l'evoluzione del concetto di distretto e gli interventi legislativi che hanno disciplinato le diverse tipologie di distretti, ha lo scopo, anche attraverso il confronto, di mettere in luce la natura dei distretti di economia solidale, oltreché fornire nozioni utili per proporre degli strumenti normativi adatti a legiferare questa nuova forma distrettuale.

Infatti, sebbene i distretti di economia solidale abbiano fatto la loro comparsa, per lo meno concettualmente, già alla fine degli anni '90 dello scorso secolo, non esiste ancora a livello nazionale un contesto normativo specifico che li disciplini. Conseguentemente non esiste nemmeno una definizione univoca e ufficialmente riconosciuta che descriva tali distretti.

1.1 I DISTRETTI DI ECONOMIA SOLIDALE: DEFINIZIONI

Una prima definizione di DES è stata data dalla Rete di Economia Solidale che ha introdotto questa realtà attraverso la Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale redatta per la prima volta nel 2003 e poi rivista nel 2007. Nella Carta si legge che i DES si configurano come «laboratori» di sperimentazione civica, economica e sociale (...).

È una definizione molto generica che fa intendere che i DES abbracciano ogni ambito sociale ed economico e di politica del territorio, ovviamente in linea con i principi dell'ES.

Un'altra definizione che fornisce informazioni utili al fine di inquadrare meglio il fenomeno dei DES e che ne mostra anche il lato economico è quella che li descrive come «reti di soggetti in grado di proteggere le forme germinali di questa economia altra dalla concorrenza

19 Cfr. F. Sforzi, "Il distretto industriale: da Marshall a Becattini", in *Il pensiero economico italiano*, Fabrizio Serra editore, n. 2-2008.

20 Cfr. L. Riguccio, C. Falanga, "Promozione del territorio rurale mediterraneo: I Distretti Agricoli Tipici", dalla rivista *Agribusiness Paesaggio & Ambiente*, n. 3-2009.

distruttiva del mercato globale²¹. In questa definizione prima di tutto viene messa in evidenza la forma dei DES ovvero quella di rete; in secondo luogo emerge la loro funzione, o meglio una delle funzioni principali del DES, quella di protezione delle diverse realtà di ES presenti sul territorio in riferimento al mercato. È evidente che un'attività economica basata sui principi dell'ES in cui le relazioni sociali, la reciprocità, il dono, la solidarietà hanno priorità sulla massimizzazione del profitto, l'incremento continuo del lavoro e della produttività (aspetti questi, caratterizzanti l'economia neoclassica su cui si basa il mercato globale attuale) se lasciata "sola" non può essere economicamente sostenibile e parimenti competitiva rispetto ad un'attività economica basata sulle regole del mercato globale²².

Una serie di definizioni interessanti vengono poi fornite dagli stessi DES che si sono strutturati in questi ultimi anni sul territorio italiano.

Ad esempio il DES Alto Tirreno si autodefinisce e dice dei DES in generale: "realtà territoriale, economica e sociale che persegue la realizzazione di tre principi: cooperazione e reciprocità; valorizzazione del territorio; sostenibilità sociale ed ecologica." Il loro obiettivo è "valorizzare le risorse locali e produrre ricchezza in condizioni di sostenibilità ecologica e sociale, ponendo al centro le persone e le loro relazioni, i diritti, l'ambiente, la pace." Inoltre lo stesso DES fornisce la "ricetta" per la realizzazione pratica di questi tre principi, che deve essere perseguita con il metodo della partecipazione attiva dei soggetti del distretto; e presuppone la disponibilità a confrontarsi e a condividere con altri idee e proposte su progetti definiti di volta in volta dai diversi soggetti²³. In questo caso emerge la dimensione territoriale e umana-relazionale, con un ben definito tipo di approccio, quello partecipativo.

La definizione che viene data dal DES Val Brembana (Bergamo) pone l'accento sull'impostazione del DES, ovvero di "rete di soggetti operanti, a vario titolo, nell'ambito dell'economia solidale. Una rete aperta, all'interno della quale queste realtà si possano incontrare nel rispetto delle singole identità, per interagire e promuovere iniziative comuni. Un circuito in cui fluiscano i beni, i servizi e le informazioni prodotte dalle realtà dell'economia solidale, nell'interesse dei soggetti coinvolti e del contesto in cui operano"²⁴. In questo caso la definizione introduce anche il "flusso di beni all'interno della rete". Il riferimento in questo caso è alle filiere, che come verrà approfondito di seguito, sono componenti essenziali dei DES. Anche il DES Brianza definisce a suo modo i DES che "nascono per trovare un'alternativa sostenibile all'attuale modello di sviluppo, che rispetti l'ambiente, la persona, la salute e miri a una ripartizione equa della ricchezza (...). Generalmente in un distretto di economia soli-

21 Si veda M. Bonaiuti, *Immaginare un'economia altra: reti e distretti di economia solidale*, ottobre 2008. Fonte: www.retecosol.org

22 Nello stesso articolo di M. Bonaiuti, si veda nota precedente, viene richiamato proprio uno degli aspetti irrisolti dell'ES, ovvero "se l'ES sia da considerarsi alternativa oppure complementare rispetto all'economia dominante".

23 Fonte: www.desaltrotirreno.org

24 Fonte: desvalbrembana.wordpress.com

dale sono rappresentate quelle realtà che applicano l'economia solidale nella gestione dei loro rapporti economici, come i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), le cooperative del Commercio Equo e Solidale (CEES), le Cooperative Sociali, i Circoli Cooperativi, Slow Food, ecc.²⁵. Il DES Varese non dà una definizione vera e propria, ma dà una descrizione che riassume un po' le diverse dimensioni che sono state messe in risalto dalle definizioni riportate in precedenza. Infatti, tra le finalità e i principi di questo Distretto si legge che "l'idea da cui ogni DES ha preso origine è quella di agire localmente nei vari territori mettendo in rete le svariate esperienze di economia solidale esistenti per rafforzarle e svilupparle ma anche per promuovere la nascita di nuove realtà, con il fine di dare vita a distretti locali che globalmente possano ricomporre un sistema economico solidale. Un sistema che nasca dall'intreccio delle prassi concrete, sperimentandosi e diffondendosi dal basso, in grado di soddisfare i bisogni ma anche i valori delle persone e delle comunità. L'obiettivo è di innovare le modalità di produrre, commerciare e consumare ponendosi come «laboratorio pilota» locale in cui si sperimentano forme di collaborazione e di sinergia, secondo i seguenti principi:

1. Economia equa e socialmente sostenibile
2. Sostenibilità ecologica
3. Valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni
4. Partecipazione attiva e democratica²⁶.

La Provincia di Trento è stata la prima Istituzione pubblica a dare una definizione e quindi ad ufficializzare i DES. Nella legge provinciale n. 13 del 2007 si legge che i DES sono un: "(...) circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi"²⁷. Successivamente la Provincia di Trento ha emanato un'altra legge provinciale sulla "Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese" dove richiama la definizione di DES data in precedenza e la integra, riferendosi sia ai DES che a tutte le attività "svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale", definendo tali iniziative "laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale."²⁸

Nel 2014, anche la Regione Emilia-Romagna ha emanato una legge per promuovere l'economia solidale, dove trovano spazio anche i DES, descritti come: "il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a dif-

25 Fonte: des.desbri.org

26 Si veda www.des.varese.it

27 Si veda Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, art. 5: Politiche sociali nella provincia di Trento, B.u. 7 agosto 2007, n. 32.

28 Si veda Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 art. 7: Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, B.u. 22 giugno 2010, n. 25.

fondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro"²⁹.

La legge in questione si limita a dare una definizione di DES, senza entrare nello specifico degli obiettivi e finalità degli stessi³⁰, ma questa definizione apre comunque un campo di discussione molto interessante e del tutto nuovo. Infatti, la legge in questione afferma che si tratta di un "soggetto associativo costituito in forma giuridica". La domanda che ci si pone e che è emersa dai soggetti coinvolti nella realizzazione dei DES a livello di regione Friuli Venezia Giulia e in particolare durante gli incontri del Forum regionale è: qual è la forma giuridica più idonea alla costituzione dei DES?. È possibile trovare, nella normativa attuale, una forma giuridica adatta alla realtà dei DES oppure è necessario rimandare al legislatore il compito di individuare una forma giuridica *ad hoc*?

Per rispondere a questi quesiti partiamo prima di tutto con l'analizzare la normativa relativa ai fenomeni della distrettualità.

29 Si veda Legge Regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 19, art. 3, comma 1b: Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale, B.u. 23 luglio 2014, n. 225.

30 L'art.1 comma 3 della L. R. dell'Emilia Romagna n. 19/2014 specifica gli obiettivi e finalità dell'ES in generale: L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:

- a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;
- b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
- c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;
- d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
- e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
- f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
- g) "buona occupazione", per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;
- h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;
- i) "senso del limite (umano e naturale)", per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;
- j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.

1.2 IL FENOMENO DELLA DISTRETTUALITÀ: EVOLUZIONE

1.2.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA DI DISTRETTI

Storicamente³¹ i distretti si riferiscono a modelli produttivi industriali. L'interesse per i distretti industriali si è rinvigorito a partire dagli anni '70 dello scorso secolo, quando si sviluppano e diventano competitive nuove forme di organizzazione dei processi produttivi basate su una rete di piccole e medie imprese radicate in un territorio circoscritto e strettamente interconnesse³².

La definizione di distretto è stata introdotta nel lessico giuridico per la prima volta dalla legge n. 317 del 5 ottobre 1991, in materia di "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" (poi modificata con la legge dell'11 maggio 1999 n. 140), che ha dettato una formale definizione di "distretti industriali". Più precisamente, i distretti industriali sono definiti come sistemi territoriali locali, che ai sensi dell'art. 36 sono: "*contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.*" La legge 317/1991 ha inoltre previsto un'articolata disciplina, all'interno della quale era assegnato alle Regioni il compito di individuare le aree distrettuali, ed ai Consorzi di sviluppo industriale, costituiti quali enti pubblici economici, il compito di fornire servizi reali alle imprese. Un aspetto innovativo contenuto nella Legge n.317/91 è che, recependo quanto elaborato dalla teoria economica, l'oggetto della politica industriale si sposta, per la prima volta, dal settore industriale al territorio, aspetto che verrà ripreso e rafforzato in particolare con la definizione di distretto rurale³³.

Considerati quindi come una forma di sviluppo locale³⁴, si sono susseguiti nel corso degli anni '90 interventi disciplinari regionali, appunto, ma anche riguardanti la c.d. programmazione negoziata³⁵, "al cui interno anche la distrettualità ha trovato esplicita collocazione,

31 Si veda nota n. 19.

32 Cfr. L. Riguccio, C. Falanga, "Promozione del territorio rurale mediterraneo: I Distretti Agricoli Tipici", dalla rivista *Agribusiness Paesaggio & Ambiente*, n. 3-2009.

33 Cfr. M. Sassi, *La normativa sui distretti rurali e agroalimentari di qualità: indicazioni operative e stato di attuazione*, Università degli Studi Di Pavia, Collana Working Paper, WP n. 2-2009.

34 È di questo parere anche F. Sforzi, Cfr. "Dal distretto industriale allo sviluppo locale", Testo della lezione inaugurale tenuta ad Artimino 2005 - Incontri pratesi sullo sviluppo locale, 12 settembre 2005.

35 La Programmazione negoziata è nata sull'esempio degli orientamenti comunitari che indicavano nell'indirizzo dal basso e nella localizzazione geografica degli interventi, i rimedi alle disfunzioni delle politiche pubbliche per il risanamento strutturale degli squilibri territoriali. Ha lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie mediante l'individuazione di precisi strumenti di attuazione: patti territoriali, contratti di programma e contratti di area.

almeno terminologica³⁶, questa volta estesa anche all'agricoltura e all'agroalimentare e individuati proprio come "distretti agricoli, agroalimentari e ittici".

Ulteriore slancio verso la produzione locale, che precisa il distretto come strumento per lo sviluppo locale, viene dalla modifica della legge sui distretti industriali, con la legge 140/1999³⁷. In particolare questa delibera colloca la regolazione (individuazione e governo) dei distretti a livello di Regioni. Inoltre inserisce fra i soggetti legittimati a proporre e concludere accordi su base locale anche le più diverse figure di soggetti pubblici e privati e non più soltanto i consorzi³⁸.

A questo punto era necessario "individuare gli elementi caratterizzanti"³⁹ i distretti agricoli agroalimentari e ittici e infine i distretti rurali, termine questo emerso proprio dal dibattito di quegli'anni.

Sorge così, prima tra gli economisti e poi tra i giuristi⁴⁰, l'idea dei distretti quali imprese e istituzioni geograficamente prossime ed economicamente interconnesse, uno "spazio rurale, quale insieme di diverse attività, dall'agricoltura all'artigianato, alle piccole e medie industrie, al commercio ed ai servizi, che consenta una forte interconnessione economica tra le stesse imprese"⁴¹.

È in questo contesto che si colloca la legge delega in agricoltura del 5 marzo 2001 n. 57 attuata dalla "Legge di orientamento agricolo" (D.Lgs. n. 228 del 6 aprile 2001), attraverso la quale si intraprende un nuovo percorso che attribuisce maggiore attenzione sia al settore agricolo ed alla sua filiera, sia alle tematiche antropologiche e di assetto del territorio⁴².

L'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto legislativo 228 del 6 aprile 2001 dà la definizione di distretto rurale e distretto agroalimentare di qualità:

"1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali."

36 Si veda F. Albinini, "Distretti e contratti di programma in agricoltura", in *Trattato di diritto agrario*, vol.I, a cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile. Ed UTET 2011.

37 Cfr. AA.VV., *Osservatorio Nazionale Distretti Italiani – Primo rapporto*, 2010.
Fonte: www.osservatoriodistretti.org

38 Cfr. F. Albinini, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto", *Agriregionieuropa*, n. 20-marzo 2010.

39 Si veda F. Albinini, *ibidem*.

40 Cfr. A. Germanò, "Ambiente, territorio, mercato", in *Manuale di diritto agrario*, sesta edizione, ed. G. Giappichelli, 2006.

41 Si veda A. Germanò, *ibidem*.

42 Cfr. L. Riguccio, C. Falanga, "Promozione del territorio rurale mediterraneo: I Distretti Agricoli Tipici", dalla rivista *Agribusiness Paesaggio & Ambiente*, n. 3-2009.

"2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche."

La definizione di distretti rurali si incentra su cinque punti: occorre che siano "sistemi produttivi locali", che presentino "un'identità storica e territoriale omogenea", che tale identità derivi "dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali", che la produzione di beni o servizi sia di "particolare specificità" e che i prodotti o servizi siano "coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali".

I distretti agroalimentari di qualità come definiti nel comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001 non sono altro che una specificazione dei distretti rurali⁴³, in cui il sistema produttivo può anche essere interregionale, che l'integrazione di cui si parlava prima si riduce al solo rapporto tra imprese agricole e imprese agroalimentari e che i prodotti siano sì specifici, ma classificati ulteriormente come certificati (in questo caso per l'autore il rinvio è evidente alle DOP, DOC e IGP) o tradizionali; lo stesso autore dà interpretazione del termine "tradizionale" con i prodotti tipici del patrimonio gastronomico italiano⁴⁴.

Secondo il punto di vista di altri autori⁴⁵ - che hanno concentrato la loro attenzione sui distretti rurali - partendo dalla definizione di distretti rurali come descritti dall'articolo 13 comma 1 del d.lgs. 228/2001, possono emergere ulteriori tratti distintivi.

Ad esempio, nel considerare il distretto rurale si possono vagliare "una molteplicità di attività economiche presenti in un territorio, diversificate, ma fortemente integrate e interdipendenti, individuando il fondamento della competitività nelle loro complementarità". Secondo la logica delle *scope economies* viene inoltre evidenziato, nell'interpretare la legge, come sia necessario rafforzare il senso di identità e appartenenza fra gli attori locali. "Inoltre essa indica di concepire il territorio nella sua integrità, dunque non solo come luogo che «ospita» attività economiche (sia pure ad esso fortemente collegate, come nel caso delle attività agricole) ma come supporto a un insieme articolato e complesso di funzioni di tipo sociale e ambientale cui concorrono non solo imprese ma anche «non imprese»⁴⁶. In questa prospettiva, il distretto diventa un nuovo modello di organizzazione economica che, in linea con la strategia di sviluppo locale sostenuta dall'UE, rappresenta

43 Cfr. A. Germanò, *ibidem*.

44 Il legislatore comunitario ha introdotto una serie di norme per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, dandone quindi una più precisa definizione. (Reg. (CE) 5 dicembre 2005 n. 2074/2005). In merito all'argomento si veda anche l'articolo di L. Paoloni "Prodotti tradizionali e filiere produttive", in *Rivista di diritto Alimentare*, 1-2009.

45 In particolare il riferimento è all'economista D. Toccaceli, *Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le prospettive verso il 2020*, Rete Rurale Nazionale, luglio 2012.

46 Si veda D. Toccaceli, *ibidem*.

uno strumento di pianificazione realizzata secondo un approccio *bottom-up*. Con esso, infatti, si crea un luogo di confronto in cui possono essere valorizzate le peculiarità locali e in cui le produzioni di beni e servizi agricoli ma anche la cultura, la tradizione e le risorse naturali e paesaggistiche diventano i fattori di uno sviluppo concertato e sostenibile.

La legge delega in agricoltura, n. 57 del 5 marzo 2001, è intervenuta pertanto su una questione rilevante; fra gli altri compiti ha assegnato al legislatore delegato quello di "*promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;*" (art. 7, legge cit.).

Agricoltura e territorio, nella legislazione di orientamento, hanno così trovato un dichiarato fondamento comune⁴⁷, con elementi di significativa novità, caratterizzati dalla ricerca di canoni idonei a tradurre in regole di diritto una condivisa dimensione territoriale, che ne rispetti le vocazioni produttive e che tenga conto nel loro insieme degli aspetti naturali ed umani, secondo prospettive di sostenibilità orientate a coniugare qualità dell'ambiente e qualità dei processi produttivi, progressivamente estese a proiettare questi elementi sulle stesse caratteristiche dei prodotti e dei servizi ottenuti, siccome espressione del territorio e dei sistemi di imprese "geograficamente prossime ed economicamente interconnesse" che vi operano.

Continuando ad analizzare l'*iter* di interventi normativi in materia di distretti, nel periodo, che va dal 2002 al 2009, l'azione del legislatore nazionale prosegue maturando intenzioni e finalità diverse. Se nel primo decennio l'adozione degli strumenti distrettuali e di programmazione negoziata rispondeva all'obiettivo di elevare l'occupazione innescando processi di sviluppo locale endogeno, nel periodo successivo, affievolito il clamore per la programmazione negoziata, il distretto risponde soprattutto all'obiettivo politico di sostenere l'impresa distrettuale nei suoi processi d'innovazione, internazionalizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione produttiva e di filiera.

Questo nuovo approccio apre la strada a una stagione di provvedimenti mirati ad ampliare la gamma di incentivi e benefici di carattere amministrativo, fiscale e creditizio in favore delle imprese distrettuali, peraltro assimilando tutte le diverse tipologie distrettuali⁴⁸.

Le novità più rilevanti sul piano giuridico della disciplina distrettuale, che forniscono indicazioni nel senso della configurazione giuridica di modelli di imprese distrettuali e conferme di quanto sin qui osservato in tema di integrazione fra sistemi di imprese, sono state

47 Cfr. E. Rook Basile, "Il mercato dei prodotti agricoli", in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2001.

48 Cfr. D. Toccaceli, *ibidem*.

introdotte dalle leggi finanziarie 2006⁴⁹ e 2007⁵⁰, integrate e modificate nel 2008⁵¹ e 2009⁵². Tali leggi hanno introdotto una formale definizione dei distretti produttivi. I distretti produttivi sono *“libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali”*⁵³.

Nel comma successivo, il 367, si legge: *“L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.”* e la relativa disciplina si applica anche *“ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”*. Hanno poi fatto il loro ingresso, fra gli strumenti disponibili ai fini del sostegno all’innovazione delle strutture produttive, le reti di imprese ed i contratti di rete (argomento che verrà approfondito *infra*), con contenuti e formule interamente riscritti e modificati nell’arco di pochi mesi, in un continuo sovrapporsi di provvedimenti legislativi.

La legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 147 ha introdotto, con la rubrica *“Distretti produttivi e reti di imprese”*, disposizioni per favorire lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete.

“Pochi mesi dopo, e prima di qualunque concreta applicazione, tali disposizioni sono state abrogate – ad opera della legge n. 33/2009, di conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5⁵⁴ (c.d. *“Decreto incentivi”*) – che introduce il contratto di rete, con ciò intendendo il contratto *“con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”* (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33), e prevedendo che alle reti di imprese risultanti da questi contratti si applichino le disposizioni previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria del 2006, con l’eccezione di quelle relative ai profili fiscali, consentendo alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali⁵⁵.

49 Cfr. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 commi 366-372.

50 Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 889-890.

51 Cfr. D.L. 25 giugno 2008 convertito con la legge 6 agosto 2008, 133, art. 6-bis.

52 Cfr. D. L. 10 febbraio 2009 convertito con la legge 9 aprile 2009 n. 33, art. 3.

53 Si veda Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 366.

54 Si veda F. Albisinni, *“Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto”*, *Agriregionieuropa*, n. 20-marzo 2010.

55 Cfr. F. Albisinni, *“Distretti e contratti di programma in agricoltura”*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. I. A cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile. Ed. UTET 2011.

Negli anni successivi, viene emanata anche la legge 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, denominata anche legge sul “made in Italy”, relativa ai distretti e ai prodotti agroalimentari. Oltre che dei prodotti alimentari, di etichettatura d’origine e di comunicazione sul mercato, contiene numerose disposizioni di altro oggetto. Per quanto concerne i distretti, l’art. 1 della legge in questione modifica l’art. 66 della legge finanziaria 2003⁵⁶, che prevede misure di sostegno per i contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere e dei distretti agroalimentari⁵⁷. Interessante sottolineare che con la legge di stabilità 2015⁵⁸, vengono confermati anche i finanziamenti per il rafforzamento dei distretti agroalimentari, e agevolazioni fiscali per i distretti industriali.

1.2.2 LA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI DISTRETTI

L’evoluzione del fenomeno dei distretti in agricoltura segue l’evoluzione della politica di sviluppo rurale comunitaria⁵⁹. La stessa espressione “distretti rurali”, e l’uso dell’espressione come categoria giuridica e non più soltanto economica, rinvia alla politica europea per lo sviluppo rurale, che ancor prima del regolamento n. 1257/1999⁶⁰ aveva adottato quella del distretto rurale come formula idonea ad esprimere le “molteplici interazioni tra l’agricoltura e il mondo rurale extra-agricolo”⁶¹; le stesse politiche di sviluppo⁶² dell’Unione Europea che hanno voluto affermare che le identità territoriali, i prodotti tipici locali e il patrimonio storico sono risorse cruciali per lo sviluppo del territorio europeo. Ma è con il regolamento sullo sviluppo rurale, n. 1698 del 2005, che la dimensione distret-

56 Cfr. Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

57 Cfr. F. Albisinni, “Prodotti agro-alimentari e distretti in agricoltura”, in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari*, atti del convegno di Pisa 1-2 luglio 2011, a cura di M. Goldoni; E. Sirsi, Giuffrè Editore, 2011.

58 Cfr. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante la Legge di stabilità 2015.
Fonte: www.camera.it

59 Cfr. A. Pacciani, D. Toccaceli, *Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L’agricoltura grossetana tra filiere e territorio*, ed. FrancoAngeli, 2010.

60 Cfr. Regolamento (CE) N. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

61 Si veda A. Pacciani, “Il progetto Maremma Distretto Rurale d’Europa”, *Atti dell’Accademia dei Georgofili*, vol. XLIV, Industrie Grafiche Fiorentine, Firenze 1997.

62 Si pensi alla riforma dei fondi strutturali del 1993, ma anche alla conferenza sullo sviluppo rurale di Cork, ad Agenda 2000 e al programma LEADER, poi divenuto IV Asse del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) nel periodo di programmazione 2007-2013 e infine al PSR dell’attuale periodo di programmazione comunitaria (2014-2020) in cui è stato elaborato un nuovo strumento per il programma LEADER (*Community-led Local Development*).

tuale è divenuta una componente essenziale, connotante l'intera politica europea di governo del settore primario⁶³. Il precedente regolamento sullo sviluppo rurale, n. 1257 del 1999, apriva all'indicazione delle misure sostenibili, e dedicava soltanto negli ultimi articoli alcune disposizioni ai profili programmatori, rinviando sul punto al separato regolamento n. 1260/1999⁶⁴.

Il regolamento n. 1698 del 2005 dedica sia il Titolo I che il Titolo II al quadro istituzionale ed all'impostazione strategica. "Da qui l'attenzione ai plurimi soggetti della programmazione, individuati sulla base dei criteri di complementarietà e partenariato, e la predisposizione ad opera di ciascuno degli Stati membri (formula che, nel caso dell'Italia, impegna sia il Governo nazionale che le singole Regioni) a coinvolgere, nel piano strategico nazionale e nei programmi regionali di sviluppo rurale"⁶⁵, oltre a "gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti", "le parti economiche e sociali e qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile", "le organizzazioni non governative, anche quelle ambientali e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne", disponendo che: "Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nella varie fasi di programmazione"⁶⁶.

Ne è risultata una relazione fra sviluppo rurale e Politica agricola comune (PAC)⁶⁷, che nel diritto europeo dell'agricoltura valorizza la diversità e l'autonomia, ma richiede insieme "complementarietà, coerenza e conformità" (art. 5 reg.1698/2005).

Recentemente, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il nuovo regolamento⁶⁸ e la nuova versione dell'approccio Leader enfatizzano gli approcci cooperativi e partenariali⁶⁹. L'art. 36 focalizza l'attenzione su differenti forme di "istituzioni intermedie" capaci di promuovere la cooperazione locale: filiere (corte e lunghe), reti di

63 Cfr. F. Albinini, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto", *Agriregionieuropa*, n. 20, marzo 2010.

64 Cfr. Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

65 Si veda F. Albinini, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto", *Agriregionieuropa*, n. 20, marzo 2010.

66 Si veda Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 6.

67 Cfr. F. Mantino, "Alla ricerca dell'integrazione perduta tra aiuti Pac, sviluppo rurale e politiche di coesione nella riforma 2014-2020", *Agriregionieuropa*, n. 29, giugno 2012.

68 Cfr. Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

69 Cfr. E. Chiodo, F. Vanni, "La gestione collettiva delle misure agro-ambientali: oltre le esperienze pilota?" *Agriregionieuropa*, n. 36, marzo 2014.

impresa, partenariati simili al Gal, ecc..

Nel caso delle filiere, la vera sfida appare la dimostrazione del valore aggiunto generato per i produttori di base (il settore agricolo *strictu sensu*)⁷⁰. Tuttavia, l'evidenza empirica in questo campo mette in luce che il valore aggiunto generato dall'approccio di filiera dipende dalla capacità contrattuale (attraverso accordi interprofessionali) delle associazioni di produttori nei confronti dell'industria, più che da criteri imposti ex-ante agli investimenti nella filiera dalle amministrazioni regionali. I progetti di filiera, invece, focalizzano l'attenzione più sugli investimenti strutturali, che sugli accordi e sull'organizzazione della filiera stessa.

Molto interessante è il nuovo approccio del Leader, denominato «*Community-led Local Development*» (CILD). Il CILD oltre a poter essere finanziato da tutti i Fondi, si potrà estendere dalle aree rurali e della pesca (dove era concentrato sinora) alle aree urbane e peri-urbane⁷¹ aprendo così nuove prospettive allo sviluppo rurale e mettendo da parte una visione ad aree delimitate e separate (quella urbana e quella rurale) e favorendo le relazioni e le reti.

1.2.3 IL RUOLO DELLE REGIONI NELLA DEFINIZIONE DEI DISTRETTI

Il d.l. n. 228/2001, dopo aver introdotto la schema distrettuale come modalità privilegiata per promuovere lo sviluppo locale, aveva delegato alle Amministrazioni Regionali il compito della loro individuazione attraverso la definizione di una politica per la formazione del distretto⁷².

Conseguentemente le Regioni assumono vari compiti, tra cui stabilire i rapporti tra i distretti e gli altri strumenti di governo propri delle economie locali, circoscrivere gli ambiti territoriali di riferimento, definire le modalità di partecipazione delle rappresentanze locali e gli organi di gestione del distretto⁷³.

Le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno in sostanza il ruolo di concretizzare le esperienze dei distretti e questo ruolo è stato ulteriormente valorizzato dalla più recente disciplina comunitaria⁷⁴.

All'interno del complessivo quadro disciplinare nazionale e comunitario definito, le regioni sono intervenute più volte sui temi della distrettualità, con una serie di provvedimenti,

70 Cfr. F. Mantino, "La riforma delle Politiche di sviluppo rurale 2014-2020", *Agriregionieuropa*. n. 35, dicembre 2013.

71 Cfr. F. Mantino, *ibidem*.

72 Cfr. D.Lgs. 228/2001 art. 13 comma 3: "Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari".

73 Cfr. P. Careri e R. Saija, "Analisi della normativa sui distretti rurali ed agroalimentari", in *Distretti rurali ed agroalimentari in Calabria*, a cura di G. Gulisano; C. Marcianò, 2008.

74 Cfr. M. Sassi, *La normativa sui distretti rurali e agroalimentari di qualità: indicazioni operative e stato di attuazione*, Università degli Studi Di Pavia, collana Working Paper, WP n. 2-2009.

che possono essere ordinati lungo alcune principali linee:

- leggi regionali collocate all'interno del modello sistematico sui distretti industriali (e poi sui sistemi produttivi locali), introdotto dalla legge n. 317/1991 e poi dalla legge 140/1999;
- leggi e provvedimenti regionali che fanno riferimento alle strade del vino o dell'olio;
- leggi regionali che utilizzano le definizioni di distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità introdotte dal decreto legislativo n. 228/2001;
- provvedimenti regionali, di varia natura, sia legislativi che amministrativi, che in vario modo operano secondo modelli distrettuali di intervento, pur non collocandosi esplicitamente né nell'ambito della legge 317/1991 né nell'ambito del D.lgs. 228/2001; in questo gruppo di provvedimenti vanno collocati, con peculiare rilievo, i diversi Piani regionali di sviluppo rurale, che hanno utilizzato strumenti integrati di sostegno delle economie locali, e fra questi i Progetti Leader⁷⁵.

Alcuni autori⁷⁶ sono peraltro molto polemici rispetto alle leggi e provvedimenti citati perché questa ampia e diversificata serie di interventi regionali, in larga misura si colloca all'interno di una logica di formalizzazione burocratica, che lascia ben poco spazio ad esperienze di effettiva auto-organizzazione, a partire dall'essenziale scelta dei canoni per l'individuazione/riconoscimento dei distretti.

Nella stragrande maggioranza dei casi il procedimento segue linee *top-down*, dislocandosi lungo linee *bottom-up* soltanto in una minoranza di casi.

Il ruolo assegnato alla P.A. risulta dominante, e l'intera struttura è prevalentemente modellata secondo impianti di tipo pubblicistico-amministrativo, piuttosto che privatistico-imprenditoriale, risultando nei fatti ben poco coerente rispetto al modello di organizzazione distrettuale a base locale ed autogovernata, che a parole si dichiara di voler promuovere. Forse una delle motivazioni che spiega come mai ci sia stato questo eccessivo approccio burocratico da parte delle Regioni è insita nel d.lgs. 228/2001 stesso. Infatti la "legge di orientamento" si limita alle definizioni peculiari dei distretti rurali e agroalimentari di qualità ed agli aspetti distintivi tra questi, trascurando la dimensione della *governance*: nulla viene stabilito nel decreto circa le funzioni che possono essere attribuite ai distretti: né i criteri di delimitazione e di riconoscimento degli stessi, né i relativi meccanismi di funzionamento e evitando di tracciare un quadro generale su operatività e schema organizzativo delle nuove aggregazioni⁷⁷.

Ciò forse ha portato anche a far sì che ad oggi solo alcune Regioni hanno recepito la

75 Cfr. F. Albisinni, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto", *Agriregionieuropa*, n. 20-2010.

76 Per tutti Cfr. F. Albisinni, *ibidem*.

77 Cfr. E. D'Angelillo, M. Guccione, "Le esperienze e le iniziative distrettuali rurali in Italia", in *Distretti rurali ed agroalimentari in Calabria*, a cura di G. Gulisano; C. Marcianò, 2008.

REGIONI	BASI GIURIDICHE DI RIFERIMENTO			
	DISTRETTI RURALI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ (DRAQ)		DISTRETTI AGROINDUSTRIALI (DIND)	
	SPL	DISP	SPL	DISP
Liguria	L. R. 42/2001			
Piemonte	L. R. 20/1999 L. R. 26/2003 L. R. 29/2008		DCR 250-9458/1996 LR 24/1997 DCR 227-6665/2002 LR34/2004	
Lombardia		DGR10085/2009		L. R. 1/2007
P. A. Trento	L.P. 15/2008			
Veneto	L. R. 40/2003			L. R. 8/2003 L. R. 5/2006
Friuli V. G.			L. R. 4/2005	
Toscana	L. R. 21/2004			
Lazio	L. R. 1/2006			
Marche	PdL 127/2011		DCR259/1999 DGR3260/1999	
Abruzzo	L. R. 18/2005 L. R. 5/2011		L. R. 97/2000	
Campania	PdL R.G.N. 254/2011		DGR 59/1997	
Molise	PdL 63/2008			
Basilicata	DGR. 1931/03		L. R. 1/2001	DGR 1862/2011
Puglia		L. R. 10/2009 DGR 1833/2009		L. R. 23/2007
Calabria	LR21/2004 e L. R. 22/2004 L. R. 6/2009			
Sicilia		L. R. 20/2005 DA99092/2006		L. R. 17/2004 DA 152/2005
Sardegna				DAI 377/1997

Figura 1 - La distrettualità in agricoltura nelle Regioni italiane per base e definizione. Fonte: i distretti in agricoltura nell'interpretazione delle regioni e le prospettive verso il 2020. Toccaceli, 2012

normativa nazionale e la traduzione operativa dei concetti contenuti nella legge sta avvenendo, come abbiamo visto, con tempi e modalità diverse nelle singole realtà regionali. Per fornire alcuni dati sull'attuale situazione dell'individuazione e operatività dei distretti nel dare attuazione al d.lgs. 228/2001 e alle normative che gli sono seguite⁷⁸, ci si è basati su uno studio sviluppato⁷⁹, secondo cui "le Regioni hanno compiuto scelte diverse rispet-

78 Si veda precedente paragrafo "Sintesi del quadro giuridico nazionale e comunitario sui distretti".

79 Cfr. D. Toccaceli, "Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le prospettive verso il 2020", *Rete Rurale Nazionale*, 2012.

to a due variabili:

- la definizione giuridica di distretto presa a riferimento tra quelle offerte dalle successive leggi nazionali;
- la tipologia di distretti disciplinata che può aver utilizzato una o entrambe le categorie previste, o aver introdotto nuove tipologie, come i distretti di filiera.

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, questa ha utilizzato esclusivamente la legislazione sui distretti industriali per individuare anche distretti agroindustriali, fin dall'emanazione della l. 317/91, prima pubblicando la l.r. 27/1999, poi adeguandola⁸⁰ attraverso la l. r. 4 marzo 2005 n. 4. Le finalità della legge sono, tutte volte al rafforzamento della competitività dei sistemi distrettuali (Art 13 c. 3). Rivolgendo particolare attenzione a consolidare il sistema delle imprese del distretto. Con questa legge il distretto industriale è ridefinito (art. 13) come: "un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale".

L'individuazione dei distretti industriali a livello regionale avviene tramite deliberazione della Giunta regionale (art. 14), secondo i criteri indicati dalla l. 317/1991 e successive modifiche, e così specificati:

- indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera;
- indice di specializzazione produttiva;
- equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti componenti le Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) inteso quale partecipazione dei soggetti alla compagine sociale che rispecchi i rapporti di forza voluti dal legislatore regionale e quale coerente organizzazione statutaria;
- omogeneità di filiera, a prescindere dalla vicinanza geografica delle imprese interessate.
- dal punto di vista spaziale, il distretto può comprendere un territorio interprovinciale o interregionale e nella perimetrazione può presentare discontinuità territoriale o sovrapposizione territoriale con altri distretti.

1.2.4 ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUL QUADRO GIURIDICO

Dall'analisi svolta, emerge che il fenomeno della distrettualità fa riferimento a un quadro regolatorio complesso e possiamo dire "disperso" in un ventennio di interventi normativi assai diversificati.

80 Cfr. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.



Figura 2 - Le legislazioni nazionali ed europee di riferimento per i distretti in agricoltura Fonte: i distretti in agricoltura nell'interpretazione delle regioni e le prospettive verso il 2020. Toccaceli, 2012.

Per un inquadramento possiamo fornire due classificazioni, la prima elaborata da un giurista⁸¹ e la seconda elaborata da un'economista⁸².

Secondo la classificazione sviluppata dal punto di vista di un giurista⁸³, la disciplina dei distretti in agricoltura e nella ruralità ruota attorno a tre poli:

- a) basi giuridiche dirette e dichiarate, articolate in alcuni principali nuclei di regolazione:
 - I la normativa sui distretti industriali del 1991, riformata nel 1999;
 - II la normativa sui distretti rurali e agroalimentari di qualità introdotta dai decreti di orientamento in agricoltura del 2001;
 - III una copiosa serie di provvedimenti regionali;
 - IV la normativa sui distretti produttivi territoriali e funzionali introdotta dalle leggi finanziarie del 2006 e del 2007, e modificata nel 2008 e nel 2009;
- b) basi giuridiche indirette, ma anch'esse dichiarate, presenti nella normativa in tema di accordi locali, differenziate nelle fonti, nel contenuto e nell'efficacia, e comprendenti:
 - I la normativa comunitaria sulle iniziative integrate per le aree in ritardo di sviluppo, introdotta a partire dalla metà degli anni '80;

81 Cfr. F. Albisinni, *ibidem*.

82 Cfr. D. Toccaceli, *ibidem*.

83 Cfr. F. Albisinni, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto". *Agriregionieuropa*, n. 20, marzo 2010.

II la normativa nazionale sulla programmazione negoziata, introdotta dalla fine degli anni '80 e nel corso degli anni '90, e più volte integrata negli anni successivi;

c) basi giuridiche non dirette e neppure dichiarate, in cui la parola distretti non compare, e che tuttavia incidono sulle esperienze distrettuali in agricoltura e nello sviluppo rurale, siccome investono il regime delle imprese che vi operano, e così:

- I gli interventi legislativi nazionali, che hanno riarticolato definizione ed ambito di operatività dell'impresa agricola, nell'ambito della legislazione di orientamento intervenuta dal 2001 al 2005;
- II le riforme della PAC, tanto con l'introduzione del Regime unico di pagamento che con il Regolamento sullo sviluppo rurale, ed i correlati provvedimenti regionali, con le conseguenti politiche di allocazione delle risorse⁸⁴.

Una seconda classificazione, a dimensione insieme temporale e sistemica, ci viene fornita dalle ricerche di un economista⁸⁵ che consente di dar conto delle sovrapposizioni e mutazioni fra i diversi livelli e le differenti aree di regolazione. (Figura 2)

In particolare, tale classificazione, individua tre periodi di regolamentazione della distrettualità; tre periodi temporali (dal 1991 al 2001, dal 2002 al 2008, dal 2008 al periodo attuale), che differiscono tra loro anche per metodologia di approccio alla distrettualità del legislatore.

Il primo periodo corrisponde al decennio che intercorre tra la prima legge sui distretti industriali del 1991 (Legge, 5 ottobre 1991 n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», art. 36 «Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale») e la legge di orientamento del 2001 (Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57»). In questa fase l'azione del legislatore trova il suo contrappunto nel costante intreccio tra:

- l'iniziale dibattito scientifico sui distretti industriali e sulla possibilità della loro estensione all'agricoltura;
- il progredire dell'esperienza – legislativa e di attuazione – della programmazione negoziata;
- la presa d'atto di alcune esperienze pilota che hanno dato vita *ante legem* ai distretti in agricoltura.

Nel secondo periodo, che va dal 2002 al 2008 il distretto risponde soprattutto all'obiettivo politico di sostenere l'impresa distrettuale nei suoi processi d'innovazione, internazionalizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione produttiva e di filiera.

L'inizio del terzo periodo può essere collocato nel 2008 con l'introduzione della nozione di rete d'impresa e poi del contratto di rete. In questa terza fase si denota un distacco dalla

84 Cfr. F. Albisinni, *ibidem*.

85 Cfr. D. Toccaceli, "Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le prospettive verso il 2020", *Rete Rurale Nazionale*, 2012.

visione integrata territoriale preesistente anche se l'attuale riforma della PAC e delle politiche strutturali dell'Unione Europea riporta in primo piano, come abbiamo visto, i temi dell'approccio locale partecipativo, dell'innovazione e della cooperazione anche attraverso reti e cluster.

1.3 I DISTRETTI INDUSTRIALI E I DISTRETTI DI ECONOMIA SOLIDALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia, *ut supra*, esiste già una legge regionale (Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 del FVG sui Distretti industriali) sui distretti che li individua e ne regola il funzionamento. Eppure sono stati gli stessi cittadini, anche attraverso il Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia, a dimostrare di sentire l'esigenza di sviluppare un'altra iniziativa legislativa in materia di distretti. La proposta di legge regionale "Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia" - riportata integralmente in Appendice 1 - nasce dall'incontro, dalla confluenza fra diversi percorsi esperienziali, sia teorici che pratici, aventi tutti un comune denominatore, un unico grande valore: la solidarietà. In ambito di ES si parla del valore fondante del "ben vivere"⁸⁶.

Una causa scatenante questo "nuovo" atteggiamento è la perdurante crisi economica, ambientale, energetica, sociale e politica che ha portato appunto alla formulazione di un'altra economia. Vengono comprese all'interno di questa "nuova economia" sia le buone pratiche di più antica generazione (movimento cooperativo, volontariato, movimenti ambientalisti, ecc.) sia di ultima generazione: GAS, Banche del tempo, finanza etica, movimenti per i beni comuni, agricoltura sociale, ecc. Tutte queste realtà stanno avviando processi reticolari di aggregazione su obiettivi più complessi, più sistemici rispetto a quelli originali⁸⁷. Queste realtà condividendo, anche se in diversa misura, gli stessi valori, mirano ad una possibile convergenza per una transizione sociale ed economica verso la sostenibilità, in modo solidale. Con la costituzione dei distretti di economia solidale si vuole quindi rappresentare una riscoperta della comunità, basata sul dialogo, la reciprocità e lo scambio e contemporaneamente la produzione di qualità e lo sviluppo del territorio.

Affinché sia realmente possibile sviluppare un'economia alternativa, la semplice e spontanea formazione e aggregazione di buone pratiche dal basso non basta. Serve quindi

.....
86 Secondo la definizione del filosofo brasiliano contemporaneo Euclides André Mance "il benvivere consiste nell'esercizio umano di disporre dei mezzi materiali, politici, educativi ed informativi non solo per soddisfare eticamente le necessità biologiche e culturali di ciascuno, ma anche per garantire eticamente la realizzazione di tutto quanto possa essere concepito e desiderato per la libertà personale senza negare la libertà pubblica".

87 Volontariato, cooperazione, salvaguardia dell'ambiente.

un ruolo attivo di sostegno delle pubbliche Istituzioni, per dotare il movimento dell'economia solidale di appositi strumenti normativi. Ecco il perché della proposta di legge regionale per la "Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia"⁸⁸. Risulta abbastanza evidente che la Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 del FVG sui Distretti industriali non soddisfa queste esigenze, ad iniziare dalle finalità (art. 1): "1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo economico e sociale del territorio. La Regione favorisce l'adozione da parte delle PMI di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

2. La Regione promuove la capacità di innovazione delle PMI, la loro competitività, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito, le condizioni di sicurezza."

Infatti le finalità della proposta di legge "Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia" (articolo 1) sono di tutt'altra natura, si parla infatti di "rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e di una cultura di partecipazione", "di principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni", e di sostenere lo sviluppo dei DES, l'aggregazione degli stessi e di filiere solidali. In secondo luogo i soggetti beneficiari individuati dalla l.r. 4/2005 (art 5) sono limitati alle PMI, mentre per la costruzione dei DES, è necessario poter coinvolgere tutte le realtà economiche (prime fra tutte le aziende agricole), ma anche sociali, culturali, politiche e istituzionali. Attori principali per la nascita dei DES sono i cittadini, si legge infatti nella proposta di legge (art. 5) "Il Des è una libera Associazione composta da tutte le cittadine ed i cittadini che, abitanti nello specifico ambito territoriale del distretto, con apposito Statuto, decidono di partecipare alla sua formazione e alla costituzione delle Filiere".

Continuando ad analizzare la legge emergono poi molti altri aspetti che collidono con i DES e in generale con l'economia solidale.

L'aspetto però forse più importante che si vuole sottolineare, determinante per la decisione di proporre una legge regionale sui distretti alternativa alla l.r. 4/2005 è il metodo di approccio al mercato delle attività economiche sviluppate all'interno dei distretti (siano essi industriali o di economia solidale), ma anche a quale "tipo di mercato" ci si vuole rivolgere.

Che si parli di DES o di distrettualità più in generale, in ogni caso, questi vengono visti come strumenti in grado di sostenere la competitività delle filiere territoriali e/o delle aree rurali. Viceversa un distretto che non vede al suo interno generarsi percorsi di filiera può essere paragonato ad una scatola vuota.

La nostra analisi continua quindi con la valutazione degli strumenti normativi che regolano la filiera, ed in particolare la filiera corta, circuiti brevi di produzione-consumo sostenibili.

88 Si veda *Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia: Relazione alla proposta di legge*. Fonte: www.forumbenicomunifvg.org

LE FILIERE

Il paradigma dello sviluppo agro-industriale basato su modernizzazione, industrializzazione e standardizzazione dei processi e dei prodotti e sulla globalizzazione dei mercati è che questo tipo di sviluppo, tipico dei tempi più recenti, sta mostrando segni di insostenibilità ambientale, sociale ed economica⁸⁹. Si può parlare di insostenibilità ambientale, perché il sistema agro-alimentare attuale, per riuscire a soddisfare le esigenze del mercato, o “per ragioni di mera convenienza economica”⁹⁰ ha puntato alla riduzione delle varietà coltivate, alla produzione intensiva e monocolturale.

Si può parlare inoltre di insostenibilità sociale perché le attività agricole si sono separate sempre più dalle tradizioni e dalle vocazioni del territorio⁹¹, altresì per l’uso “estremamente frequente di pratiche commerciali sleali (...), spesso comportanti anche violazioni della concorrenza” a discapito dei produttori agricoli e contro un “costante aumento del margine di guadagno delle imprese di trasformazione e dei commercianti all’ingrosso”⁹².

Infine ragioniamo di insostenibilità economica per taluni imprenditori agricoli per il forte squilibrio nel potere contrattuale a vantaggio delle imprese di trasformazione e distribuzione⁹³, “ma anche con i fornitori posti a monte, per l’approvvigionamento energetico, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci”⁹⁴: le aziende agricole collocate nelle filiere lunghe denunciano di essere marginalizzate o poste in condizione di insostenibilità economica, soprat-

89 Cfr. *La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*, COM (2010) 672.

90 Si veda A. Jannarelli, “I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici dell’eccezionalità agricola”, in *Rivista di diritto agrario*, luglio - settembre 2013. Cfr. dello stesso autore “Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra gli sviluppi tecnologici e sostenibilità”, in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.

91 Cfr. A. Segrè, *Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare*, Carocci Editore, 2008.

92 Si veda L. Costantino, “La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi”, in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.

93 Il tema non è certamente nuovo e le ragioni dell’asimmetria nelle relazioni negoziali tra agricoltura e industria nello scenario europeo sono molteplici e complesse. In letteratura si trovano numerosi contributi che chiariscono tali motivazioni; in questo senso si ricorda: “Relazione sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricola: struttura e implicazioni” della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo del 28 novembre 2011; “la Comunicazione della Commissione europea relativa al corretto andamento della filiera alimentare”, COM 591 del 28 ottobre 2009; Cfr. F. Prete, “La gestione della crisi dell’impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi”, in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2012.

94 Si veda L. Russo, “I nuovi contratti agrari”, in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.

tutto le realtà di piccole-medie dimensioni sono trascinate in una progressiva perdita di potere decisionale e una forte riduzione dei redditi da parte di molti degli agricoltori. Solo le aziende di grandi dimensioni riescono a rimanere competitive sul mercato, adottando metodi produttivi intensivi e fortemente industrializzati, e delocalizzando le attività di trasformazione e preparazione ad aziende esterne.

Dal punto di vista economico, per molte componenti del sistema agroalimentare il recupero del legame con il territorio di produzione rappresenta un fattore strategico di competitività e differenziazione. Infatti le aziende agricole che partecipano a nuovi canali distributivi prevalentemente a filiera corta sono notevolmente aumentate negli ultimi anni e già nel 2007 secondo dati ISTAT (indagine sulle strutture) oltre il 20% delle aziende agricole praticava la vendita diretta. In particolare si è avuto una notevole segmentazione dei canali a "filiera corta" con una tendenza all'introduzione delle nuove tecnologie della informazione e comunicazione. La quantità crescente di offerta diretta di prodotti e servizi è accompagnata da una crescente competitività a livello territoriale che comporta innovazioni continue sia all'interno del mercato locale sia per affrontare nuovi mercati⁹⁵.

Le potenzialità dell'approccio della vendita diretta e delle filiere corte sono però ancora poco sfruttate, nonostante, come detto, negli ultimi anni le iniziative (nate dal basso, ma spesso supportate dalle amministrazioni locali) sono diverse e presenti in numero sempre maggiore sul territorio italiano e non solo⁹⁶. "Tra i fattori di freno vi sono la limitata consapevolezza delle risorse specifiche locali, molto diffuse specie nei territori marginali (risorse genetiche, umane, culturali, produttive), e la difficoltà di creare reti operative all'interno dei territori e nei rapporti pubblico-privato"⁹⁷. Risulta necessario quindi trovare delle soluzioni. In questo senso lo stesso documento redatto dal MIPAAF fornisce elementi e linee guida per superare le criticità attuali.

Gli strumenti per superare le criticità si basano su diversi suoi fattori, in particolare: a) sul tema organizzativo, ovvero aggregare sempre più le imprese anche per il mercato interno; b) sull'innovazione in senso generale: quindi innovazione tecnologica (utilizzare nuovi strumenti e incrociare nuove tecnologie con la produzione agricola), ma anche innovazione organizzativa: ovvero filiere, contratti di rete, contratti di filiera e tutti gli strumenti che possono aggregare forze e competenze dell'impresa agricola italiana⁹⁸.

95 Cfr. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, "Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale", Bozza del 10 luglio 2014. Il documento fornisce il quadro di riferimento per le azioni da intraprendere e le opportunità da utilizzare in tema di ricerca e innovazione (R&I).

96 Interessanti gli apporti in questo senso di A. Rossi, G. Brunori, F. Guidi, "I mercati contadini: un'esperienza di innovazione di fronte ai dilemmi della crescita". E. Sirsi, "I mercati contadini fra teoria e prassi". G. Strambi, "I farmers markets e la normativa sull'igiene degli alimenti". Tutti contenuti nella *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.

97 Si veda Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *ibidem*.

98 Cfr. Dichiarazione di Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, rilasciata in una video intervista

Nel contesto delle aree rurali del nostro paese, l'applicazione delle politiche nazionali e comunitarie si può dire che stia sollecitando da una parte la riflessione sui percorsi di sviluppo locale e l'elaborazione di appropriate strategie territoriali, dall'altra il crescere di una cultura della *governance* territoriale. Si parla degli interventi sullo squilibrio del potere negoziale tra produttori agricoli e industria⁹⁹, di favorire la competitività della filiera attraverso lo sviluppo del settore agricolo¹⁰⁰, di ridurre la frammentazione dell'offerta agricola attraverso cooperative, consorzi, distretti rurali, organizzazioni di produttori, creando così alternative alle logiche e alle modalità organizzative del sistema agro-alimentare dominante, nella direzione di un accorciamento delle distanze (fisiche, sociali, culturali, economiche) tra mondo della produzione e mondo del consumo.

Espressione della ricerca/creazione di nuove modalità di interazione attorno alla produzione e al consumo di cibo, le quali coinvolgono i vari soggetti attorno ad una gamma di principi e obiettivi più ampia rispetto agli scopi puramente economici, includendo anche valori ambientali, culturali ed etici. Un significativo processo di innovazione, in quanto espressione dello sviluppo di un nuovo discorso e di nuove pratiche, in sostanza di un nuovo modo di pensare e di fare, attorno alla produzione e al consumo di cibo, potenzialmente in grado di contribuire, nel tempo, a innescare più profondi cambiamenti del sistema agro-alimentare attualmente dominante.

2.1 LE FILIERE DI ECONOMIA SOLIDALE

Come introdotto già nel primo capitolo possibili strumenti innovativi in grado di sostenere la filiera-corta sono i distretti. In particolare per i DES si parla di "filiera di economia solidale".

Per filiera di economia solidale si intende "un sistema in grado di soddisfare una data categoria di bisogni di beni e/o servizi attraverso l'integrazione di tutte le attività e degli attori che intervengono nello sviluppo dello stesso, privilegiando: il massimo utilizzo delle risorse locali; il risparmio di materia ed energia; il rispetto dell'ambiente e del paesaggio; la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori; la salute e la partecipazione attiva dei cittadini(...)." (art.3, comma 4 proposta legge regionale "promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia").

La costituzione di ogni singola filiera solidale, come si vedrà dalle esperienze dei DES (ca-

per l'Informatore Agrario, settimanale tecnico ed economico di agricoltura professionale, pubblicata on-line l'8 settembre 2014. Fonte: www.informatoreagrario.it

99 Cfr. *Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa* (COM 2013/37 finale).

100 Cfr. A. Tommasini, "Strategie di competitività nel sistema agro-alimentare in funzione della nuova PAC", in *Rivista di diritto alimentare*, luglio - settembre 2013.

pitolo 3), si concretizza anche attraverso la sottoscrizione di patti, o per lo meno attraverso l'intesa, fra cittadini e fra produttori e consumatori. I patti solidali che sono stati fatti fino ad oggi nell'ambito dei DES sono dei contratti, strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi¹⁰¹. Dalla descrizione normativa¹⁰² "si coglie l'essenza del contratto come accordo"¹⁰³, incontro della volontà di due o più soggetti privati, attraverso il quale essi operano sul mercato.

Occorre distinguere le diverse finalità del patto di distretto dai patti di filiera. I patti di distretto sono sottoscritti dai residenti in quanto cittadini che liberamente decidono di costituirsi in comunità, condividendo i valori della solidarietà, della cooperazione, dell'equità, del rispetto della natura e dei suoi limiti. I patti di filiera cercano invece di legare in un accordo preventivo tutti gli attori interessati a partecipare alle attività di produzione e consumo per soddisfare le diverse e principali categorie di bisogni di una comunità distrettuale.

Col crescere della consapevolezza da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie dell'importanza di sostenere la filiera, con particolare riguardo a quella agroalimentare per le ragioni prima enunciate, il legislatore (nazionale e comunitario) ha fornito numerosi nuovi apporti normativi volti al supporto delle filiere appunto.

2.2 ANALISI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE RELATIVA ALLE FILIERE E AI "NUOVI" CONTRATTI IN AGRICOLTURA

In questo capitolo quindi cercheremo di sintetizzare l'analisi sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alle filiere (principalmente filiere agroalimentari) e ai contratti, funzionalmente alla costruzione delle filiere di economia solidale che si verranno a creare nei diversi distretti di economia solidale della regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'indagine svolta sono diverse le iniziative emerse che il legislatore comunitario e italiano hanno voluto introdurre per disciplinare le filiere, gli accordi interprofessionali o l'aggregazione, anche rivolti direttamente al mondo agricolo. A ben vedere tali iniziative possono essere tutte ricondotte alla disciplina dei contratti. Come si evince da una lucida analisi di Luigi Russo, questa tendenza è ovvia "poiché i produttori agricoli si rapportano necessariamente con il mercato" si tratti del mercato globalizzato o di quello "solidale", "il punto di contatto tra offerta e domanda di produttori agricoli è rappresentato dallo

101 Cfr. F. Anelli, C. Granelli, "Il contratto", In *Manuale di diritto privato*, ed. Giuffrè, 2011.

102 Definizione contenuta nell'art. 1321 del cod. civ.

103 Si veda F. Anelli, C. Granelli, *ibidem*.

strumento contrattuale”¹⁰⁴. Il ruolo del legislatore rimane comunque essenziale per i motivi di squilibrio tra i soggetti della filiera (fornitori, produttori, trasformatori, distributori e consumatori) di cui si parlava prima che possono portare alla “conclusione di contratti fortemente asimmetrici”. Ecco che il ruolo del legislatore è di intervenire nel contenuto del contratto, tipizzando i contratti collettivi, quelli riguardanti gli accordi interprofessionali tra i soggetti di filiera, *from farm to fork* come ama dire la Commissione europea, nell’intento di regolare i rapporti tra le categorie produttive. Secondo lo stesso autore, ad oggi, nonostante le “nuove” tipologie di contratto che si sono susseguite in questi ultimi anni e che andremo ad analizzare, il legislatore non è ancora riuscito a fornire soluzioni che risolvano tale squilibrio. Manca ancora, cioè, una “cornice di regole di mercato all’interno della quale le stesse cooperative e organizzazioni di produttori potrebbero operare con successo”¹⁰⁵. Ritorna così, ancora una volta, il tema del ridimensionamento della filiera alimentare e dell’alternativa dell’economia solidale; quanto più gli scambi si dilatano nello spazio, tanto più i soggetti perdono visibilità e diventa difficile il contatto diretto, mancando così lo scambio di informazioni e la partecipazione “solidaristica”.

Prima di entrare nel merito delle diverse tipologie contrattuali guardando nel complesso la disciplina contrattuale che si articola lungo le diverse fasi della filiera agroalimentare, si può individuare una macro categoria, quella dei “contratti del mercato agroalimentare”, suddivisa in: ¹⁰⁶

- contratti che regolano i rapporti tra impresa agricola e industria di trasformazione. Sono i c.d. contratti di integrazione verticale¹⁰⁷, ovvero i *contract farming* ed i *production contracts* propri dell’esperienza nord-americana, con i quali le relazioni aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli di base alle imprese di trasformazione, si arricchiscono di impegni e di vincoli ulteriori rispetto al mero scambio tra prodotto e corrispettivo monetario (modalità di svolgimento della propria attività per conformarla alle richieste della controparte, conseguente adeguamento dell’azienda, ecc.). Attraverso i contratti di integrazione, i produttori agricoli possono sottrarsi ai rischi legati sia alle oscillazioni dei prezzi dai rischi sia alle difficoltà di collocazione sul mercato di prodotti altamente deperibili in presenza di annate con raccolti abbondanti. L’esigenza di “sicurezza” degli agricoltori si salda con quella degli operatori industriali interessati ad acquistare grandi quantità di prodotti agricoli che presentino le caratteristiche richieste dai processi di trasfor-

104 Si veda L. Russo, “I nuovi contratti agrari”, in *Rivista di diritto agrario*, n. 1-2013.

105 Cfr. P. Surace, “Agricoltori, accordi interprofessionali e contratti”, in *Rivista di diritto agrario*, n. 2-2008.

106 Si veda classificazione fornita dall’Associazione Italiana Diritto Alimentare (AIDA). In particolare si veda l’articolo relativo “La II Tavola Rotonda dell’AIDA. I contratti del mercato agroalimentare”, Parma CIBUS 2008, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

107 Disciplinati dal d.lgs. n. 102 del 2005.

mazione¹⁰⁸;

- contratti tra industria e grande distribuzione. Questi contratti possono essere ulteriormente suddivisi in due categorie: 1) contratti di fornitura tra azienda produttrice e GDO e 2) prestazione di servizi dalla GDO al fornitore della merce. In ogni caso non risulta importante dare informazioni più dettagliate ai fini della tesi;
- contratti del consumo alimentare. Sono contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti alimentari che integrano la disciplina generale del codice civile (Libro IV, titolo II, capo XIV *bis* intitolato "Dei contratti del consumatore" artt. 1469 *bis* e ss.) e del codice del consumo (artt. 33 e ss.). Affinché si possa parlare di contratti del consumo alimentare è necessario che ci sia una parte venditrice (attività imprenditoriale) e una persona fisica che acquisti il prodotto (per scopi estranei all'attività imprenditoriale o di libero professionista eventualmente svolta)¹⁰⁹;
- contratti tra imprenditori agricoli e produttori. Con riferimento ad alcune tipologie in anni recenti, la normativa collegata alle forme vendita diretta dei prodotti agricoli si può così elencare:
 - art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, o gli enti e le associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
 - art. 10, l. 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell'agriturismo, che reca la disciplina della vendita dei prodotti propri, tal quali o trasformati, e dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica;
 - D.M. 20 novembre 2007¹¹⁰. Atto di indirizzo non cogente; fornisce le linee guida per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Di natura non regolamentare, dal momento che la competenza legislativa esclusiva nelle materie del commercio e dell'agricoltura è riservata alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione e quindi sono solo le Regioni che possono dettare norme legislative e regolamentari cogenti in materia¹¹¹.

Ai contratti del mercato agroalimentare si aggiungono però anche altre tipologie contrattuali che risulta utile analizzare più nel dettaglio ai fini della presente ricerca, quali

108 Cfr. A. Jannarelli, "I contratti dall'impresa agricola all'industria di trasformazione. Problemi e prospettive dell'esperienza italiana", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

109 Cfr. G. De Cristofaro, "I contratti del consumo alimentare", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

110 Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) art. 1, comma 1065.

111 Cfr. M. R. Alabrese, "La vendita diretta dei prodotti agricoli", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.

quelle dei contratti di rete, dei contratti in uso da Ctm Altromercato¹¹² relativamente al Commercio Equo e Solidale (di seguito CEES) e infine dei “contratti” (accordi) dei GAS con gli agricoltori.

Di seguito verranno descritti gli accordi contrattuali con cui i produttori agricoli costituiscono tra loro le Organizzazioni dei produttori (OP), gli accordi contrattuali con le parti acquisite che danno forma alle Organizzazioni Interprofessionali (OI), le filiere agroalimentari e i contratti a contenuto negoziale, i contratti di rete, i contratti di Ctm Altromercato e la legge sui GAS.

2.2.1 REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA: OCM UNICA, OP E OI

Nella programmazione 2014 - 2020 viene ribadito e acquista forse ancor più importanza l'obiettivo di migliorare e di far accelerare lo sviluppo rurale e contestualmente di sostenere l'agricoltura in modo da garantire condizioni eque per gli agricoltori, perché, “circa la metà della popolazione dell'UE vive in zone rurali (...). Se l'agricoltura dovesse scomparire, si assisterebbe all'abbandono dei terreni”¹¹³ con conseguente disagio per gran parte della popolazione europea. L'Unione europea individua diversi approcci per raggiungere tali obiettivi. Ad esempio l'incentivazione alla creazione delle filiere (anche filiere corte) o, approccio diametralmente opposto, la razionalizzazione ed il rafforzamento dell'OCM unica¹¹⁴, la “creazione” delle Organizzazioni dei produttori (di seguito OP) e delle Organizzazioni interprofessionali (di seguito OI) e il conseguente sviluppo dell'economia contrattuale¹¹⁵.

Anche il quadro giuridico nazionale va nella stessa direzione, con il fine cioè di promuovere forme aggregative efficienti dei prodotti e mettere in relazione attori della filiera, d'altra parte è lo stesso regolamento sulla OCM unica che autorizza gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni dei produttori nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali. In

112 Altromercato è un Consorzio, fondato nel 1988 in Italia, che si prefigge lo scopo di promuovere e realizzare pratiche di economia solidale finalizzate a uno sviluppo sostenibile. Fonte: www.altromercato.it

113 Si veda *Le Politiche dell'Unione Europea – Agricoltura: Un partenariato tra l'Europa e gli agricoltori*. Fonte: http://ec.europa.eu/pol/index_it.htm

114 Cfr. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). E la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica), Bruxelles, 12 ottobre 2011, COM(2011) 626 def.

115 Cfr. “Il funzionamento delle filiere agroindustriali in Italia”, Rapporto del MIPAAF 2012. Fonte: www.politicheagricole.it

Italia la legge sulla regolazione di mercato il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e riguarda appunto i rapporti all'interno delle filiere agroalimentari. Esso istituisce in particolare tre livelli di contrattazione: l'intesa di filiera, il contratto quadro e il contratto tipo. Rimandando a dopo la trattazione sull'intesa di filiera, delle altre due forme di contrattazione, le cui definizioni vengono date all'articolo 1 del citato decreto, "presentano rilevanti elementi di concretezza"¹¹⁶.

Per quanto riguarda i contratti-quadro, questi perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. Il contratto quadro viene concluso per uno o più prodotti agricoli, tra le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di imprese di trasformazione, di distribuzione e di commercializzazione. Questo tipo di contrattazione ha il pregio di mettere insieme la disciplina economica e giuridica della fase di contrattazione¹¹⁷, e quindi "costituisce una valida espressione della necessaria attività di programmazione e di concertazione tra mondo agricolo e mondo industriale".

Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro, quindi ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione e fornitura anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.

I contratti quadro stabiliscono, quindi, il contratto tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

Il contratto tipo è un modello contrattuale (contratti di coltivazione, allevamento e fornitura) ha, anche in questo caso, per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali fra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti e relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità¹¹⁸.

Per comprendere meglio le dinamiche e le "gerarchie" delle diverse tipologie di contrattazione fin qui nominate, si riporta una sintesi¹¹⁹ che, partendo dal già citato d. lgs. n. 102 del 2005 colloca i contratti di coltivazione, allevamento e fornitura in "una logica di

116 Si veda I. Vacondio, "I contratti del settore dei cereali", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

117 Cfr. I. Vacondio, *ibidem*.

118 Si veda D.Lgs. 102 del 2005, art. 1 lettera g.

119 Cfr. I. Canfora, "I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2012.

regolazione del mercato e di programmazione delle attività agricole, dove il livello di contrattazione individuale resta subordinato alla stipula degli accordi interprofessionali, in un assetto piramidale che vede al vertice l'intesa di filiera, concordata tra organizzazioni rappresentative di produttori e di industriali, (...); successivamente si colloca la definizione di contratti quadro, il cui obiettivo è l'attuazione delle finalità dell'intesa attraverso contenuti contrattuali finalizzati all'orientamento della produzione, al miglioramento della qualità, ecc." ¹²⁰. Ulteriore compito dei contratti quadro (ai sensi dell'art.11) è quello di definire i modelli contrattuali (contratti tipo) da adottare nella stipulazione dei singoli contratti individuali di coltivazione, allevamento e fornitura che devono ovviamente richiamare i contenuti concordati tra le organizzazioni rappresentative degli operatori. La stessa autrice trae la conclusione che tale assetto normativo "continua a presentare limiti significativi nella prospettiva di regolazione dei rapporti individuali tra contraenti" dove "alla disciplina dei contratti individuali continuano a trovare applicazione le disposizioni del codice civile". Risulta abbastanza chiaro che, nonostante la regolamentazione fornita dal d. lgs. 102/2005, all'interno della filiera agroalimentare il potere contrattuale della GDO sia maggiore rispetto all'impresa agricola, riconosciuta parte debole nella determinazione dei contenuti contrattuali, tale squilibrio, come abbiamo già avuto modo di dire, si riflette sull'equità del prezzo di vendita a "carico del soggetto più debole".

Facendo un passo indietro, ritroviamo il legame tra contratti quadro e i contratti tipo e filiere agroalimentari, direttamente collegate alle OP e sostenute sostanzialmente dalle intese di filiera.

Le intese di filiera sono strumenti finalizzati (secondo la definizione normativa) a favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi dell'intera filiera e dei consumatori. Tali intese vengono concluse tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Nel sistema delineato dalle nuove norme, l'intesa di filiera (che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena "pattizia" che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti quadro, contratti-tipo (contratti di coltivazione allevamento e fornitura) e i contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti.

Le intese di filiera sono volte a definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e il coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; a definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; ad individuare modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi

.....
¹²⁰ Si veda I. Canfora, "I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2012.

di qualità, nonché criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; a delineare azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori, nonché metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Le intese di filiera possono essere stipulate, nell'ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali¹²¹. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono state definite con il DPCM 5 agosto 2005. Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche¹²².

Nel caso in cui non si raggiunga un'intesa di filiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singoli settori produttivi, modalità di stipula dei contratti-quadro che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti produttivi.

2.2.2 LE INTESE DI FILIERA E I CONTRATTI DI FILIERA

Da non confondere con le intese di filiera "in quanto strutturalmente e funzionalmente diversi sebbene ad esse accostabili sia per la somiglianza nominalistica sia per il fine generale con essi perseguito sia, infine, per la prospettiva macroeconomica prescelta sono i contratti di filiera"¹²³.

I contratti di filiera sono riconducibili a quella particolare forma di regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati introdotta, a livello generale, dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, la quale ha dettato una prima disciplina organica della c.d. programmazione negoziata¹²⁴.

121 Cfr. AA.VV., "Intese di filiera e accordi quadro per la filiera agroindustriale", 2012.
Fonte: www.enama.it

122 Per una descrizione più dettagliata si rimanda al paragrafo precedente.

123 Si veda M. Giuffrida, "I contratti di filiera nel mercato agroalimentare", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2012.

124 La programmazione negoziata è, molto in sintesi, una serie di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a

Sul piano legislativo i contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti per la prima volta al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare nonché il rafforzamento dei distretti agroalimentari¹²⁵, dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003, articolo 66, commi 1 e 2), che ha dettato i criteri per l'attuazione dei contratti di filiera e che ha assegnato al Ministro delle politiche agricole e forestali il compito di promuovere la definizione di contratti di filiera attingendo alle risorse destinate alle cosiddette "aree sottoutilizzate" (coincidenti territorialmente con le aree depresse)¹²⁶.

Quindi, secondo la definizione data dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (D. MIPAF 22 novembre 2007) il contratto di filiera è un "contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro-energetica e il MIPAAF, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agro-energetica in un ambito territoriale multi regionale"¹²⁷.

Come si evince dalla definizione, il contratto di filiera si caratterizza per la finalità di realizzare un programma di investimenti connotato sia dal carattere interprofessionale sia dalla rilevanza nazionale nonché dalla localizzazione territoriale contraddistinta dal requisito della multiregionalità.

Altra caratteristica, questa volta sotto il profilo strutturale, per ciò che concerne i soggetti legittimati alla stipula, che sono il Ministero e, secondo una definizione provocatoria, alcuni "interlocutori privilegiati"¹²⁸ e cioè i soggetti collettivi operanti nel settore agricolo ed agroalimentare (o agroenergetico), dotati di particolare rappresentatività.

Le finalità dei contratti di filiera sono quelle di favorire programmi di investimento integrato dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera del sistema agroalimentare e agroenergetico e di rafforzare i distretti agroalimentari. Per la conclusione dei contratti di filiera è richiesto che sia rispettata la programmazione regionale, che i contratti abbiano una rilevanza nazionale, che abbiano carattere interprofessionale (prevedano cioè la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformatori, distributori - di una medesima filiera produttiva), che siano coerenti con gli

.....
carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali, riferiti ad unitarie finalità di sviluppo.

125 Il contratto di distretto viene definito dal D.M. 22 novembre 2007 come il contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

126 Fonte: www.camera.it "le filiere agroalimentari".

127 Fonte: www.politicheagricole.it "scheda tecnica dei contratti di filiera".

128 Si veda A. Jannarelli, "I contratti nel sistema agroalimentare", in *Trattato di diritto agrario*, a cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile, vol. 3, 2011.

orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e che rientrino nel limite finanziario complessivo che viene fissato con delibera del CIPE in sede di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate (istituito dall'articolo 61 della medesima legge n. 289 del 2002).

Un forte impulso all'organizzazione delle filiere e al loro sostegno è derivato dalle norme (articoli 9 e ss.) approvate con il decreto legislativo n. 102 del 2005 (adottato in attuazione della legge n. 38 del 2003, c.d. collegato agricolo), che ha profondamente innovato il sistema degli strumenti per la regolazione dei mercati agroalimentari.

Con la legge 80/2005, l'istituto dei contratti di filiera è esteso anche ai distretti rurali e agroalimentari di qualità con il contratto di distretto, in qualche modo completando il percorso avviato con il d.lgs. 228/2001. Il contratto di distretto ha lo scopo di rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti e può essere promosso dalle imprese di distretti rurali e agroalimentari di qualità, riconosciuti dalla Regioni¹²⁹.

2.2.3 I CONTRATTI DI RETE

La disciplina delle reti e dei contratti riguarda in particolare la figura contrattuale emersa tra il 2009 e il 2012. L'iter normativo si può così riassumere: primariamente il contratto di rete è stato disciplinato dal d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito nella legge n. 33 il 9 aprile del 2009. Tale provvedimento normativo ha subito diverse modifiche. Le modifiche in vigore sono state introdotte con la Legge n. 134/2012, il Decreto Legge n. 179/2012 e la relativa Legge di conversione n. 221/2012). Tale gruppo di provvedimenti, "(...) lega l'applicazione delle disposizioni sui distretti all'accordo contrattuale (...) "¹³⁰. Ma, il legislatore, ha "inteso dettare una normativa dal contenuto disciplinare minimo, lasciando ampia libertà alle parti di determinare il contenuto dell'accordo"¹³¹.

Rispetto ai fenomeni di aggregazione come le cooperative, le organizzazioni di produttori e i distretti rurali stessi, il contratto di rete presenta due caratteristiche peculiari: gli obiettivi che intende perseguire per accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato e l'estrema flessibilità.

Vediamo nello specifico di che cosa si tratta.

Il contratto di rete tra imprese, così come introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno

129 Cfr. D. Toccaceli, "Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le prospettive verso il 2020", *Rete Rurale Nazionale*, 2012.

130 Si veda G. Maccioni, "Il contratto di rete e le reti di imprese: work in progress anche per il coordinamento tra imprese del settore agro-energetico e imprese del settore agro-alimentare", *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari*, atti dell'incontro di studi, Udine, 12 maggio 2011, a cura di D'Addezio, 2011.

131 Si veda L. Costantino, "Il contratto di rete tra le imprese nel settore agricolo", in *Rivista di diritto agrario*, n. ottobre - dicembre 2013.

2009, consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un'organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali. Dove per "aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto il mero scambio di beni o prestazioni e rispetto le comuni relazioni di concorrenza di mercato"¹³².

Il contratto di rete dovrebbe facilitare la realizzazione di un modello di collaborazione tra imprese che, pur mantenendo la loro indipendenza e autonomia, consentirebbe di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a forma giuridica, dimensione, numero di imprese, luogo (ovvero è aperto anche a imprese italiane ma con sede all'estero che però operano in Italia) e attività (nel senso che i soggetti che stipulano il contratto possono operare in settori diversi tra loro). Di conseguenza anche le imprese agricole possono entrare a far parte di un contratto di rete, e, volendo, anche intraprendere relazioni con altre tipologie di imprese¹³³.

A questo proposito ci viene data ulteriore conferma dal Ministero dello Sviluppo Economico¹³⁴ che ha risposto ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla possibilità di stipulare un contratto di rete, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, tra imprese agricole con la partecipazione di un'impresa non appartenente al settore (in quanto esercente prestazione di servizi di contabilità e consulenza fiscale).

Secondo il Ministero, stando alla disciplina di riferimento, il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività dell'impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività dell'impresa. Ne consegue che, purché le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, qual che sia l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata.

Nel citato comma 5, dell'art. 36, si afferma, infatti, semplicemente che "il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più orga-

.....
132 Si veda M. Esposito, *Il contratto di rete*. Fonte: www.altalex.com

133 Il legislatore non è intervenuto con una normativa specifica rivolta ai rapporti reticolari nei quali siano coinvolti imprenditori agricoli, ma ha inserito negli articolati normativi alcune disposizioni applicabili al settore agricolo. Cfr. L. Costantino, "Il contratto di rete tra le imprese nel settore agricolo", in *Rivista di diritto agrario*, n. ottobre - dicembre 2013.

134 Cfr. Ministero dello Sviluppo economico, nota del 4 giugno 2014, Prot. 104434.

nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo".

Pertanto, "la fattispecie dedotta, consistendo in un'attività non direttamente di esercizio agricolo, ma strumentale ed ancillare all'agricoltura, rientra nel "settore agricolo" e pertanto, nell'ambito soggettivo interessato dalla norma"¹³⁵.

Come detto in precedenza, una delle caratteristiche peculiari del contratto di rete è la previsione, nello schema normativo, che le parti predispongano un programma di rete - ossia un piano generale d'azione contenente gli obiettivi strategici di innovazione e volto ad accrescere la capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi. E' necessario ovviamente che venga data esecuzione concreta alle attività previste nel programma. (Tali attività si possono riassumere in tre tipologie: 1) Collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l'esercizio delle proprie imprese. 2) Scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica). 3) Esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.) E infine che vengano individuate delle misure, le c.d. *mile stone*, ovvero dei parametri oggettivi per monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi stessi.

Il contratto di rete formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Il contratto di rete impone inoltre una serie di altre azioni:

1. identificare quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
2. dettare le regole di gestione dell'eventuale fondo patrimoniale comune;
3. individuare la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;
4. decidere per l'eventuale istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, individuando anche i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'organo e le regole relative alla sua sostituzione. Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'eventuale organo comune, possono prevedere: maggioranza semplice, maggioranze qualificate, eventualmente solo per alcune materie unanimità dei partecipanti su tutte o anche su alcune decisioni.
5. concordare la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

La normativa quindi prevede e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori. A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all'esercizio delle proprie im-

135 Fonte: www.tuttocamere.it

prese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell'oggetto della propria impresa. (art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5 del 2009)

Ma anche se la rete nasce come mero strumento contrattuale, le cui imprese aderenti hanno come unico scopo l'innalzamento della competitività sul mercato, la normativa prevede che qualora le parti contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta rete contratto.

Emergono quindi due diversi strumenti che vengono messi a disposizione e che fornisco due alternative operative a seconda della situazione e di cosa s'intende fare. Vediamo un po' più nel dettaglio le differenze tra le due tipologie di strumento:¹³⁶

- la "rete contratto": è un contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Il contratto può avere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune incaricato di gestire i rapporti con terzi. È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante. (art.3, comma 4-ter n.2);
- la "rete soggetto": è sempre un contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che però acquista anche soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. La rete soggetto è:
 - un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive;
 - un soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti;
 - un soggetto tributario;
 - assoggettabile alla procedura fallimentare;
 - un ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001)¹³⁷.

Nonostante possa sembrare che ci siano molti parametri da rispettare, in realtà il contratto di rete presenta la caratteristica, come si diceva prima, di essere uno strumento molto flessibile, adattabile alle esigenze della rete e delle imprese che la costituiranno. "Non è possibile infatti individuare un unico tipo di contratto di rete, che andrà strutturato sulla base del contenuto del singolo contratto e degli obiettivi che con esso si intende raggiungere"¹³⁸.

136 Cfr. *La rete "contratto" - Guida sintetica per utenti esperti*, Guida redatta dalle Camere di Commercio. Fonte: <http://contrattidirete.registroimprese.it>

137 Fonte: <http://contrattidirete.registroimprese.it/reti>

138 Si veda L. Costantino, "Il contratto di rete tra le imprese nel settore agricolo", in *Rivista di diritto agrario*, n. ottobre - dicembre 2013.

I contratti rete e i contratti soggetto trovano applicazione, come abbiamo visto, anche nel settore agricolo. Tanto che anche nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, molte regioni hanno garantito, attraverso specifici bandi anche all'interno del PSR, finanziamenti per la creazione di reti tra imprese e per l'adozione di contratti di rete. Lo stesso vale per l'attuale periodo di programmazione, infatti la legge 116/2014 all'art 361 comma 2 stabilisce che "(...) le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete (...) a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020". Il contratto di rete quindi "ha trovato riscontro nel sistema della relazioni tra imprese, anche agroalimentari ed energetiche"¹³⁹ e "alla base di tali relazioni c'è sempre lo strumento contrattuale"¹⁴⁰.

"Insieme, quindi, di relazioni contrattuali ovvero organizzative, che tendono a coordinare la *governance* e l'attività di una pluralità di imprese in modo tendenzialmente stabile attraverso, reti di contratti collegati, reti organizzative composte da enti giuridici promossi e partecipati dalle imprese nodo, reti complesse ove si combinano "strumenti contrattuali e organizzativi di coordinamento"¹⁴¹.

Si pone però l'attenzione su una questione importante: sebbene il contratto di rete trova applicazione, come abbiamo visto, in ambito agrario, e risulti strumento utile a rilanciare l'economia delle aziende agricole, "è un contratto che non ha, all'apparenza, alcuna funzione di tutela. Non nasce per un'esigenza di tutelare una delle parti contraenti"¹⁴². Questo controsenso apparente può essere chiarito prendendo in considerazione la funzione del contratto di rete, che oltre allo scopo associativo, è "soprattutto quella di accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese contraenti"; mentre dal Regolamento comunitario del 12 ottobre 2011 sul sostegno allo sviluppo rurale, ci viene un'ulteriore conferma: le reti vengono identificate come strumento per condividere esperienze, sviluppare capacità, servizi e nuovi prodotti. Pertanto si può dire che il contratto di rete facilitando l'aggregazione tra imprenditori, non ha più la necessità di tutelare determinate categorie (nel nostro caso gli imprenditori agricoli) perché è l'aggregazione in se che è "ritenuta più idonea allo sviluppo delle imprese, anche delle imprese agricole".

139 Si veda G. Maccioni, "Il contratto di rete e le reti di imprese: work in progress anche per il coordinamento tra imprese del settore agro-energetico e imprese del settore agro-alimentare", *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari*, atti dell'incontro di studi, Udine, 12 maggio 2011, a cura di D'Addezio, 2011.

140 Si veda G. Maccioni, *ibidem*. In questo caso l'autrice condivide l'opinione di M. Giuffrida, *La produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il trattato di Lisbona*.

141 Si veda G. Vettori, *Il contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, 15 marzo 2009. Fonte: www.personaemercato.it

142 Si veda V. Cuffaro, "I contratti di rete", in *Rivista di diritto alimentare*, gennaio - marzo 2013.

Analizzando i diversi contributi in letteratura, si sottolinea che non tutti sono concordi nella valutazione dei contratti di rete come strumenti adatti a favorire la competitività sul mercato. Infatti, diversi autori¹⁴³ sostengono che la norma *de quo* non sia sufficientemente esaustiva e presenti diversi vuoti normativi, e che “la complessità e varietà dei fenomeni reticolari dovrebbe indurre ad evitare un tale intervento (...). Simili norme esistono già all’interno della disciplina dei contratti e delle obbligazioni”¹⁴⁴.

Si riscontrano pareri discordi anche nella applicazione, in termini di tempistiche, dei contratti di rete; sostanzialmente “il fenomeno economico ha acquisito rilevanza giuridica ben prima che il legislatore italiano intervenisse con una normativa *ad hoc*. (...) e “l’autonomia giudiziale aveva già consentito alla prassi di stipulare contratti di rete (...)”¹⁴⁵. Secondo un altro autore questa figura contrattuale è stata “individuata sul piano normativo prima ancora che sul piano dell’esperienza degli affari (...) senza che (...) l’operazione economica per suo tramite realizzata avesse acquistato quei tratti di tipicità sociale come era invece avvenuto, ad esempio, per la sub-fornitura”¹⁴⁶.

2.2.4 IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E I CONTRATTI DI CTM ALTROMERCATO

Alcuni spunti di riflessione¹⁴⁷ ci vengono dati dal Commercio Equo e Solidale (CEES) che per ideologia di base e struttura è facilmente associabile ai distretti di economia solidale. Il CEES è una realtà che si è formata e organizzata diversi anni fa, ma manca ad oggi una definizione normativa ufficiale di CEES e “dei criteri comuni che permettano di perimetrare con precisione tale fenomeno”¹⁴⁸.

Di fatto il CEES non è regolamentato da uno strumento legislativo *ad hoc*¹⁴⁹. I tentativi fatti

143 Per tutti cfr. P. Perlingeri, “Reti e contratti tra imprese, tra cooperazione e concorrenza”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, ed Giappichelli, 2009.

144 Si veda P. Perlingeri, *ibidem*.

145 Si veda L. Costantino, “Il contratto di rete tra le imprese nel settore agricolo”, in *Rivista di diritto agrario*, n. ottobre - dicembre 2013.

146 Si veda V. Cuffaro, “I contratti di rete”, in *Rivista di diritto alimentare*, gennaio - marzo 2013.

147 Vi sono numerosi progetti di formazione in materia, di differente rango e natura: proposte di legge presentate all’interno dei singoli Stati dell’UE e interventi a livello regionale. Cfr. A. B. Filice, A. Sciarone Alibrandi, “Il commercio equo e solidale tra autoregolazione ed eteronimia”, in *Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali*, Quaderno 3 del dipartimento di scienze giuridiche, Università cattolica del Sacro Cuore, 2010.

148 Per tutti, si veda A. B. Filice, A. Sciarone Alibrandi, “Il commercio equo e solidale tra autoregolazione ed eteronimia”, in *Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali*, Quaderno 3 del dipartimento di scienze giuridiche, Università cattolica del Sacro Cuore, 2010.

149 Si veda nota 133.

a livello comunitario di connotare in modo univoco il CEES non sono esaustivi, secondo le stesse autrici con la Risoluzione A-4 0198/9827, il Parlamento Europeo ha realizzato un significativo intervento in materia; tuttavia è stata posta molta attenzione a determinare “dei criteri distintivi dell’attività commerciale di commercio equo oggettivamente considerata, piuttosto che dei requisiti dei soggetti del Cees”; infatti, in tutta la Risoluzione non si trova “alcun cenno alla certificazione sulla filiera”.

Nonostante le lacune normative, risulta molto interessante dal nostro punto di vista la contrattazione sviluppata da Ctm Altromercato (principale organizzazione di *fair trade* presente in Italia e tra le principali a livello internazionale), “contratti già diffusi e operativi (...) all’interno dei quali trovano espressione piena, in egual misura, valori sia economici che sociali”¹⁵⁰.

I contratti di Ctm Altromercato si pongono l’obiettivo di regolare il tipico circuito del CEES: con produttori (agricoltori e artigiani), i *traders* (esportatori/importatori) e infine i rivenditori, per esempio le Botteghe del Mondo. Lo schema si basa sui documenti¹⁵¹:

1. *Fair trade partnership agreement* – detto anche schema generale d’accordo è l’accordo preliminare, dove vengono definiti principi e regole generali del partenariato.
2. *Annual plan*: elaborato da Ctm, contiene le informazioni necessarie ai produttori per la pianificazione della produzione.
3. *Fair trade purchasing contract*: contratto di acquisto vero e proprio, contiene l’ordine della merce, le quantità, i prezzi, i periodi di consegna e i termini di pagamento.
4. *Delivery order*: è la richiesta e la modalità della spedizione.

Questi quattro documenti sono riuniti all’interno del c.d. *Fair trade Contract*, documento che risulta essere un vero contratto come da definizione del codice civile¹⁵².

2.2.5 LA LEGGE SUI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Altro ambito, affine e ancor più legato al mondo dei distretti di economia solidale, che è già “sostenuto” e riconosciuto a livello normativo, è quello dei Gruppi di Acquisto Solidale, i GAS. Una forma di aggregazione dei consumi e dei bisogni, che rivolge la domanda direttamente agli agricoltori, creando quindi nuove opportunità di reddito. I GAS possono essere definiti anche come “gruppi di persone che acquistano insieme, seguendo il principio della solidarietà che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell’ambiente

150 Si veda A. B. Filice, A. Sciarrone Alibrandi, *ibidem*.

151 Cfr. A.B. Filice, “I contratti del commercio equo e solidale”. In *Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali*, Quaderno 3 del dipartimento di scienze giuridiche, Università cattolica del Sacro Cuore, 2010.

152 Cfr. articoli 1321 e 1325 del Codice Civile (libro quarto - delle obbligazioni, titolo II - dei contratti in generale).

e delle persone, con cui entrare in relazione diretta”¹⁵³.

Il funzionamento di base è molto semplice: il gruppo in primo luogo definisce i principi sui quali fondare la propria attività e in base ai quali selezionare i produttori da cui rifornirsi. Quando viene il momento di fare un ordine, uno dei membri del gruppo raccoglie gli ordini dagli altri e li trasmette al produttore, il quale invia o consegna il prodotto, che viene quindi diviso tra chi ha partecipato all’acquisto.

Al di là di questi aspetti di base, i GAS si organizzano in forme molto diverse. Alcuni sono composti da poche famiglie, altri sono invece gruppi molto numerosi, strutturati in sottogruppi.

La previsione legislativa nazionale di cui parleremo più nel dettaglio, non determina una forma giuridica unitaria per tali soggetti. Infatti, i GAS sono solitamente organizzati secondo tre forme: 1) gruppo informale, 2) associazione o 3) mediante “appoggio” ad un’altra realtà, tipo bottega/cooperativa.

Il gruppo “informale” è un gruppo di persone che agisce collettivamente, senza aver registrato presso l’Agenzia delle Entrate il proprio eventuale Statuto. Si tratta, semplicemente, di un gruppo di persone fisiche (soggetti “privati”, non imprenditori) che acquistano insieme al solo scopo di distribuire tra di loro i prodotti acquistati, senza alcun fine di lucro. I principi fondanti della “libertà associativa” tra cittadini sono garantiti dagli articoli 17¹⁵⁴ e 18¹⁵⁵ della Costituzione della Repubblica Italiana.

Alcuni gruppi, per diverse ragioni (se di dimensioni significative, per facilitare le relazioni con le Istituzioni, ecc.) si strutturano in associazione, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. I GAS possono scegliere tra le varie forme di associazione, ma a prescindere dalla tipologia di associazione scelta (ad esempio: associazione senza scopo di lucro o associazione di promozione sociale) l’attività del “gruppo di acquisto” deve rientrare tra le attività previste nello Statuto della associazione ed essere coerente con i suoi scopi.

Con la terza opzione, se il gruppo si appoggia ad una realtà tipo bottega del commercio equo o cooperativa, che già gestisce negozio o spaccio aperti al pubblico e che svolge - per esempio - la parte di raccolta/smistamento degli ordini, gli obblighi amministrativi sono completamente gestiti da questa stessa realtà, già attrezzata allo scopo. Le persone che acquistano sono in questo caso, a tutti gli effetti, “clienti” dell’organizzazione a cui si

.....
153 Si veda *Documento base dei GAS*, 1999. Fonte: www.retegas.org

154 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

155 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

appoggiano¹⁵⁶.

Come già accennato i GAS e la loro attività sono stati riconosciuti formalmente grazie alla Legge Finanziaria del 2008 (L. 244 del 24/12/2007). In particolare il comma 266 dell'articolo 1 recita:

“Sono definiti gruppi di acquisto solidale i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.”

Nella pratica l'acquisto collettivo viene sostenuto dal gruppo e per il gruppo (di persone), ma viene emesso documento fiscale dal fornitore a nome di un singolo partecipante come persona fisica e la legge (prima nominata) garantisce l'esonero dalle imposte dirette e indirette delle attività svolte internamente ai GAS. Infatti nel comma successivo, il 267, si legge:

“Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”¹⁵⁷.

La Legge Finanziaria del 2008 però non regola nello specifico diversi aspetti. Il primo evidente è, come abbiamo già detto, la forma associativa che i GAS possono acquisire. In secondo luogo non vengono regolate le dinamiche di rapporto, sia all'interno del GAS, quindi come gestire il rapporto con i consumatori facenti parte del GAS, né tra GAS e fornitori. Di conseguenza le tipologie di “accordi” sono le più disparate.

Il GAS rappresenta dunque un luogo di scambio delle informazioni e lo strumento per realizzare l'acquisto di beni di consumo con caratteristiche richieste da un particolare gruppo di consumatori che individua e seleziona in tal modo i propri interessi e indirizza le scelte. Ad esempio l'attività del GAS può consistere in una fase precontrattuale in cui avviene l'individuazione delle imprese fornitrici. Tale fase però rimane estranea alla disciplina normativa, in quanto ricade nell'ambito della sfera della libertà associativa dei singoli individui e del libero sviluppo della personalità¹⁵⁸.

156 Cfr. *Indicazione per l'attività dei GAS*. 2007. Fonte: www.retegas.org

157 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha istituito l'Imposta per il Valore aggiunto, l'IVA. Quindi le attività di distribuzioni “interna” sono esenti da questa imposta, ad eccezione ovviamente dell'IVA pagata sullo scontrino o sulla fattura emessa del fornitore (se è tenuto a farlo). Nella distribuzione della merce all'interno non vi è valore aggiunto (“senza applicazione di alcun ricarico”) e quindi non esiste base imponibile.

158 Cfr. I. Canfora, “Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti alimentari: dalle vendite in rete ai Gruppi di Acquisto solidale”, in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti*

Per portare un esempio pratico, il GAS "Il Ponte" di Gorizia, si è costituito come associazione senza scopo di lucro, con registrazione dello Statuto. Chi vuole farne parte versa una quota annuale e diventa socio.

Per quanto riguarda invece la forma del rapporto tra il GAS Il Ponte e i fornitori, che non viene esplicitamente scritta nello Statuto, questa risulta essere un accordo di tipo verbale. Come viene spiegato da Maria Bertolini del Consiglio Direttivo dello stesso GAS, il gruppo di consumatori, dopo aver visitato l'azienda e conosciuto l'agricoltore, decide se rifornirsi dallo stesso. In caso affermativo inizialmente il GAS fa una stima della richiesta, in termini di quantità dell'ordine, seguito da un periodo di prova. In ogni caso l'ordine effettuato periodicamente può variare, conseguente alle dinamiche dei soci, che non sono obbligati ad acquistare una determinata quantità.

Esistono numerose altre realtà che utilizzano, per la stipula del contratto di vendita, modelli contrattuali differenziati. Infatti, non potendosi individuare una struttura giuridica unitaria di questo fenomeno economico, il contratto di compravendita potrà essere concluso direttamente dagli associati o dall'associazione in nome e per conto degli associati. Dal punto di vista giuridico il fenomeno dei GAS, secondo la legislazione italiana, che come detto regola questa forma di associazionismo, la vendita di prodotti da parte di un'azienda ad un GAS rientra tra gli strumenti per la valorizzazione della vendita diretta¹⁵⁹, in quanto favorisce la commercializzazione dei prodotti agricoli sui mercati locali, riducendo i costi della filiera sia per i produttori che per i consumatori. Per quanto concerne le forme organizzative delle associazioni e dei rapporti contrattuali posti in essere dai GAS, per la stessa autrice, in questo caso l'intervento normativo si sviluppa all'interno della cornice normativa del diritto privato "nonché nell'ambito delle disposizioni dettate nell'interesse pubblico della sicurezza delle produzioni alimentari".

2.3 PER RIASSUMERE

Dopo aver analizzato queste cinque tipologie di strumenti normativi il lavoro che ne è seguito è stato quello di associare tali strumenti al mondo dei DES, con particolare riferimento all'esperienza fatta fin'ora in Friuli Venezia Giulia. Il fine di tale lavoro è capire se gli strumenti normativi già "in uso" possano essere adatti anche alla regolamentazione della realtà presa in esame, o quale di questi possa essere preso come spunto per una nuova regolamentazione, più idonea ai DES.

Le realtà che abbiamo analizzato si discostano dai DES o 1) per ideologia di base (con riferimento ai contratti di rete, all'OCM unica e alle OP, contratti di filiera) o 2) per ambito

agro-alimentari, 2011.

159 Cfr. I. Canfora, *ibidem*.

territoriale (CEES e GAS).

Nel primo caso la peculiarità dei DES mal si sposa con gli strumenti legislativi dei contratti di rete e dei contratti di filiera. Sinteticamente si possono individuare tre motivazioni per cui la normativa analizzata non è adatta alla regolamentazione dei DES.

1. I contratti di rete si pongono come obiettivo principe il migliorare ed aumentare il potere contrattuale delle imprese agricole rispetto ad un mercato globalizzato. L'idea di base che ha spinto alla creazione dei DES è proprio quello di favorire lo sviluppo di un'altra economia, alternativa al modello di mercato di approccio liberale legato dal principio della crescita.
2. La categoria "consumatori", ovvero i singoli cittadini e i GAS sono di fatto totalmente esclusi dalla contrattazione di rete e dai contratti di filiera.
3. Nelle intese di filiera la normativa impone che queste possano essere stipulate solamente dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, tagliando fuori proprio quei produttori che i DES voglio salvaguardare.

Nel secondo caso invece molti principi ideologici che animano i DES coincidono con quelli del CEES e dei GAS. La grande differenza mantiene una separazione fra queste tre sfere dell'ES è l'aspetto territoriale. Con i DES vi è la volontà di mantenere il "vincolo essenziale fra comunità e suo territorio di insediamento"¹⁶⁰. Tant'è vero che i distretti si identificano con un'area geografica ben precisa. Anche in questo caso perciò, la normativa che abbiamo a disposizione non è sufficiente a regolamentare il caso specifico dei DES e le dinamiche interne al fenomeno, in quanto nelle norme a cui ci si riferisce manca la regolamentazione di alcuni aspetti legati al territorio, ai confini dei DES e in generale all'aspetto territoriale che caratterizza i DES.

Nonostante queste differenze, gli strumenti normativi che sono stati analizzati per questo studio hanno fornito diversi spunti.

Fra tutti gli strumenti normativi che abbiamo prima analizzato, evidentemente lo spunto più importante ci viene dato dal CEES, in particolare dal lavoro svolto da Ctm Altromercato che ha elaborato una tipologia di contrattazione *sui generis*¹⁶¹. Questa tipologia contrattuale cioè, presenta delle caratteristiche ben precise, peculiari del fenomeno, che potrebbero far sì, secondo la stessa autrice, che questa contrattazione possa venir elevata a nuova tipologia di contratti, volta primariamente a soddisfare scopi di politica sociale e perciò detti "equo e solidali".

Allo stesso modo, nel caso dei DES, sarebbe forse opportuno poter elevare i patti di filiera

160 Si veda AA.VV., *Relazione alla proposta di legge regionale: Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia*, Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia, 2013.

161 Come viene definita da A. B. Filice, "I contratti del commercio equo e solidale", in *Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali*, Quaderno 3 del dipartimento di scienze giuridiche, Università cattolica del Sacro Cuore, 2010.

e i patti di distretto a due tipologie di contratto, riconosciute in quanto tali. Questo anche con la finalità di unificare il fenomeno e renderlo in qualche modo più coordinato, visto che i DES e le relative filiere regolamentate dai patti si stanno sviluppando a livello nazionale e, come vedremo nel capitolo successivo, questi ultimi risultano essere decisamente disomogenei nella struttura e nei contenuti.

I DES IN ITALIA, I PATTI TRA PRODUTTORI E CONSUMATORI

I mutamenti sociali, economici ed istituzionali caratterizzanti il recente passato e il presente hanno portato ad un più articolato ruolo dell'agroalimentare nella società moderna¹⁶². Alla base di tali mutamenti ci sono grandi questioni: quella della sicurezza alimentare – riguardo soprattutto la salute dei consumatori – quella ambientale¹⁶³ – legata soprattutto al tema dei cambiamenti climatici e allo squilibrio fra i modelli di sviluppo occidentali e la disponibilità delle risorse impiegate¹⁶⁴ - quella sociale – legata soprattutto alla perdita di valori e cultura. Sostanzialmente c'è stata una presa di coscienza collettiva, sebbene non ancora generalizzata, sulla necessità di comportamenti consapevoli e responsabili da parte di tutti gli attori, sia da parte dei consumatori, che da parte delle istituzioni¹⁶⁵ che conseguentemente dal mondo delle imprese e dei produttori.

Ben riassumono questa presa di coscienza le parole di Carlo Petrini, che in un suo articolo pubblicato per la Rivista di economia agraria (2012) spiega che dietro alla parola consumatore "si nascondono modelli sbagliati"; il consumatore infatti, non consuma soltanto le merci, ma consuma la terra, l'aria, l'acqua. L'attività di produzione comporta anch'essa un consumo. "Il consumo è l'atto finale del processo produttivo e di filiera (...). Il consumatore pertanto deve iniziare a sentirsi in qualche modo parte del processo produttivo, conoscendolo, influenzandolo con le sue preferenze, supportandolo se è in difficoltà, rifiutandolo se è sbagliato o insostenibile. Il vecchio consumatore (...) deve pertanto iniziare a sentirsi come un co-produttore. (...) Responsabilità del produttore sarà quella di accoglierlo come tale, per creare una nuova comunità d'intenti (...)"¹⁶⁶.

In quest'ottica il tema delle economie locali riveste un ruolo importante nel dibattito sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo. All'interno di questa proposta si inseriscono le rifles-

162 Cfr. A. Annunziata, I. P. Borrelli, R. Misso, D. Regazzi, *Innovazione, qualità e marketing responsabile nel settore agroalimentare*, vol. 6., n. 2s - 2011.

163 Cfr. G. Marotta, C. Nazzaro, "Responsabilità sociale e creazione di valore nell'impresa agroalimentare", in *Rivista di Economia agro-alimentare*, n. 1-2012.

164 Cfr. A. Segrè, "Etica, equità e responsabilità nei sistemi agro-alimentari", in *Rivista di economia agraria*, n. 3-2007.

165 Cfr. *Libro Verde* dalla Commissione Europea, 2001.

166 Si veda C. Petrini, "Il valore delle economie locali e la centralità della comunità del cibo per un'agricoltura buona, pulita e giusta", in *Rivista di economia agraria*, n. 3-2012.

sioni che riguardano l'attivazione di filiere corte soprattutto nel settore primario¹⁶⁷. L'interesse per queste filiere si è manifestato in forma concreta in una grande varietà di iniziative realizzate a livello locale, che hanno coinvolto in primo luogo produttori e consumatori, ma sempre più spesso anche altri soggetti, attorno all'obiettivo comune di riportare a una dimensione locale la relazione tra produzione e consumo di cibo.




Figura 3 - Schema di una filiera corta solida: “la filiera degli ortaggi” organizzata dal DESR PASM
Fonte: www.desrparcosudmilano.it

Per i consumatori queste iniziative permettono di riappropriarsi della conoscenza della provenienza degli alimenti, di chi li ha prodotti, quali elementi e processi sono stati usati per produrli, quali sono i costi umani ed ecologici della loro produzione e del loro smaltimento. Quindi di assumere un ruolo responsabile rispetto all'impatto dei propri comportamenti di consumo.

167 A titolo di esempio si ricorda: Progetto “Filiera corte” promosso dal MIPAAF a cura del CURSA.

Per i produttori, in particolare per quelli di piccole dimensioni, esse rappresentano percorsi diversi, che permettono di tornare a valorizzare le proprie capacità produttive, riacquistare potere decisionale, ritrovare soddisfazione nella propria attività. Per entrambi, il soddisfacimento di queste esigenze deriva anche dalla possibilità di instaurare un rapporto diretto, attraverso cui comunicare e condividere principi e significati attorno alla produzione e al consumo di cibo¹⁶⁸.

L'interesse intorno a queste iniziative, non solo nel mondo legato all'ES, è in forte crescita¹⁶⁹, anche se questi processi, per quanto sembrano possedere tutte le condizioni per svilupparsi, sono tutt'altro che scontati e lineari, e come tali richiedono approcci adeguati. Il riferimento è ovviamente alle filiere corte che stanno partendo o sono partite su tutto il territorio italiano¹⁷⁰ (ma anche comunitario) e ai rapporti che conseguentemente nascono e devono essere gestiti attraverso l'interazione tra soggetti diversi: cioè tra produttori, trasformatori e consumatori.

3.1 ANALISI DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Dopo aver analizzato i DES, le filiere corte e i patti da un punto di vista delle norme, la ricerca si è focalizzata sull'analisi delle esperienze Italiane riguardanti l'attivazione dei DES che si è deciso di percorrere allo scopo di avere una visione più chiara della situazione in Italia sia sullo stato dell'arte dei DES, che sullo sviluppo delle filiere corte regolamentate da patti o patti solidali e nate nell'ambito degli stessi.

Come precedentemente riportato nella sezione "Materiali e metodi", il questionario è stato inviato a tutti i DES attivi in Italia e ad altre realtà che operano nell'ES, come ad esempio i GAS, o che hanno attivato dei patti fra produttori e consumatori (aziende agricole).

Dalle realtà interpellate si sono raccolti 10 questionari (su 21 che erano stati inviati) a riprova delle generali difficoltà di ottenere informazioni via web ma anche delle caratteristiche di queste strutture legate prevalentemente al mondo del volontariato.

I risultati ottenuti attraverso l'elaborazione dei questionari hanno comunque permesso di fare luce sulle diverse caratteristiche dei DES e del loro modo di operare.

I dati sono stati analizzati in maniera qualitativa cercando di descrivere le diverse situazioni ed evidenziare una serie di elementi come di seguito riportato.

168 Cfr. A. Rossi, F. Guidi, S. Innocenti (a cura di), *Guida per l'attivazione di forme collettive di vendita diretta*, "Manuale", Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema, Università di Pisa, ARSIA, 2008.

169 A. Rossi, (a cura di), *Costruire relazioni con i Gruppi di Acquisto Solidale al di là della compravendita*, "Manuale", Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema, Università di Pisa, ARSIA, 2010.

170 Nel caso specifico della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune altre regioni italiane le filiere corte sono state attivate e continuano a nascere di nuove anche nell'ambito dei DES. Si ricorda in questo senso che in Friuli Venezia Giulia è partita la filiera del "Pan di San Marc" a Mereto di Tomba (UD) e si sta concretizzando la filiera del frumento e del mais che interessa i territori del basso friuli e alto isontino.

Regioni	Casi studio	Modalità di rilevazione
Piemonte	DES Torino	Intervista tramite questionario <i>on line</i> o questionario cartaceo via telefono
Lombardia	DESR Parco Agricolo Sud Milano	
	DES Varese	
	DES Valle brembana	
	DESBri	
	DES Como	
	DES Brescia	
	Filiera corta solidale (Cremona)	
Veneto	DES Padova Biorrek	
	AERES	
	Le matonele - I quarei (Verona)	
Friuli Venezia Giulia	Fattoria Rurale Canais	
	GAS Il Ponte (Gorizia)	
Emilia Romagna	DES Tacum Piacenza	
	DES Reggio Emilia	
	Creser - Coordinamento regionale per l'ES in Emilia Romagna	
Toscana	DES Altro Tirreno	
	DES parmense	
Marche	DES Macerata	
Sicilia	Galline felici	
	DES Belice	

Tabella 1 - Elenco delle realtà a cui è stato sottoposto il questionario. Nostra elaborazione.

3.1.1 CARATTERISTICHE FISICHE SOCIALI ED ECONOMICHE DEI DES

3.1.1.1 DIMENSIONE TERRITORIALE DEI DES

La dimensione territoriale rappresenta un elemento importante da studiare. Infatti in tutta la letteratura riguardante i distretti (anche quelli industriali e agroalimentari) il legame tra attività produttiva e territorio è centrale. In genere si parla di Sistemi Locali (vedi cap. 1). La comprensione di quale è la scala territoriale e del perché si siano scelti determinati confini per il distretto è elemento chiave per cercare di capire se possa esserci una correlazione, positiva o negativa, tra estensione del distretto e funzionamento degli stessi attraverso la attivazione di filiere.

I DES intervistati sono molto disomogenei sotto questo aspetto; infatti l'estensione degli stessi varia da pochi comuni a più province. La scelta dei confini e del criterio per determinarli, eccetto il caso del DES Milano Sud, è tutt'ora oggetto di dibattito all'interno dei singoli distretti. Due sono le principali motivazioni della scelta dei confini: motivi storici o geografici.

Nel caso dell'associazione **AERES**¹⁷¹ (nata con il duplice scopo di sviluppare una Rete dell'Economia Solidale locale e creare le condizioni idonee alla nascita di un DES veneziano) il criterio per la scelta dei confini di operatività è stata determinata dal Comune di Venezia che sostanzialmente è stato il promotore della nascita di AERES, i cui "confini" operativi pertanto sono quelli amministrativi comunali, anche se come specificato nel questionario, tali confini sono argomento di viva discussione all'interno della stessa associazione.

Per quanto riguarda il **DES Milano Sud**, questo ricalca i confini del Parco Agricolo Sud Milano, uno dei più estesi parchi agricoli europei e pertanto è rappresentato da un'area ben definita i cui confini sono condivisi da tutti.

Gli altri 5 DES intervistati, **DES Parmense**, **DES Brianza**, **DES Brescia**, **DES Tacum Piacenza** e **DES Alto Tirreno**, hanno dichiarato che i confini non sono ben definiti e che spesso sono oggetto di discussione interna. Tali confini sono dettati sia da motivazioni storiche sia geografiche; come nel caso del DES Brianza, dove per definizione la Brianza è un territorio della Lombardia non corrispondente a nessun ente territoriale, ricadente in quattro province diverse ma allo stesso tempo riconosciuto soprattutto attraverso il senso d'appartenenza da parte dei suoi abitanti, eppure non tutto il territorio della Brianza viene "coperto" dal DES, in conseguenza degli sviluppi della rete stradale che in alcuni casi crea delle "barriere" tra una zona e l'altra della Brianza. Nel caso del DES Brescia, unitamente alle motivazioni geografiche, la determinazione dei confini è conseguente anche alla presenza sul territorio del bresciano di altre realtà dell'ES che operano per la costruzione di una rete di Economia Solidale che sono il DES Basso Garda, l'intergas Franciacorta e il Biodistretto Vallecamonica, per cui è stato scelto di essere attivi su una dimensione più ristretta.

3.1.1.2 NUMERO DI ABITANTI COINVOLTI NEL DES

Di riflesso alle dimensioni operative dei diversi distretti il numero di persone varia da alcune decine a migliaia. In ogni caso alla nostra richiesta di quantificare le persone coinvolte nel progetto si è notata una certa difficoltà nell'evadere la risposta. Tra i DES intervistati, il DES Parmense e il DES Tacum hanno fornito un dato preciso. Gli altri DES non hanno a disposizione un censimento con dati precisi ed aggiornati. Nella tabella 2 vengono ripor-

171 AERes - Venezia per l'AltraEconomia, è un'associazione di secondo livello, che raggruppa una trentina di realtà di diversa tipologia: cooperative sociali, aziende agricole biologiche, fondazioni, associazioni e gruppi d'acquisto solidali, che si occupano a vario titolo di altraeconomia. Lo scopo di AERes è la costruzione di un Distretto di Economia Solidale a Venezia e dintorni. Fonte: www.aeresveneziana.net

tate il numero di persone direttamente coinvolte per ogni DES. Su sette DES intervistati, quattro ci hanno fornito il dato richiesto. Il DES Brescia conta 1000 persone coinvolte nel progetto, il DES Parmense ne conta 51, il DES Tacum di Piacenza che conta 160 persone e il DES Brianza che ne conta 60. Tale variabilità numerica dipende anche da come i diversi DES hanno interpretato la domanda posta. Infatti il DES Brescia, dove la realtà dei GAS è parte essenziale del progetto DES e della filiera ci ha fornito il numero di nuclei familiari coinvolti. Il DES Parmense ci ha fornito il numero di persone direttamente coinvolte nel progetto DES; il DES Tacum ha fornito il numero di soci; mentre il DES Brianza ha fornito il numero di soci unitamente al numero di persone attive nel progetto.

	NUMERO DI PERSONE COINVOLTE
DES BRESCIA	1000
DES PARMENSE	51
DES TACUM	163
DES BRIANZA	60

Tabella 2 - Numero di persone coinvolte nei DES. Dati forniti da ogni DES intervistato, nostra elaborazione. I dati sono parziali; non tutti i DES intervistati ci hanno fornito tale dato.

Va ovviamente fatta una distinzione tra coloro che hanno riportato il dato relativo alla dimensione relativa agli abitanti coinvolti e coloro che hanno riportato il numero di soci della Associazione. Rispetto alla dimensione economica in termini di possibili consumatori è chiaro come l'analisi ed una stima più approfondita di questo dato potrebbe essere utile per rappresentare l'effettiva importanza di queste esperienze di "altra economia".

3.1.1.3 LA STRUTTURA GIURIDICA DEI DES

Per quanto riguarda la forma giuridica tutte e sette le realtà intervistate, il DES Brescia, il DES Parmense, il DES Tacum, il DES Brianza, il DES Alto Tirreno, l'AERES e il DES Parco agricolo Sud Milano, risultano costituite in associazione¹⁷². Le motivazioni fornite per giustificare tale tipo di scelta sono diverse, ma riassumibili tutte nell'affermazione che l'associazione risulta essere lo strumento più semplice da gestire e che allo stesso tempo rende "ricono-

172 Il codice civile non fornisce una definizione di associazione, ma ne delinea i suoi caratteri identificativi. Artt. 11-42 del libro I del codice civile.

scibile" il DES davanti a tutte le tipologie di interlocutori, pubblici o privati. Analizzando un po' più nel dettaglio le caratteristiche delle associazioni¹⁷³ è interessante sottolineare che "l'atto costitutivo e lo statuto di una persona giuridica (come l'associazione)¹⁷⁴ hanno natura contrattuale e sono sottoposti alle norme generali sui contratti"¹⁷⁵, il che ne semplifica la gestione anche in vista dei patti solidali. Ci sono però due eccezioni; nel caso del DES Tacum di Piacenza è stato deciso di costituire, oltre che l'Associazione DES Tacum, anche una Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata, ovvero una cooperativa sociale di tipo B, cioè di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (legge 381/91), costituita al fine di poter perpetuare l'ideologia dell'ES in tutti i settori, anche quello del lavoro¹⁷⁶. Mentre, nel caso del DES del Parco Sud Milano, oltre all'associazione è stata creata una Rete, di cui non è stata specificata la natura giuridica.

3.1.1.4 ALTRI GRUPPI COINVOLTI

Un altro aspetto interessante che può far comprendere meglio il bacino di utenza di un DES e il suo target è interrogarsi se ci sono altre tipologie di gruppi coinvolti nel progetto del DES.

Tutti i distretti interpellati sono direttamente collegati ai GAS, grazie ai quali, nella maggioranza dei casi, è stato possibile strutturare più facilmente la domanda di prodotti e la loro distribuzione. Altri gruppi coinvolti, oltre ai GAS, spaziano dai consorzi, alle imprese, ad altre associazioni, cooperative, onlus, società delle più svariate tipologie e ambiti operativi (agro-alimentare, artigianato, energetico, sociale, culturale, ecc.), banche. Si evidenzia il fatto che nessun ente pubblico fa parte dei diversi DES.

3.1.1.5 CARATTERISTICHE DEI PRODUTTORI

Le caratteristiche dei produttori coinvolti nei DES vanno a delineare quale sia l'offerta di prodotto e quali siano i settori produttivi maggiormente coinvolti nelle attività dei DES. Per produttori si sono intese le categorie degli agricoltori, artigiani e imprese, che offrono un determinato paniere di prodotti o servizi.

Fra le diverse tipologie di produttori coinvolte nei DES intervistati, gli agricoltori sono i più numerosi, a significare come il settore legato alla alimentazione sia centrale nello sviluppo delle esperienze di economia solidale. Le aziende agricole coinvolte sono a prevalente conduzione cerealicola o orticola, ma vi sono anche aziende specializzate in colture per-

173 Per tutti si veda F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, vol. 1, ed. CEDAM, 2010.

174 Il testo tra parentesi è nostro.

175 Cass., 11 maggio 2001 n. 6554.

176 Fonte: www.destacum.it

	NUMERO DI PRODUTTORI COINVOLTI
DES BRESCIA	agricoltori bio per il tramite dell'ass. La Buona Terra
DES PARMENSE	15
DES TACUM	21
DES BRIANZA	15 agricoltori; 3 cooperative; c.a. 10 professionisti di varia natura
DES ALTO TIRRENO	6 agricoltori; artigiani; 7 imprese
AERES	15 agricoltori/artigiani
GALLINE FELICI	20 agricoltori; 2 artigiani; 3 coop. soc.; impresa confezionamento
DESR Parco Agricolo Sud Milano	12 agricoltori; 1 mulino; 5 panificatori; 3 coop e negozi

Tabella 3 - Numero di produttori coinvolti nei DES. Dati forniti da ogni DES intervistato, nostra elaborazione

manenti (olio, vino, altra frutta), in allevamento e miste. A prescindere dalla categoria di appartenenza il numero totale di produttori agricoli coinvolti per DES è variabile. Nella tabella 3 vengono riportati i risultati dell'indagine. Eccetto il DES Brescia, dove i produttori sono organizzati in maniera differente rispetto alle altre realtà considerate¹⁷⁷, tutti gli altri distretti hanno fornito un preciso numero di produttori coinvolti. Ad esempio il DES Parmense e il DES Tacum hanno dichiarato di avere coinvolto nel progetto rispettivamente 15 e 21 produttori. In alcuni casi i DES hanno specificato, in aggiunta al dato numerico, le tipologie di produttori, suddividendole per categoria. Ad esempio il DES Brianza nel suo progetto è riuscito a coinvolgere 15 agricoltori, tre imprese cooperative, e, per il progetto denominato Professionisti Solidali ancora in fase sperimentale, una decina di professionisti. Il DES Alto Tirreno per le sue attività progettuali ha raggruppato sei agricoltori, sette imprese e alcuni artigiani, mentre l'associazione AERES raggruppa 15 tra agricoltori e artigiani. Il Consorzio Siciliano Le Galline Felici collabora con 20 agricoltori, due artigiani, tre cooperative sociali e un'impresa di confezionamento. Infine il DES Parco agricolo Milano

177 Il DES Brescia sia rapporta con l'associazione lombarda agricoltori biologici e biodinamici La Buona Terra, la quale appunto raggruppa al suo interno i produttori biologici e biodinamici della Lombardia e, alcuni di questi sono coinvolti nella rete del DES Brescia.

Sud ha dichiarato di collaborare con 12 agricoltori, un mulino, cinque panificatori tre cooperative e alcuni negozi.

Nel questionario non è stato richiesto di fornire una descrizione più specifica dei singoli produttori, in considerazione del fatto che nella terza parte del questionario, dedicata alle filiere attivate, veniva richiesto di descrivere la filiera unitamente ad altre caratteristiche dei produttori, come ad esempio la loro ubicazione rispetto al territorio del DES, numero di produttori per filiera attivata, modalità di produzione. Il DES Brescia, il DES Alto Tirreno e AERES hanno dichiarato di non aver attivato nessun tipo di filiera, senza quindi fornire altre informazioni in merito ai produttori. Tale dato può sembrare un'incongruenza, visto che gli stessi hanno fornito numero e tipologia di produttori coinvolti. Nel caso dei due DES ciò si spiega con l'attività dei GAS, anch'essi coinvolti nell'attività dei DES. Infatti al momento attuale i DES nominati si limitano a sostenere l'attività dei GAS per l'acquisto e distribuzione di prodotti alimentari e non. L'associazione AERES d'altro canto organizza un *farmers market* settimanale. Per quanto riguarda gli altri DES intervistati, che al contrario hanno attivato una o più filiere, hanno risposto al questionario prendendo in considerazione una sola filiera. Pertanto i dati a nostra disposizione relativi alla conoscenza di tutti i produttori coinvolti nei DES intervistati sono incompleti.

Per quanto riguarda le altre tipologie di produttori, queste sono molto variabili e strettamente correlate al tipo di filiera attivata. Si spazia da artigiani come molitori, panificatori, pasticceri (filiera del grano) legati comunque al tema della alimentazione (e quindi ai bisogni primari) ad imprese di *co-housing* a cooperative sociali che forniscono il servizio di distribuzione, a studi dentistici o altre tipologie di professionisti.

3.1.1.6 ISTITUZIONI PUBBLICHE COINVOLTE NEL PROGETTO

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche si conferma il fatto che la nascita e la creazione dei DES sia in prevalenza un processo di tipo *bottom-up*, ovvero con un approccio nato "dal basso", partecipativo e con il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali, è l'esito della risposta alla nostra domanda riguardante il coinvolgimento delle istituzioni nel progetto.

Nel caso del DES Rurale del Parco Sud Milano e del DES Parmense le istituzioni pubbliche sono attivamente coinvolte. In particolare il DES Rurale del Parco Sud Milano collabora con alcuni Comuni e il DES Parmense con la Provincia di Parma, in particolare con l'Assessorato Politiche Sociali e l'Assessorato Agricoltura e Alimentazione. Lo stesso DES ha promosso nel 2011 la creazione del Coordinamento Regionale dell'Economia Solidale (CRESER) di cui è membro attivo; il CRESER ha avuto una serie di interlocuzioni con la Regione Emilia

Romagna relativamente alla legge regionale sull'Economia Solidale¹⁷⁸.

L'Associazione AERES è un caso a sé, in quanto nata proprio dalla volontà della giunta comunale che ha affidato ad AERES il compito di seguire parte dello sviluppo dell'ES nella zona del comune. Dall'intervista è emerso comunque che AERES svolge un'attività autonoma e che si relaziona con il Comune solo per progetti specifici.

3.1.1.7 FINANZIAMENTI

Un ragionamento simile può essere fatto con i finanziamenti ai progetti di creazione del DES e delle filiere. Anche in questo caso, la maggioranza dei DES intervistata (4 su 7) dichiara di non ricevere finanziamenti né tipo pubblico, né di tipo privato. Sono gli stessi DES che sono riusciti a coinvolgere le amministrazioni pubbliche (DES Rurale del Parco Sud Milano e DES Parmense) a ricevere dei finanziamenti per il supporto delle attività svolte. Mentre un altro DES (DES Tacum del piacentino) ha dichiarato di aver ricevuto un finanziamento *una tantum* dalla Provincia. Il DES Alto Tirreno ha invece stipulato una convenzione con Banca etica, ma non è stato specificato nulla di più. Anche in questo caso l'AERES si distingue dagli altri DES; l'associazione infatti ha in passato ricevuto fondi dal Comune, ma allo stato attuale non riceve più nessun finanziamento, se non per specifici progetti, come ad esempio per l'iniziativa "Fuorirotta. L'altra mappa di Venezia"¹⁷⁹.

3.1.1.8 TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Anche i tempi di organizzazione e strutturazione dei DES possono essere considerati indicativi del tipo di approccio e partecipazione al progetto.

In particolare è stato chiesto agli intervistati di quantificare il tempo che ci è voluto per far partire il DES, dal primo incontro alla formalizzazione del DES o alla prima attività distrettuale. Le risposte sono state disomogenee; si parla infatti di tempistiche che vanno da 1 a 14 anni, come esemplificato nella tabella 4.

Ad eccezione dell'associazione AERES, gli altri distretti sono nati dalla volontà delle persone, più o meno organizzate in gruppi che già operavano per la promozione dell'ES, come GAS, associazioni, cooperative, ma anche aziende agricole, che hanno sentito l'esigenza di strutturare e rinforzare la collaborazione fra gruppi diversi del territorio attraverso la creazione di una rete con l'obiettivo di costituire un distretto.

.....
178 Si veda nota 29 del testo.

179 Si tratta di una mappa della Città di Venezia che intende suggerire stili di vita e di consumo originali e responsabili, ecocompatibili e solidali, attraverso la promozione di modelli di sviluppo economico e culturale con alto valore di sostenibilità e di rispetto per l'identità locale, è lo stesso Comune a sviluppare specifici ambiti del progetto e pertanto anche la parte finanziaria relativa. Fonte: www.comune.venezia.it

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEI DES (anni)	
DES BRESCIA	2
DES PARMENSE	5
DES TACUM	14
DES BRIANZA	2
DES ALTO TIRRENO	9
AERES	1
DESR PASM	2

Tabella 4 - Numero di anni impiegati per la costituzione dei DES. Dati forniti da ogni DES intervistato, nostra elaborazione.

Il metodo per raggiungere tali obiettivi varia da realtà a realtà. Riportiamo di seguito quanto dichiarato nei questionari dai DES. “A Brescia il distretto nasce da un percorso iniziato¹⁸⁰ con quattro incontri promossi da Intergas Brescia e La Buona Terra¹⁸¹, a cui si sono aggiunte altre realtà che oggi aderiscono al Tavolo Verso il DES Brescia. Il Tavolo ha avviato una ricerca sulla domanda potenziale di prodotti biologici che i GAS del territorio possono esprimere, per capire quale portata economica il DES può avere. La ricerca ha trovato integrazione e coerenza con la ricerca effettuata dal CORES dell’Università di Bergamo¹⁸². Nel territorio parmense il “progetto del DES nasce da una vasta rete di associazioni che dal 2003 lavora sul consumo critico, l’ES e i GAS, che decidono di lavorare insieme per valorizzare e promuovere pratiche di ES fondate sulle relazioni fiduciarie e solidali fra i soggetti della comunità. Si avvia, quindi, una connessione fra i gas, animati dall’intenzione di interloquire in modo propositivo e coordinato con la cittadinanza e dalla necessità di maturare competenze nel muoversi insieme su alcuni passaggi concreti tipici dell’economia solidale. Da qui prendono avvio i tavoli interGAS come strumento di confronto e di lavoro coordinato fra i diversi GAS del territorio relativamente agli ordini, agli acquisti e ai progetti da sostenere. Allo stesso tempo si organizzano, nell’ottobre 2006 e nell’ottobre 2007 due importanti incontri della Rete nazionale di Economia Solidale con l’intenzione di mettere a confronto le esperienze di distretti avviate in Italia e stimolare nuove pratiche, per continuare la riflessione su piste di lavoro comuni e confrontarsi su effetti, risorse e limiti rispetto all’operatività in corso. Il progetto formalmente prende avvio nel 2007, con un tavolo costituito dai GAS e dalle organizzazioni che partecipano al progetto Semi di

180 Il testo si riferisce all’anno 2012.

181 Associazione Lombarda Agricoltori Biologici e Biodinamici.

182 Fonte: www.desbrescia.org

Futuro in collaborazione con Forum Solidarietà e col sostegno dell'Assessorato Politiche Sociali della Provincia. Si redige la carta dei principi del parmense, si redige la pubblicazione Economia Solidale in rete a Parma e provincia, si organizzano iniziative pubbliche finalizzate a promuovere presso la cittadinanza i contenuti e la filosofia del DES, si supporta sul territorio l'avvio di GAS aderenti ai principi dell'ES (che passano da un numero di 10 a 34 dal 2007 ad oggi, circa un migliaio di nuclei familiari coinvolti). Nel settembre del 2008 nasce quindi l'Associazione Verso il Distretto di Economia Solidale (DES) del territorio parmense. L'attività dell'Associazione consiste nel porre in essere tutte le iniziative e i progetti che promuovono il DES. È costituita da diversi soci fondatori, fra GAS, produttori, persone fisiche, associazioni, cooperative sociali, cui via via si aggiungono altre realtà."

"L'idea di un DES a Piacenza nasce nel 2008 in seno a «Una campagna per vivere», progetto bandiera del programma Piacenza VISION 2020, promosso da Ecoistituto di Piacenza e con il contributo dalla Provincia di Piacenza per la sezione dedicata alle filiere corte. Terminato il contributo della Provincia, è entrato in gioco il Consorzio Sol.Co. Piacenza, grazie al quale abbiamo portato a termine uno studio di fattibilità sostenuto da Spinner¹⁸³, in collaborazione con il Laboratorio di Economia locale della Università Cattolica del Sacro Cuore. Le conclusioni dello studio ci hanno portato a valutare come mantenere da un lato in rete i soggetti già presenti sul territorio, e dall'altro a progettare come raggiungere un sempre più grande bacino di portatori di interesse. I primi partner del progetto sono i GAS (sette coinvolti nel progetto), compongono, insieme ad una bottega del Commercio Equo, il tavolo GAS provinciale. Dopo aver studiato a fondo che tipo di domanda e offerta solidali erano necessarie, che tipo di veste giuridica scegliere, che tipo di servizi allestire per animare questo nascente DES, nel mese di Luglio 2011 abbiamo fondato «DES Tacum Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata»¹⁸⁴.

"AERES è nata nel 2008, al termine di un percorso avviato dal Comune di Venezia assieme ai protagonisti dell'economia solidale veneziana (Progetto Venezia per l'Altraeconomia)."

3.1.1.9 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali all'interno dei DES si comunicano e si promuovono le attività è emerso che tutte le realtà utilizzano approcci diversificati per coinvolgere nuovi "partecipanti" al progetto a seconda che si tratti di consumatori o produttori. Nel caso in cui l'azione comunicativa sia rivolta ai consumatori, la principale forma di divulgazione e conoscenza del progetto e delle filiere è il web, diversi che usa strumenti informatici come: sito internet, newsletter, social network come facebook, creazione di

183 Spinner è il programma della Regione Emilia-Romagna dedicato alle persone ad alta qualificazione per lo sviluppo di idee e progetti innovativi e per la valorizzazione dei talenti, in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese in Emilia-Romagna. Fonte: www.spinner.it

184 Fonte: www.destacum.it

	DIVULGAZIONE PROGETTO PER CONSUMATORI	DIVULGAZIONE PROGETTO PER PRODUTTORI
DES BRESCIA	si (facebook, sito internet)	no
DES PARMENSE	si (newsletter, passaparola)	si (passaparola, telefonate)
DES TACUM	si (sito internet, mailing list, passaparola, eventi (aperitivi), negozi, mensa)	no
DES BRIANZA	si (sito internet)	no
DES ALTO TIRRENO	si (web, passaparola)	si (web, passaparola)
AERES	si (internet, mercati, fiere, soci, flyer, video)	no
FR BIO CANAIS	si (sito internet)	
DESR PASM	si (passaparola, relazioni dirette tramite i GAS, locandine, sito web e social network)	si (passaparola, relazioni dirette tramite visite presso le aziende agricole, volantino con elenco dei produttori bio del PASM, siti internet)

Tabella 5 - Schema della promozione delle attività dei diversi DES intervistati rivolta ai consumatori e ai produttori/trasformatori. Dati forniti da ogni DES intervistato, nostra elaborazione.

video clip. Vengono comunque utilizzate anche altre tipologie di comunicazione come eventi (fiere, mercati, aperitivi, ecc.) creazioni di video o attraverso supporto cartaceo (flyer).

Molto diverso l'approccio per la divulgazione del progetto e soprattutto per l'adesione alle varie filiere da parte dei produttori e trasformatori. In questo caso il passaparola e il contatto diretto, principalmente tramite visita in azienda o via telefono sono i due strumenti comunicativi più utilizzati. In ogni caso il sito internet è una fonte di informazione rivolta a tutti.

Ulteriore osservazione da fare, emersa dall'analisi delle risposte, è che in generale si osserva un maggior sforzo da parte dei DES nella divulgazione del progetto verso il target "consumatori", rispetto a quello di "produttori".

3.1.1.10 GESTIONE DEI DISTRETTI

Guardando a come si organizzano operativamente i distretti si riscontra, al contrario della uniformità nella scelta giuridica, percorsi notevolmente diversi.

In particolare questa forma di organizzazione si basa su incontri, riunioni, manifestazioni, rapporti con i soci e soprattutto nella organizzazione e gestione della o delle filiere, che variano molto da distretto a distretto e che sono espressione delle realtà già presenti sul territorio. Il fatto che i tempi di realizzazione siano così disomogenei potrebbe derivare dal tempo e dalla disponibilità dei diversi attori che concretamente operano per il DES in forma volontaria.. Come detto, tutte le realtà intervistate sono formalmente delle associazioni, pertanto tutte si sono dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto dove sono indicati gli organi di lavoro dell'associazione e le loro funzioni. Questi documenti sono pubblicati sui siti internet di ogni distretto/associazione. Il DES Parmense ci ha fornito, tramite il questionario, uno schema su come è strutturato e come vengono organizzati i diversi compiti operativi, che riportiamo: "il funzionamento dell'associazione avviene attraverso tre momenti: l'Assemblea, il Consiglio e i Tavoli di lavoro (e la segreteria del Consiglio che rende operativi i mandati del Consiglio):

- L'Assemblea è l'organo principale dell'Associazione (art. 7 Statuto dell'Associazione).
- Il Consiglio "coordina i programmi stabiliti dall'Assemblea" (dallo statuto dell'Associazione), riceve e valuta proposte e indicazioni che emergono dai tavoli di lavoro, valuta l'ingresso di nuovi soci nell'Associazione e l'ingresso di nuovi soggetti nel DES. La partecipazione alle riunioni del Consiglio è aperta a tutti i soci dell'Associazione.
- I tavoli di lavoro hanno la funzione di lavorare sui prodotti e sui progetti. Nei tavoli, i cui referenti sono soci individuati dall'Associazione, vengono convocati tutti i portatori d'interesse: "Ad essi potranno partecipare tutti i soggetti interessati senza necessità di divenire soci dell'Associazione" (Come definito dalla Statuto del DES Parmense).

L'adesione all'Associazione non significa necessariamente partecipazione agli scambi economici che avvengono all'interno del DES e viceversa partecipare al mercato del DES non significa aderire all'Associazione. Inoltre il tavolo raccoglie partenariati e supporti per la promozione del distretto. L'Associazione vede il supporto organizzativo di Forum Solidarietà, Centro Servizi per il Volontariato di Parma. "C'è inoltre da dire che tutti i DES intervistati si sono prefissi di riuscire a strutturare più filiere corte solidali, orizzontali e verticali, in modo da poter dar vita ad una vera e propria rete di prodotti e servizi solidali. Nella maggioranza dei DES intervistati sono già attive una o più filiere corte. mentre nei dei distretti come il DES Brescia, il DES Alto Tirreno e l'AERES, in cui non sono ancora partite delle filiere, è stato dichiarato che queste sono in fase di organizzazione.

3.1.2 LE FILIERE

Uno degli obiettivi dei DES è quello di lavorare nella promozione di filiere locali sia nel settore agroalimentare sia in altri settori come quello energetico, dell'istruzione, del turismo, delle comunicazioni. Il tema delle filiere, già trattato ampiamente nel capitolo 2, è centrale nella filosofia dei DES.

Le filiere attive sono principalmente legate all'agricoltura e ai prodotti alimentari, ma in alcuni casi si tratta anche filiere dell'energia, dell'artigianato, o di altri servizi. Le filiere di cui siamo venuti a conoscenza tramite questionario, o tramite l'analisi dei patti che ci hanno fornito gli intervistati sono 10 (Tabella 6).

Guardando alle filiere si può notare come il DES Brianza oltre a diverse filiere legate all'agricoltura come la filiera del pane denominata "spiga e madia", il frutteto condiviso, la filiera "pedagogie della terra" per la distribuzione dei prodotti di alcune aziende agricole, "reciproco" a sostegno delle aziende bio locali, ha fatto partire i progetti: "un sorriso per tutti" regolamentato da un patto solidale per fornire prestazioni odontoiatriche, "fotogas" per l'acquisto collettivo di pannelli fotovoltaici, "Professionisti Solidali il lavoro giusto, al prezzo giusto" una filiera corta tra professionalità di diverso tipo e clienti, ecc.

Il DES Parco Agricolo Sud Milano ha invece attivato una filiera di ortaggi, a cui si sono poi aggiunte frutta, formaggio, pane e carne. Tale filiera è regolamentata sulla base di un accordo verbale e non scritto. Similmente a quanto fanno i DES Brescia e Alto Tirreno, i GAS che si rapportano con il DES Parco Agricolo Sud Milano si organizzano per prevedere il quantitativo di prodotto che verrà ordinato in un determinato periodo e formalizzano l'ordine. Il DES Parco Agricolo Sud Milano ha però strutturato questo rapporto produttori/consumatori, facendo seguire a una riunione delle cinque aziende agricole coinvolte nella filiera, il fatto di concordare il tipo di semine, condividendo successivamente anche con i GAS partecipanti (una ventina) le scelte e le motivazioni. I GAS quindi hanno preordinato le quantità. Tale accordo però, nella sua forma e numero di attori iniziali, ha funzionato il primo anno; successivamente la filiera è continuata, ma per problemi legati in primo luogo alla logistica, "l'accordo, nella sua forma e numero di attori iniziali è saltato".

Ogni filiera è organizzata in maniera differente, variando il numero di consumatori, produttori, trasformatori, artigiani, fornitori coinvolti in ogni singola filiera.

I consumatori coinvolti sono dell'ordine delle centinaia per DES, ma anche in questo caso, ad eccezione del DES Parmense che ha dichiarato di avere precisamente 337 consumatori coinvolti nella filiera "Piccola distribuzione organizzata di prodotti locali e ortofrutta di stagione"; gli altri DES intervistati hanno fornito una stima del numero di consumatori. (Tabella 6).

Per quanto riguarda le filiere si possono individuare due differenti modalità di organizzazione e strutturazione delle stesse: la prima (DES Parmense e DES Tacum) in cui è stato avviato un sistema di distribuzione organizzata nella forma di una cooperativa (DO) in cui sono stati coinvolti un ampio numero di produttori (dell'ordine delle decine) a diverso indirizzo pro-

duttivo (orticolo, caseario, cerealicolo, ecc.), e i prodotti vengono consegnati ai consumatori; la seconda che è stata scelta dal DES Brianza e dal DES Parco Agricolo Sud Milano, in cui sono state attivate singole filiere (rispettivamente della farina e del pane e degli ortaggi), le quali vedono coinvolti solamente gli agricoltori che forniscono quel determinato prodotto (frumento o ortaggi); pertanto il numero di produttori coinvolti sono in numero minore: 3 per la filiera Spiga e madia e 5 per la filiera degli ortaggi.

La gestione fiscale delle filiere presenta molte differenze che dipendono dal tipo di patto e dalla disponibilità dei produttori. In alcuni casi (DES Brianza) la parte fiscale infatti, viene gestita dagli stessi agricoltori (o più in generale dai produttori/fornitori) in alcuni casi è l'associazione del DES che fornisce un supporto in questo senso (DES Tacum), in altri ancora è una cooperativa (DES Parmense). Prendendo in considerazione il DES Brianza per la filiera "Spiga e Madia" una filiera corta solidale di produzione e d'acquisto di frumento, farina e

	DES PARMENSE	DES TACUM	DES BRIANZA	DESR PASM
FILIERE PROMOSSE DAI DES	Piccola distribuzione organizzata di prodotti locali e ortofrutta di stagione	Distribuzione organizzata di prodotti dell'ES	Spiga e madia	Produzione orticola biologica
N. CONSUMATORI COINVOLTI NELLE FILIERE	337	150 c.a.	22 gas (in totale 600 famiglie c.a.)	20 GAS (con c.a. 20-30 famiglie ciascuno)
N. PRODUTTORI COINVOLTI NELLE FILIERE	21	20 c.a.	3	5
N. TRASFORMATORI COINVOLTI NELLE FILIERE	1	n.d. (alcuni dei produttori agricoli trasformano i loro prodotti, oppure sono aziende di trasformazione che però non utilizzano la materia prima dei produttori aderenti al progetto)	1 mugnaio e 5 panettieri	0
N. ALTRE TIPOLOGIE DI ATTORI COINVOLTI NELLE FILIERE	1 (cooperativa sociale che si occupa della distribuzione e della gestione fiscale)	n.d. (sono artigiani che partecipano solo in alcune occasioni)	1 (concessionario del terreno)	0

Tabella 6 - Numero di consumatori, produttori, trasformatori e altre tipologie di attori afferenti alle filiere corte solidali dei DES intervistati. Dati forniti da ogni DES intervistato, nostra elaborazione.

pane, possiamo vedere che la filiera coinvolge oltre al DES, un agricoltore per la produzione di frumento, una famiglia che ha lasciato in gestione allo stesso il terreno, un molitore, alcuni panificatori e ovviamente i consumatori. L'agricoltore gestisce gli aspetti relativi alla produzione di frumento, lo stoccaggio del prodotto e il trasporto e consegna al mulino dove il frumento viene trasformato in farina. Successivamente lo stesso agricoltore riporta parte della farina prodotta allo spaccio dell'azienda agricola per la vendita diretta, e vende l'altra parte di farina ai panificatori per la produzione di pane. I consumatori pagheranno poi il dovuto al panettiere per l'acquisto del pane. Due sono fundamentalmente gli aspetti pratici che differenziano questa filiera (solidale) da una filiera "tradizionale": a) il prezzo è fissato in accordo con i consumatori sulla base delle spese affrontate da produttore, mol-

tore e panificatori e b) vi è un patto di pre-acquisto, per cui, in questo caso, i consumatori assicurano che acquisteranno almeno 8000 kg di pane nell'anno, pari a 170 kg di pane alla settimana per 45 settimane. La consegna è prevista su tre turni settimanali di circa 60 kg al turno.

Il DES Tacum ha invece scelto di dare un supporto diretto per la gestione della parte fiscale della filiera, infatti è lo stesso DES (l'associazione) a pagare le fatture di acquisto dei prodotti e, attraverso la cooperativa DES Tacum gestisce la Distribuzione Organizzata, occupandosi delle consegne. Il prezzo di vendita dei prodotti, secondo il "Contratto di corresponsabilità" viene proposto dai produttori, sulla base del principio di trasparenza, ed è previsto anche il parere di un tecnico, che fornisce una valutazione dei prezzi proposti, al fine di dare ai consumatori un parere esterno e di aiutarli a comprendere le diverse voci di spesa.

Nella filiera organizzata nell'ambito del DES Parmense, che come abbiamo detto è strutturata similmente alla filiera gestita dal DES Tacum, è invece una cooperativa sociale che si prende carico di acquistare i prodotti e di organizzarne la distribuzione e vendita ai consumatori.

3.1.3 I PATTI

Tutte le filiere prese in esame durante l'indagine conoscitiva sono regolamentate da patti. Il patto è lo strumento necessario per potere gestire efficacemente la filiera ed in particolare le relazioni e le dinamiche economiche tra il DES, i produttori, i trasformatori e i consumatori, che sono portatori di specifici interessi e visioni diverse della filiera, del concetto di qualità dei prodotti, di sostenibilità dell'iniziativa e delle sue finalità, del valore economico e sociale dei prodotti. Anche nel caso specifico di "filiera solidali", i patti possono definirsi accordi o convenzioni condivisi tra le parti direttamente interessate dal progetto. Consumatori, produttori, distributori, proprietari dei terreni, si impegnano reciprocamente ad "accordarsi fiducia" per realizzare filiere corte e, generalmente, a parziale condivisione sia dei rischi d'impresa che degli utili; si parla infatti di "patti solidali", "patti di collaborazione" o "patti di corresponsabilità"¹⁸⁵.

Per la creazione di un patto risulta importante seguire un percorso logico che accompagni la prima idea progettuale fino alla sua realizzazione. Un percorso partecipato, affinché sia garantita l'espressione di tutte le personalità aderenti e di tutte le potenzialità del progetto, e al contempo di procedere in modo rigoroso nella valutazione della fattibilità del progetto, di creare tutte le condizioni affinché esso possa attuarsi nel tempo senza troppe difficoltà, possa integrarsi con le altre iniziative sul territorio e possa essere riproposto come *format* per l'attivazione di altre filiere corte.

185 Nel capitolo precedente abbiamo analizzato e definito le diverse forme di "patti" avvalorandoci del parere di giuristi e della normativa vigente.

Pertanto, prima della stesura definitiva di un patto, secondo quanto emerso dall'indagine svolta, il percorso seguito dai diversi gruppi intervistati, è stato quello di determinare *ex ante* criteri chiari che definissero meccanismi di produzione, controllo, definizione dei prezzi, distribuzione e, più in generale, di un linguaggio adeguato e condiviso¹⁸⁶.

Soggetto promotore	patto
DES Brianza	Cambia banda
	FotoGas
	Co-Energia
	Spiga e Madia
DES Tacum	Contratto di corresponsabilità
DES Parmense	PDO di prodotti locali e ortofrutta di stagione. <i>Participatory Guarantee System (PGS)</i>
Azienda agricola CANAIS	Adotta un alveare bio
Società Agricola Samsa Paolo e C. s.s.	Stretta di mano allevatore consumatore
Galline felici	Sbarchi in piazza (patto di transizione)
Ass. Biorekk - GAES di Villasanta (MB)	Adesso pasta!

Tabella 7 - Patti stipulati tra produttori e consumatori nell'ambito di filiere corte solidali. Dati forniti dai soggetti intervistati, nostra elaborazione.

186 Cfr. Atti del convegno "Le filiere corte nella nuova dinamica città/campagna", 29 maggio 2013, Roma. Fonte: www.cursa.it

Come detto in precedenza, in aggiunta ai questionari, è stato chiesto agli intervistati di fornire i patti che regolamentano le diverse filiere da loro attivate. Non in tutti i casi è stato possibile collezionare tali patti, in quanto questi talvolta sono degli accordi di tipo verbale, basati sulla fiducia reciproca tra produttori e consumatori. È il caso del DES Brescia, del DES Alto Tirreno e del DES Parco Agricolo Sud Milano. Il DES Brianza, il DES Parmense e il DES Tacum si sono invece dotati di un patto scritto per le rispettive filiere. Abbiamo inoltre raccolto i patti "solidali" scritti di altre realtà: due aziende agricole del Friuli Venezia Giulia, un Consorzio siciliano e di un GAS in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Biorekk di Padova¹⁸⁷.

In totale sono stati analizzati 10 patti tra produttori e consumatori, schematizzati nella Tabella 2. Come si nota dallo schema, sei patti sono legati a filiere nate nell'ambito dei DES Brianza, DES Tacum, DES Parmense che sostanzialmente hanno avuto il ruolo di promotori delle filiere e si potrebbe dire di catalizzatori delle stesse, facendo incontrare gli interessi dei produttori con quello dei consumatori. Altri due dei 10 patti analizzati, "Adotta un alveare bio" e "Stretta di mano allevatore consumatore", sono stati pensati e creati direttamente dalle aziende agricole, sono le stesse a proporre il patto ai consumatori. I patti "Sbarchi in piazza" e "Adesso pasta!" sono nati dall'iniziativa rispettivamente di un Consorzio siciliano e di un GAS lombardo in collaborazione con un'associazione legata anch'essa al mondo dell'economia solidale.

Il codice civile dedica numerose norme ai contratti in generale (artt. 1321 ss. cod. civ.). L'art. 1325 cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma.

Tuttavia il contratto è "fondamentale strumento di esplicazione della libertà"¹⁸⁸ o più precisamente "dell'autonomia dei privati". È lo stesso codice civile che all'art. 1322 ci fornisce una spiegazione della nozione di "autonomia". La disposizione stabilisce che a) le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto (mantenendosi nei limiti imposti dalla legge) e b) esse possono attenersi ad un tipo contrattuale (un modello) di contratto con caratteristiche ben precise (come indicati nel codice civile al Titolo III del libro IV), oppure costituire un contratto "atipico"¹⁸⁹, avente cioè le caratteristiche confacenti alle specifiche esigenze.

E' importante inoltre sottolineare che spesso i termini "contratto", "accordo" e "patto" sono utilizzati come sinonimi, ma la legge "utilizza il termine "patto" di solito per alludere ad un accordo accessorio o parziale rispetto ad un più ampio regolamento di interessi"¹⁹⁰.

187 Fonte: www.biorekk.org

188 Si veda F. Anelli, C. Granelli, "Il contratto", in *Manuale di diritto privato*, ed. Giuffrè, 2011.

189 Sempre all'art 1322, comma 2 del cod. civ. si stabilisce che i contratti atipici sono validi ed efficaci, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

190 Si veda F. Anelli, C. Granelli, *ibidem*.

I patti solidali scritti e analizzati (Tabella 5) sono tutti strutturati in forma di scrittura privata e non seguono uno schema preciso. Pertanto potrebbero essere classificati come contratti atipici, costruiti sulla base delle esigenze delle parti e sul tipo di filiera che si propongono di regolamentare. Vengono denominati patti anche se hanno la funzione di veri e propri contratti.

Per dare una descrizione molto generica dei patti analizzati, questi, sia che siano di tipo verbale che scritto, contengono le modalità produttive, il tipo di fornitura, eventualmente il prezzo. L'approccio usato per la fissazione preventiva delle caratteristiche del patto è quello partecipativo.

Per alcune filiere legate all'agricoltura viene richiesto per esempio di fissare un preciso disciplinare di produzione che nella maggioranza dei casi è rappresentato dal metodo biologico, oppure dai Sistemi di Garanzia Partecipata (SGP)¹⁹¹. In altri casi il metodo di coltivazione viene legato anche all'aspetto economico per cui l'approccio deciso segue le linee della *Community Supported Agriculture (CSA)*¹⁹². Altre volte viene solamente fissato il prezzo del prodotto finale sulla base dei costi sostenuti dai produttori, che condividono tutti i processi di produzione e i loro costi, rendendo trasparente il percorso della produzione. In alcuni casi viene fatto un discorso di tipo solidaristico nei confronti di produttori o consumatori che si trovano in situazioni svantaggiate rispetto agli altri "partecipanti" del patto. Pertanto, come nel caso del DES Parmense, agli agricoltori delle zone montane viene riconosciuto un prezzo di vendita dei loro prodotti superiore rispetto ai prodotti provenienti dalle aziende di pianura. Mentre nel caso del DES Tacum, alcune famiglie si fanno carico della spesa per le famiglie con difficoltà economiche.

Proporre un confronto e fare una sintesi con le caratteristiche comuni dei 10 patti analizzati risulta abbastanza complicato, in quanto, sebbene siano tutte scritture private, queste come detto non seguono un tipo contrattuale, bensì sono contratti atipici, costituiti di volta in volta per ogni singola filiera senza seguire uno schema prefissato, un modello condiviso da tutti gli operatori dell'ES, unico in tutti i casi di regolamentazione di filiere solidali. Pertanto per riuscire a dare un quadro sintetico e di facile lettura, i patti sono stati suddivisi in sottogruppi più omogenei per facilitarne il confronto e delineare delle caratteristiche comuni. I sottogruppi creati sono tre, ripartiti nel seguente modo:

1. Gruppo 1, comprende i patti:
 - a. "Spiga e mada" promosso dal DES Brianza;
 - b. "Adesso pasta!" promosso dal GAES di Villasanta (MB) e dall'Associazione Biorekk;
 - c. Sistema di garanzia partecipata (SGP) promosso dal DES parmense;
 - d. "Contratto di corresponsabilità" promosso dal DES Tacum del piacentino.

191 Per la spiegazione degli SGP si rinvia al paragrafo successivo.

192 Per la spiegazione dei CSA si rinvia al paragrafo successivo.

2. Gruppo 2, comprende i patti:
 - a. "adotta un alveare bio" promosso dall'Azienda agricola biologica CANAIS;
 - b. "Stretta di mano allevatore consumatore" promosso dalla Società Agricola Samsa Paolo e C. s.s.
3. Gruppo 3, comprende i patti, tutti promossi dal DES Brianza:
 - a. "Cambia banda";
 - b. "Co-Energia";
 - c. "Foto-Gas".

Il patto di transizione relativo al progetto "Sbarchi in piazza" promosso dal Consorzio siciliano Le Galline Felici, non è stato incluso in nessuno dei tre gruppi in quanto è ancora in forma di proposta di patto.

Gruppo 1. In questo gruppo sono stati riuniti tutti i patti relativi a filiere agroalimentari promosse da DES: filiere del grano ("Spiga e madia" e "Adesso pasta!"), filiere degli ortaggi (SGP) o, nel caso del DES Tacum diverse filiere con lo scopo di avere una rosa di prodotti ampia da offrire ai consumatori, tutte regolamentate da un "contratto di corresponsabilità".

3.1.3.1 ATTORI DEL PATTO

Nel caso del patto "Spiga e madia" il patto è stato stipulato fra il produttore (in questo progetto è coinvolto solo un produttore), il DES Brianza e una famiglia che mette a disposizione del produttore un terreno di sua proprietà. Non rientrano nel patto i consumatori, per i quali è previsto un "patto di pre-acquisto" e la successiva stipula di "contratti di prenotazione" per ogni singolo consumatore o gruppo d'acquisto.

Nei patti stipulati negli altri tre casi ("Adesso pasta!", SGP e "Contratto di corresponsabilità"), dove gli attori sono i produttori e i consumatori, rappresentati dal singolo consumatore o dai GAS. I Distretti in questo caso svolgono il ruolo di verifica o di direttivo, ma non rientrano nel patto scritto.

3.1.3.2 DURATA DEL PATTO

Tutti e quattro i patti presi qui in esame hanno una durata di un anno solare.

3.1.3.3 CONDIVISIONE DELLE SPESE E DEI RISCHI

Una delle caratteristiche dei patti solidali, che li distingue da una scrittura privata usuale è la presenza, all'interno del patto di una sezione dedicata alla esplicitazione della condivisione dei rischi e delle spese. Anche in questo caso le formule e le modalità di condivisione

sono molto diverse da caso a caso. Per esempio nel patto "Spiga e madia" la condivisione delle spese e la partecipazione al rischio viene espressa come quota parte da accantonare in un Fondo comune gestito dal DES che funge da garante. Nel patto citato si legge che gli attori si impegnano a: "sostenere, attraverso le transazioni economiche implicate, il sostegno del Fondo di Solidarietà e Sviluppo di DESBRI, destinando l'1% del canone di affitto; l'1% del prezzo concordato ed indicato nel Progetto in carico al produttore, e l'1% in carico ai consumatori"¹⁹³. Inoltre tutte le parti si impegnano a promuovere i prodotti "secondo le modalità ed i prezzi indicati" dal produttore.

Anche nel patto "Adesso pasta!" è prevista un'auto tassazione da parte degli attori (produttori e consumatori) pari all'1% del profitto o della spesa effettuata. In aggiunta i consumatori, in questo caso il GAS e non i singoli, si impegnano ad acquistare una quantità minima di prodotto nell'arco dell'anno, a "versare al momento della stipula dell'accordo un importo pari al 20% degli acquisti previsti come caparra confirmatoria a garanzia dell'impegno"¹⁹⁴. Sono fissate inoltre le modalità di pagamento, le tempistiche e le quantità minime di prodotto per l'ordine.

Nell' SGP promosso dal DES parmense, non sono esplicitate le modalità per attuare una condivisione delle spese e del rischio, ma viene usata una formula generica che sottintende che nel caso di necessità tutti gli attori condivideranno spese e lavoro, infatti si legge: "La partecipazione al Sistema di Garanzia Partecipata vincola i partecipanti ai seguenti impegni:

- la tensione verso i principi di sostenibilità ecologica, dei principi di valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, dei principi di giustizia e di sostenibilità sociale sottoscritti con l'adesione; (...)"¹⁹⁵.

Infine nel caso del patto di corresponsabilità del DES Tacum è prevista un formula un po' diversa, infatti viene richiesto al consumatore, ove possibile, di "dedicare la forza lavoro di un suo componente per 2 giorni all'anno ad una delle aziende DES"¹⁹⁶.

3.1.3.4 MODALITÀ DI PRODUZIONE E PREZZO DI VENDITA

Con i patti solidali, anche i produttori, dal lato loro, sono chiamati ad impegnarsi per valorizzare la dimensione locale e delle relazioni. Anche in questo caso nei patti analizzati troviamo una sezione dedicata a descrivere le modalità di produzione e l'attuazione della fissazione del prezzo trasparente.

.....

- 193 Patto di collaborazione ed economia solidale, progetto "Spiga e Madia" per una sperimentazione di filiera corta, locale, solidale, trasparente.
- 194 Patto di economia solidale, progetto "ADESSO PASTA!"
- 195 Progetto Sistema di Garanzia Partecipata (PGS) del Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense.
- 196 Contratto di corresponsabilità DES Tacum Piacenza.

Ad esempio, nel patto "Spiga e mada" viene richiesto che la produzione sia biologica (certificata), che venga comunicata "ogni modificazione delle caratteristiche dei prodotti, tale da incidere con effetto sostanziale sulle qualità, quantità o sul costo dei medesimi" e che la fissazione del prezzo sia trasparente. Questo significa che i produttori sono tenuti ad elencare le spese di produzione a cui vanno incontro e sulla base delle stesse viene formulato il prezzo di vendita.

Negli altri patti ritroviamo lo stesso ragionamento e, nel caso dei patti stipulati nell'ambito del DES parmense e del DES Tacum, i dettami di produzione sono ancora più specifici. Il DES parmense richiama esplicitamente il Sistema di Garanzia Partecipata così come inteso dall'*International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM), che definisce i SGP "(...) sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale. La certificazione dei produttori prevede la partecipazione attiva delle parti interessate (*stakeholders*) ed è costruita basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze"¹⁹⁷. I Sistemi di Garanzia Partecipata sono sistemi di verifica alternativi e complementari alla certificazione "classica" di terza parte, quella cioè che si avvale di un ente certificatore terzo¹⁹⁸. Come gli enti certificatori di parte terza, i SGP hanno lo scopo di offrire una garanzia credibile al consumatore che cerca prodotti biologici. La differenza è nel metodo: nei SGP è richiesta la partecipazione diretta dei produttori, consumatori ed altri parti interessate nei processi di verifica, che svolgono quindi il compito dell'ente certificatore¹⁹⁹. Questo coinvolgimento è realistico e praticabile dato che i SGP sono verosimilmente adatti a piccoli produttori e a mercati locali o vendita diretta. I costi della partecipazione sono bassi e principalmente prendono la forma di impegno volontario di tempo piuttosto che di spesa economica. Inoltre la documentazione cartacea è ridotta al minimo, rendendo il sistema più accessibile ai piccoli operatori. Nel caso del progetto SGP del DES Parmense la partecipazione al Sistema di Garanzia Partecipata vincola i partecipanti ai seguenti impegni:

- la tensione verso i principi di sostenibilità ecologica, dei principi di valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, dei principi di giustizia e di sostenibilità sociale sottoscritti con l'adesione;
- la redazione e l'aggiornamento annuale della scheda-produttore;
- la disponibilità a partecipare agli incontri di lavoro del percorso PGS;
- la disponibilità a ricevere visite aziendali;
- la disponibilità a partecipare ad almeno 2 visite, nell'arco di un anno, presso i pro-

197 Fonte: www.ifoam.bio. La definizione originale è la seguente: "*Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange.*" La traduzione riportata nel testo è stata presa dal sito: des.desbri.org.

198 Cfr. G.Sacchi, C. Zanasi, M. Canavari, "Modelli alternativi di garanzia della qualità dei prodotti biologici alla luce della teoria delle convenzioni", in *Rivista di economia agro-alimentare*, n. 3-2011.

199 Cfr. D. Gambelli, F. Solfanelli, R. Zanolì, "Un sistema di certificazione *risk-based* per i controlli in agricoltura biologica: un'applicazione tramite *Bayesian networks*", in *Rivista di economia agro-alimentare*, n. 3-2011.

duttori affini;
· la disponibilità a partecipare a momenti di confronto e formazione.
La verifica della partecipazione al percorso viene formalizzata dal Gruppo PGS del DES parmense.

All'interno del "Contratto di corresponsabilità" del DES Tacum non viene fatta esplicita adesione al sistema SGP come definito dall'IFOAM, ma i principi su cui si basa il contratto sono i medesimi e il contratto prevede un disciplinare di autocontrollo delle produzioni e la presenza di un comitato di controllo composta da due consumatori, un produttore, un delegato slow food e un delegato della Facoltà di agraria.

Prima di arrivare alla sottoscrizione del patto, vi è un lungo lavoro di progettazione, ma soprattutto di costruzione di relazioni e occasioni di confronto e partecipazione tra tutti gli attori coinvolti. Il DES Parmense, ad esempio, ci ha fornito uno schema delle tappe che si sono susseguite e che hanno portato al patto finale:

1. Fase Progettuale (da febbraio ad agosto 2012). E' stata una fase che ha richiesto un grande lavoro di rete tra i produttori, cooperative sociali e il tavolo di lavoro del DES, alternando incontri ogni 20 giorni. Questi incontri molto partecipati, hanno portato a:

- Consolidare un gruppo dei produttori di ortaggi locali.
- Condividere un prezzo comune e trasparente: giusto per i produttori ed equo per i consumatori.
- Stabilire i prodotti da inserire nelle cassette e nel listino.
- Stabilire i criteri di selezione tra i prodotti di ciascun produttore (in primis vengono privilegiati i produttori locali, poi i produttori di medie dimensione in copertura).
- Stabilire e analizzare un prezzo finale.
- Stabilire un rimborso spese per i produttori.

2. Fase Sperimentale (da settembre a novembre 2012).

Il progetto ha visto una fase sperimentale in cui è partita la distribuzione di cassette di verdura. Il punto distributivo individuato si è rilevato strategico per il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza. Ogni giovedì durante la distribuzione erano presenti la metà dei produttori della rete che vendevano direttamente i loro prodotti: assicurando così la conoscenza tra cittadini e produttori e rispondendo ai passanti che volevano acquistare direttamente. Durante questa fase si è lavorato su due temi:

- Promozione del progetto. Già durante questa fase il progetto è stato promosso alla cittadinanza, attraverso incontri mirati di presentazione per esempio presso le cooperative del consorzio di solidarietà Sociale, la Festa multiculturale di Collecchio, Festequa e durante incontri organizzati dai GAS.
- Inserimento di produttori locali di frutta e prodotti trasformati (pasta, farina, succhi, marmellate...). E' stata allargata la rete dei produttori locali, inserendo

anche prodotti trasformati.

3. Fase di avvio (da dicembre 2012 in poi).

A seguito della fase sperimentale, è stato concordato con i produttori e i GAS di proseguire con il progetto, con l'inserimento in modo più massiccio di produttori più consolidati che partecipano a Rete Bio, una rete nazionale di aziende agricole. Durante questa fase si è lavorato in particolare su due temi:

- Maggiore promozione del progetto alla cittadinanza.
- Analisi e verifica della fase sperimentale attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione del progetto a tutti i partecipanti al progetto.

Gruppo 2. In questo gruppo sono stati riuniti i patti creati e promossi da delle aziende agricole. I patti presi in esame sono stati nominati "Adotta un alveare bio" e "Stretta di mano allevatore consumatore". In entrambi i casi il patto viene stipulato dall'azienda direttamente con il consumatore (categoria che include il singolo individuo, la famiglia, il gruppo d'acquisto o la scuola).

La durata del patto corrisponde al ciclo di produzione ("Adotta un alveare bio") o al ciclo di vita dell'animale concordato preventivamente fra le parti ("Stretta di mano allevatore consumatore"). In entrambi i casi la partecipazione del rischio d'impresa viene richiesta attraverso pagamenti anticipati. Mentre viene fatta leva sull'importanza del metodo di allevamento per la cura degli animali e la salvaguardia del territorio e quindi sul contributo che i consumatori possono dare all'ambiente e al territorio, in questo caso adottando una famiglia di api o un vitello d'allevamento. Vi è poi la possibilità di poter visitare il "proprio" alveare o vitello e partecipare agli eventi creati dalle stesse aziende con lo scopo di far entrare ancor più in contatto il consumatore con il mondo rurale e con la vita dell'azienda, favorendo la creazione di un rapporto diretto fra produttore e consumatore ed instaurando così un rapporto di fiducia reciproca. Anche se nei due patti presi in esame non viene fatto esplicito riferimento, il tipo di approccio usato dalle aziende agricole intervistate si rifà al modello CSA²⁰⁰.

Ritornando ai patti "Adotta un alveare bio" e "Stretta di mano allevatore consumatore", le modalità di produzione sono comunque garantite dalla certificazione biologica a cui le

200 I sistemi o modelli CSA vengono anche chiamati "reti alimentari alternative" (L. Charles, 2011). Non esiste un'unica definizione che descriva il CSA (J. Hayden, D. Buck, 2012), in letteratura troviamo ad esempio definizioni molto generiche, che descrivono il CSA come "Local Solidarity Partnerships between Producers and Consumers" (L. Charles, 2011) (o più specifiche, come la definizione fornita dalla Soil Association che promuove e supporta il modello CSA: "A partnership between farmers and consumers where the responsibilities and rewards of farming are shared." (www.soilassociation.org)). Al di là della definizione, il modello CSA è spinto da valori e principi che abbracciano il sociale, l'economia e l'ambiente, ma anche le relazioni, la cooperazione, la responsabilità condivisa (L. Charles, 2011). Uno studio interessante (W. Chen, 2013), sulla base di interviste fatte a consumatori che aderiscono al CSA, ha messo in luce come questo modello comporta valori positivi. Questi valori sono stati sintetizzati in 1. qualità dei prodotti, 2. salute, 3. valori educativi per i bambini, 4. valori emozionali, 5. valori sociali.

aziende si sottopongono e il prezzo di vendita viene definito arbitrariamente dalle aziende stesse. Nel caso del patto "Stretta di mano allevatore consumatore", la spesa totale viene scorporata nelle diverse voci di spesa.

Gruppo 3. In questo gruppo sono stati riuniti i tre patti, promossi dal DES Brianza, che riguardano filiere corte solidali legate al settore delle energie rinnovabili (Co-energia e Foto-Gas) e alla banda larga (Cambia banda). Anche in questi casi ritroviamo alcune delle caratteristiche che distinguono un contratto classico da uno solidale. Ad esempio nel patto - sottoscritto da tutti gli attori - relativo al progetto Foto-Gas vi è l'elenco delle motivazioni che animano il progetto: motivazioni ambientali, in termini di riduzione dell'impatto ambientale; economiche, riduzione delle spese per famiglia; di metodo, si parla di lavoro di gruppo, di privilegiare la cooperazione al posto della competizione, contaminazione del mondo profit con quello della solidarietà sociale, condivisione di idee ed esperienze per una crescita culturale diffusa. Ma anche motivazioni legate alla solidarietà, concretizzata con l'impegno da parte del produttore ad integrare lavorativamente soggetti svantaggiati e da parte di produttori e consumatori a sostenere economicamente il Fondo di solidarietà del DES Brianza che ha lo scopo di sostenere altre iniziative di economia solidale sul territorio. Ed infine motivazioni legate alla tutela del lavoro in equità e sicurezza, alla legalità e alla trasparenza, attraverso per esempio prezzi trasparenti definiti in accordo tra le parti.

Nel patto sono inoltre contenuti gli impegni che ogni tipologia di attore (produttori, consumatori, DES) dovrà prendersi basati sulle motivazioni prima elencate.

Sulla stessa linea anche gli altri due patti denominati "Co-energia" e "Cambia banda".

CONCLUSIONI

L'affermazione di un sistema alimentare globalizzato e la nascita dell'*agribusiness* ha allontanato i luoghi di produzione da quelli di consumo²⁰¹. Contestualmente la grande distribuzione ha acquisito sempre maggior peso e potere decisionale, influenzando pesantemente con le proprie decisioni gli agricoltori, ma anche la libertà di scelta dei consumatori²⁰². Anche se in tempi di crisi economica i prezzi bassi sono un argomento difficilmente attaccabile, molti consumatori tendono a mettere in discussione il sistema appena descritto, riconoscendo che ogni prodotto ha un valore²⁰³ (che spesso si discosta dal prezzo effettivo di vendita), derivato dal lavoro fatto a monte e dall'energia consumata per produrlo, dalla sua qualità e etica. Anche la FAO nel 2011 ha promosso una campagna per sostenere i piccoli coltivatori e la necessità di "riportare la natura dentro l'agricoltura", riconoscendo che il sistema attuale di produzione del cibo si è allontanato dall'ambiente²⁰⁴.

Fra gli obiettivi dell'ES²⁰⁵ vi è anche il riequilibrio dei rapporti commerciali con i produttori penalizzati da un mercato liberale, per realizzare una più equa distribuzione dei guadagni. In tale affermazione può essere letta una sottesa esigenza di giustizia sociale. Il benessere dei soggetti coinvolti significa, al contempo, miglioramento dei benefici sociali ed ambientali. Attraverso l'ES si persegue, dunque, un'idea di collaborazione e "compartecipazione al lavoro e al consumo per il bene della comunità e degli ecosistemi", che si contrappone alla "competizione prevista dal modello dell'economia di mercato" e che presuppone a monte una vera e propria cultura dello sviluppo sociale prima ancora che economico.

Al momento attuale l'ES è in veloce evoluzione e con essa la sperimentazione dei DES sul territorio nazionale che, come discusso, è un fenomeno nato come espressione dell'iniziativa privata, attraverso l'impegno di numerosi gruppi volontari volti a dimostrare la percorribilità di strade alternative all'approccio liberale del mercato.

Anche se i principi dell'ES sono condivisi e promulgati dagli attori che aderiscono all'ES, tale carattere "privato" ha comportato a contrassegnare i DES da elevata multiformità nel modo di operare. Lo si è potuto notare durante l'analisi dei questionari (capitolo 3) sottoposti ai DES nazionali: ogni distretto si organizza in modo differente rispetto agli altri DES, ha dato vita a delle filiere anch'esse strutturate diversamente le une dalle altre, ha promoss-

201 Cfr. F. Roiatti, *La rivoluzione della lattuga. Si può descrivere l'economia con il cibo?* Ed. Egea, 2011.

202 Cfr. J. Bovè, *Proposta di risoluzione B7-0009/2012*, presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7-0021/2012, B7-0675/2011 e B7-0676/2011, a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare (2011/2904(RSP)).

203 Cfr. F. Roiatti, *ibidem*.

204 Si veda FAO "Putting nature back into agriculture". Fonte: www.fao.org

205 AA.VV., *Le colonne dell'economia solidale*, Tavolo RES, 2011. Fonte: <http://retegas.org>

so la redazione dei patti, i quali presentano strutture distinte. Il moltiplicarsi dei soggetti coinvolti e la loro eterogeneità hanno portato alla graduale emersione dell'esigenza di una regolamentazione di settore. Inoltre è emersa l'esigenza di rendere il fenomeno dei DES riconoscibile agli occhi delle persone (consumatori e produttori), delle istituzioni, ma anche del legislatore nella prospettiva di un futuro riconoscimento giuridico.

Di conseguenza, gli attori dell'ES hanno cercato di rispondere all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare elaborando alcune normative²⁰⁶. Anche la strada dell'autoregolamentazione, tipica dei processi nati dal basso, potrebbe però mostrare, nel lungo termine, alcuni limiti, fra i quali quello di una esagerata eterogeneità e di una sovrapposizione di norme. A ciò si aggiunga anche in via ipotetica, la progressiva espansione dei contorni del fenomeno con possibili ripercussioni negative²⁰⁷.

Considerando tali aspetti, il primo obiettivo della tesi, era proprio quello di analizzare il contesto normativo già esistente e di confrontarlo con la realtà dei DES con lo scopo di capire se le norme già in uso potessero essere adatte a regolamentare i DES e le filiere ad essi collegate o se effettivamente vi sia la necessità di creare delle leggi *ex novo*. Pertanto sono state prese in esame le direttive e le norme in materia di distretti sia a livello comunitario (LEADER, regolamento sullo sviluppo rurale n. 1698/2005, poi regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), che nazionale (legge n.317 del 5 ottobre 1991 e D.Lgs. n. 228 del 6 aprile 2001), che regionale (svariate leggi regionali, si veda la Figura 1 a pagina 27 per l'elenco completo ed aggiornato).

La mancanza di una definizione normativa ufficiale di DES poteva far intuire che le norme in uso fossero in difetto verso questa forma di distrettualità. Nonostante le disposizioni in materia di distretti siano svariate e i distretti siano una forma di organizzazione presente in Italia già con lo sviluppo industriale, il presente studio ha palesato che le norme già in uso non sono adatte a regolamentare anche i DES. Il motivo di fondo per cui è necessario istituire direttive nazionali *ad hoc* è che nelle norme già in uso manca completamente la dimensione solidale. Il difetto pertanto è di natura concettuale più che logistica.

La medesima esigenza di una regolamentazione più calzante vi è anche a livello di filiera solidale. In questo caso sono state prese in esame la disciplina comunitaria delle filiere, i contratti di filiera, i contratti di rete, la regolamentazione delle filiere del CEES e la contrattazione di Ctm Altromercato e infine, la legge sui GAS. Nonostante nella dimensione delle filiere vi siano già delle disposizioni di legge nazionali, oltretutto regionali, che fanno riferimento anche all'ES, anche in questo caso sono emerse, durante l'analisi svolta, diversi punti carenti, che portano a dire che sarebbe necessario implementare il quadro giuridico

206 Legge Regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 19; Legge provinciale 17 giugno 2010 della Provincia di Trento; *Proposta di legge regionale: Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia*.

207 Si pensi ad esempio alla possibilità che alcune aziende/imprese siano interessate ad entrare in questo nuovo settore di mercato senza però volerne rispettare le regole e i principi.

nazionale riguardante le filiere solidali, in particolare quelle legate ai DES.

Non è questa la sede adatta a proporre gli strumenti normativi idonei a sopperire tali "lacune" giuridiche. Ma, a parere di chi scrive, una legge quadro che legiferi tutto il fenomeno dell'ES ed in particolare dei DES rischia di essere troppo vincolante, fissando dei criteri identificativi del settore e andando a limitare il carattere dinamico delle iniziative private. Considerando quest'affermazione, alla fase attuale di evoluzione dell'ES e dei DES giocano un ruolo fondamentale i patti²⁰⁸ di filiera e di distretto. Strumenti adatti a far sì che i distretti possano essere realmente operativi, sottoforma di "autonomia collettiva" e "recuperare come bene collettivo l'oggetto stesso della contrattazione e la garanzia di leale ed equilibrata partecipazione al mercato"²⁰⁹.

Il secondo obiettivo è stato quindi quello di verificare quali sono le modalità con le quali si sono attivati patti tra produttori e consumatori nella realtà italiana legata all'ES. Per fare ciò, attraverso l'uso di un questionario proposto via web, sono stati presi in esame dieci diversi patti solidali. Dall'esame svolto è emerso che: tutti i patti solidali sono stati redatti in forma di scrittura privata, ma non seguono uno schema comune. Anche i firmatari del patto non sempre coincidono, a volte infatti i consumatori non sono direttamente coinvolti, a volte è il DES stesso a non rientrare nell'accordo. Compatibilmente con le diversità delle filiere regolamentate, i patti si caratterizzano per avere contenuti simili, soprattutto per quanto riguarda l'ideologia di base (solidarietà, reciprocità, sostenibilità, ...) ma anche a carattere pratico come le modalità di produzione.

Risulta comunque evidente che le filiere solidali, i DES e le reti solidali sono destinati a rimanere un'isola virtuosa se le istituzioni non si faranno carico della loro parte di responsabilità. Pensare di creare un rapporto e una partecipazione diretta dei soggetti coinvolti nello sviluppo dei DES e delle filiere corte solidali con le istituzioni è certamente una possibile soluzione affinché tale progetto possa continuare a svilupparsi nel prossimo futuro.

208 Contratti, come da definizione del codice civile (con riferimento agli articoli 1321 e 1325), che si sostanziano in un "accordo di due o più parti volto a costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico-patrimoniale". Contratti che si connotano per quegli elementi cosiddetti essenziali, tipici del contratto, ovvero: "l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma, ove prescritta dalla legge a pena di nullità".

209 Si veda F. Albisinni, "La nuova OCM ed i contratti agroalimentari", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 1 del 2013.

APPENDICE 1

Questionario conoscitivo **ANAGRAFICA**

Nome e cognome del compilatore:	Fare clic qui per immettere testo.
Ruolo svolto all'interno del DES:	Fare clic qui per immettere testo.
Nome del Distretto:	Fare clic qui per immettere testo.
Luogo (Regione, comune/i):	Fare clic qui per immettere testo.
Numero Province ricadenti all'interno del DES:	Fare clic qui per immettere testo.
Anno di nascita del DES (anno in cui è avvenuto il primo incontro):	Fare clic qui per immettere testo.
Dimensioni DES (descrizione):	Fare clic qui per immettere testo.
Motivazioni della scelta della dimensione:	Scegliere un elemento.
Se "altro" descrivere qui:	Fare clic qui per immettere testo.
Struttura giuridica del Distretto:	Scegliere un elemento.
Se "altro" descrivere qui:	Fare clic qui per immettere testo.
Motivazione della forma giuridica:	Scegliere un elemento.
Adesione alla Rete di Economia Solidale:	Scegliere un elemento.
Numero di persone coinvolte:	Fare clic qui per immettere testo.
Numero di famiglie coinvolte:	Fare clic qui per immettere testo.
Altre tipologie di gruppi coinvolti nel DES (ad esempio GAS, associazioni, ecc.), specificare anche il numero:	Fare clic qui per immettere testo.
Tipologia di produttori coinvolti (agricoltori, artigiani, imprese, società, ecc.) e loro numero:	Fare clic qui per immettere testo.

PERCORSO SEGUITO PER LA STRUTTURAZIONE DEL DES

Tempistiche per la creazione del DES

(dal primo incontro alla formalizzazione del DES

o alla prima attività distrettuale, ad es: creazione di una filiera,

organizzazione di un evento, ecc.):

Fare clic qui per immettere testo.

Istituzioni coinvolte:

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Se "altro" descrivere qui:

Fare clic qui per immettere testo.

Note:

Fare clic qui per immettere testo.

Tipologia delle relazioni

con le diverse istituzioni, descrivere:

Fare clic qui per immettere testo.

Accesso a finanziamenti:

Scegliere un elemento.

Se si quali, elencare:

Fare clic qui per immettere testo.

Divulgazione del progetto

dal punto di vista dei consumatori:

Scegliere un elemento.

Se si quali, elencare

(es: flyer, web, passaparola, ecc.):

Fare clic qui per immettere testo.

Divulgazione del progetto

dal punto di vista dei produttori:

Scegliere un elemento.

Se si quali, elencare

(es: flyer, web, passaparola, ecc.):

Fare clic qui per immettere testo.

ATTIVAZIONE DELLE FILIERE E DEI PATTI

Nome della filiera:

Fare clic qui per immettere testo.

Tipo di filiera, descrivere:

Fare clic qui per immettere testo.

Anno di nascita della filiera

e del patto (accordo):

Fare clic qui per immettere testo.

Numero di produttori coinvolti:

Fare clic qui per immettere testo.

Numero di trasformatori coinvolti:	Fare clic qui per immettere testo.
Numero di consumatori coinvolti:	Fare clic qui per immettere testo.
Numero e descrizioni di eventuali altri attori coinvolti:	Fare clic qui per immettere testo.
Da chi è gestita la parte fiscale?:	Fare clic qui per immettere testo.
Iter per la creazione del progetto, descrizione:	Fare clic qui per immettere testo.
Attivazione del patto: Se sì, tra chi?	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
Qual è la forma del patto? Se "altro", specificare:	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
Motivazione della scelta:	Scegliere un elemento.
L'atto è registrato?	Scegliere un elemento.
Durata del patto: Se "altro", specificare:	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
I produttori coinvolti nel progetto di filiera si collocano all'interno dell'area geografica del DES? Per eventuali note:	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
I trasformatori coinvolti nel progetto di filiera si collocano all'interno dell'area geografica del DES? Per eventuali note:	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
I consumatori coinvolti nel progetto di filiera si collocano all'interno dell'area geografica del DES? Per eventuali note:	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
Nel patto sono fissate le modalità di produzione? Se sì quali sono (es: certificazione biologica, PGS, ICS, ecc):	Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere testo.
Quali sono gli attori del patto?	Fare clic qui per immettere testo.

**Il patto prevede anche
la fissazione del prezzo di vendita?**

Se sì, come viene organizzata la fissazione del prezzo?

(es: asta, proposta dei produttori
e accettazione dei consumatori, ecc.):

Scegliere un elemento.

Fare clic qui per immettere testo.

**Sono previste modalità di prezzo
differenziato in relazione alla
disponibilità economica?**

Se sì descrivere:

Scegliere un elemento.

Fare clic qui per immettere testo.

**Se sono stati fatti più patti,
questi si presentano con la stessa struttura
(es: contratto), o per ogni tipo di accordo
il patto cambia?**

Se il patto cambia specificare perché e come:

Scegliere un elemento.

Fare clic qui per immettere testo.

APPENDICE 2

Proposta di legge regionale

“Promozione e sviluppo dell’Economia solidale del Friuli Venezia Giulia”

Art. 1 – Finalità

1. La Regione sostiene lo sviluppo di un sistema socioeconomico, definito “Economia solidale”, imperniato su comunità locali la cui coesione è basata sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni.

2. La Regione promuove, sia in forma diretta, sia sostenendo i soggetti pubblici e privati, il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e di una cultura di partecipazione su tutto il territorio regionale, come presupposto fondamentale ad uno sviluppo di un’economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell’inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.

3. A tal fine, la Regione sostiene la diffusione delle Buone pratiche di economia solidale e la formazione:

a. di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale;

b. di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socioeconomiche affini, appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi;

c. della federazione di tutti i Distretti, denominandola “Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia”, d’ora in poi “Federazione”.

4. Per lo sviluppo delle forme di economia solidale volte a soddisfare i bisogni delle comunità distrettuali, sovradistrettuali e federali la Regione sostiene lo sviluppo di Filiere di economia solidale.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti della presente legge vengono date le seguenti definizioni:

1. Comunità

Un insieme di persone per le quali la rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, si fonda sui principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell’ambiente. In tal senso le sfere dell’economico e delle funzioni di governo della Comunità fanno parte, sono incorporate nella dinamica dei legami sociali.

2. Economia solidale (d’ora in poi “Ecosol”)

Il sistema socioeconomico delle Comunità volto a soddisfare i bisogni materiali e relazionali dei cittadini e cittadine distinto da quello del mercato e da quello dello Stato, il primo fondato sul principio dell’interesse individuale e il secondo sul principio della redistribuzione. I principi della solidarietà, del dono e della reciprocità, che connotano e fondano la dimensione comunitaria, presuppongono che il legame sociale fra gli individui prescinde-

re dall'interesse personale e dalla redistribuzione stabilita per legge. Il legame solidale così inteso, non contrattato o imposto, sta alla base dell'Ecosol, finalizzata a garantire prioritariamente la soddisfazione dei bisogni di sussistenza delle persone e la loro capacitazione (empowerment), tenuto conto dei limiti del pianeta e dei diritti delle generazioni future.

3. Buona pratica

1. Un'azione o un insieme di azioni poste in atto da un soggetto (singolo, famiglia, gruppo informale, associazione, formazione sociale, impresa, comunità, istituzione pubblica) finalizzate a migliorare il benessere generale attraverso:

- a. la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;
- b. la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli ad una vita autonoma e dignitosa;
- c. la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;
- d. la tutela dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.

2. Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente nei seguenti ambiti e settori rilevanti per lo sviluppo di forme di economia solidale:

- a. agricoltura contadina di prossimità;
- b. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
- c. filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- d. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
- e. commercio equo e solidale;
- f. servizi comunitari e di prossimità;
- g. edilizia sostenibile e bioedilizia;
- h. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
- i. finanza etica, mutualistica e solidale;
- j. trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
- k. riuso e riciclo di materiali e beni;
- l. sistemi di scambio locale;
- m. software libero;
- n. turismo responsabile e sostenibile;
- o. consumo critico e responsabile.

4. Filiera di economia solidale (d'ora in poi "Filiera")

Un sistema in grado di soddisfare una data categoria di bisogni di beni e/o servizi attraverso l'integrazione di tutte le attività e degli attori che intervengono nello sviluppo dello stesso, privilegiando: il massimo utilizzo delle risorse locali; il risparmio di materia ed energia; il rispetto dell'ambiente e del paesaggio; la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori; la salute e la partecipazione attiva dei cittadini. Concorrono alla costituzione delle filiere anche le Buone pratiche e le attività di produzione, trasformazione e consumo

di beni e servizi che non utilizzano la moneta come mezzo di scambio, fra le quali l'auto-produzione e la cooperazione di vicinato (scambio di prodotti, gestione di servizi comuni, ecc.) e le pratiche del volontariato.

5. Distretto di economia solidale (d'ora in poi "Des")

Si intende un territorio nel quale una Comunità risiede e decide di assicurare la sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell'Ecosol, riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori. Pur in modo graduale le funzioni produttive e di governo del distretto devono essere reincorporate nella dinamica comunitaria, avendo come obiettivo l'integrale attuazione della democrazia diretta. Per conseguire questi obiettivi deve essere ottimizzata la dimensione demografica e territoriale di ogni distretto, tenuto conto delle sue diverse caratteristiche geomorfologiche, storiche e socioeconomiche.

Art. 3 – I Soggetti dell'Ecosol del Friuli Venezia Giulia

1. I soggetti dell'Ecosol sono:

- a. Le cittadine ed i cittadini che abitano nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b. Le cittadine ed i cittadini con le loro libere associazioni, compreso il mondo del volontariato, fra loro organizzati per produrre e scambiare beni servizi anche senza l'uso della moneta. Sono compresi in questa categoria i soggetti che attuano Buone pratiche;
- c. Le imprese di beni e servizi classificate come ONLUS o come Imprese sociali;
- d. Le imprese di beni e servizi che decidono di partecipare alla formazione delle relative Filiere, accettandone le finalità e considerando il profitto d'impresa un mezzo e non il suo fine;
- e. Le Istituzioni pubbliche che promuovono e sostengono le Buone pratiche e che favoriscono i processi partecipativi dei cittadini, anche per l'individuazione, il riconoscimento, la gestione e l'uso dei beni e servizi comuni ritenuti necessari alla vita delle Comunità;
- f. Le Istituzioni comunitarie locali che, in base alle leggi statali 1766/1927 e 278/1957 e alla legge regionale 3/1996, amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici esistenti in Regione

Art. 4 – Costituzione delle Filiere

1. I soggetti di cui all'articolo 3 stipulano fra loro Patti per realizzare le seguenti filiere di economia solidale:

- a. alimentazione;
- b. edilizia sostenibile;
- c. produzione e consumo di energie rinnovabili;
- d. cultura, saperi e software libero;
- e. buon vivere: ospitalità, qualità ambientale, comunità accoglienti, storia e paesaggio;
- f. risparmio, proprietà collettive e finanza etica;
- g. commercio equosolidale per la solidarietà fra i popoli.

2. La filiera può articolarsi a livello distrettuale o, previo accordi fra Des perfezionati nell'ambito della Federazione di cui all'art. 6, a livello interdistrettuale o federale.
3. Le Istituzioni pubbliche che aderiscono allo sviluppo dell'economia solidale dei distretti e della Federazione adattano alle esigenze di ogni filiera i beni e servizi pubblici essenziali da esse erogati, precisando i conseguenti impegni negli atti di adesione.
4. L'insieme dei soggetti che compongono la filiera si impegnano ad elaborare un piano ed un bilancio del bene comune di filiera, mentre ogni soggetto di cui all'art. 3, esclusi i singoli cittadini, dovrà compilare un suo bilancio del bene comune.
5. Il Tavolo di cui all'art. 7 fissa con apposito Regolamento le linee guida per la formulazione del Patto, del piano di attività e del bilancio del bene comune di filiera.
6. Il Tavolo regionale definisce i presidi ed i sistemi di incentivazione atti a sostenere l'avvio e lo sviluppo delle singole filiere. Individua inoltre idonee agevolazioni delle attività dei soggetti che sottoscrivono il Patto.

Art. 5 – Costituzione dei Des

1. Il Des è una libera Associazione composta da tutte le cittadine ed i cittadini che, abitanti nello specifico ambito territoriale del distretto, con apposito Statuto, decidono di partecipare alla sua formazione e alla costituzione delle Filiere.
2. Lo Statuto si uniforma allo schema tipo di cui all'allegato A della presente legge.
3. Lo Statuto prevede fra i suoi organi un'Assemblea di distretto ed un esecutivo chiamato Tavolo Des.
4. Spetta all'Assemblea del Des approvare le proposte relative alla costituzione dei patti di filiera e nominare il delegato del Distretto alla Federazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 6 – La Federazione dei Des del Friuli Venezia Giulia

1. La Federazione, il cui territorio coincide con quello della Regione Friuli Venezia Giulia, è costituita dall'insieme dei Distretti di economia solidale.
2. La sua principale finalità è quella di far raggiungere, al miglior livello possibile, l'autonoma e solidale capacità di soddisfare i bisogni delle cittadine e dei cittadini attraverso la cooperazione fra i diversi Distretti.
3. La Federazione ha uno Statuto, che prevede, fra i suoi organi, un'Assemblea di Federazione ed un organo esecutivo chiamato Tavolo della Federazione.
4. Lo Statuto della Federazione si uniforma allo schema tipo di cui all'allegato B della presente legge.
5. Compete all'Assemblea della Federazione la nomina e la revoca dei rappresentanti al Tavolo regionale di cui all'articolo 7 della presente legge, nonché di deliberare in merito all'adesione di nuovi Des.

Art. 7 – Tavolo regionale per l'economia solidale

1. La Regione partecipa all'attuazione delle misure previste da questa legge attraverso il Tavolo regionale per l'economia solidale.
2. Il tavolo ha i seguenti compiti:
 - a. elaborare i Regolamenti di filiera di cui all'art. 5;
 - b. proporre alla Giunta e al Consiglio regionale: disegni di legge inerenti l'economia solidale;
 - c. formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di presidi e interventi di sostegno dell'economia solidale, al fine di poter usufruire delle risorse previste dalla legislazione regionale vigente per i diversi settori di intervento e per poterli coordinare con gli altri strumenti di programmazione sociale, economica, territoriale della Regione.
A tal fine viene chiamato ad esprimere pareri e proposte in sede di formazione dei diversi strumenti di programmazione;
 - d. verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale;
 - e. valutare l'opportunità di istituire un logo o un marchio regionale dell'economia solidale e regolamentarne l'utilizzo.
3. Il Tavolo è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura ed è composto:
 - a. dal Presidente della Regione o da un assessore suo delegato;
 - b. da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
 - c. da un rappresentante delle istituzioni comunitarie locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) della presente legge;
 - d. da sei rappresentanti espressi dalla Federazione dei Distretti.
4. Per l'elaborazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 e degli altri compiti ad esso attribuiti, il Tavolo costituisce gruppi di lavoro formati da suoi componenti, da esperti esterni e dai dirigenti delle Direzioni regionali competenti sulle materie riferibili ai diversi provvedimenti trattati.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale stabilisce con apposito Regolamento le modalità di funzionamento del Tavolo.
6. Il Tavolo trasmette alla Giunta regionale e alle competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.
7. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

Art. 8 – Norme transitorie sulla costituzione dei Distretti

1. In sede di prima applicazione della presente legge i Distretti di economia solidale del Friuli Venezia Giulia coincidono con gli Ambiti distrettuali della regione.
2. La formazione del Distretto avviene per impulso dell'Amministrazione del Comune capofila dell'Ambito, che invita tutti i cittadini residenti, attraverso adeguata informazione, anche promuovendo uno o più incontri pubblici, a manifestare formalmente la loro di-

sponibilità a partecipare all'Assemblea costitutiva del Des.

3. In caso di inerzia del Comune che si protragga oltre 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'iniziativa per la costituzione del Des, previa comunicazione al Comune capofila, può essere assunta da altro Comune dell'Ambito o da almeno 100 cittadini residenti nello stesso Ambito.

Art. 9 – Norme transitorie sulla costituzione della Federazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Federazione regionale dei Des viene costituita per iniziativa di almeno tre Des, che approvano lo Statuto attraverso un'Assemblea composta da due rappresentanti di ogni Des.

Art. 10 – Norme transitorie sulla costituzione del Tavolo regionale

1. In sede di prima applicazione della presente legge i sei rappresentanti della Federazione sono designati dalla prima Assemblea della stessa Federazione e rimangono in carica sino alla definizione, da parte del Tavolo regionale, del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Reti di Economia Solidale

Progetto "Spiga e Madia"

per una sperimentazione di filiera corta, locale, solidale, trasparente.

PATTO DI COLLABORAZIONE ED ECONOMIA SOLIDALE

tra:



Comitato verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza - associazione di promozione sociale

Piazz.ta Erba, 11 - Villasanta (MI)
C.F. 94604920150
nella persona del Coordinatore:
Sergio Venezia, legale rappresentante



Famiglia Brambilla di Concorezzo

nella persona di:
Roberto Brambilla
Via Libertà 136/f - Concorezzo (MI)
C.F. BRMRRT55M10C952U



CO.A.FRA. Cooperativa Agricola "Fraternità" società agricola

Via al Cavarott - Cascina Nibai - Cernusco Sul Naviglio (MI)
P.IVA 10187740153
nella persona del Presidente:
Romito Gaspare Oronzo, legale rappresentante

Visto:

- la **CARTA PER LA RETE ITALIANA DI ECONOMIA SOLIDALE (RES)** approvata a Bologna nel maggio 2003 e successive modificazioni;
- lo Statuto di **Cooperativa Agricola "Fraternità"** (da qui in avanti "Co.A.Fra.");
- lo Statuto del **Comitato verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza** (da qui in avanti "DESBRI");
- il **contratto di affitto dei terreni siti nel comune di Caponago (MI)**, stipulato tra la famiglia Brambilla di Concorezzo (da qui in avanti "Brambilla") e Co.A.Fra.;
- la presenza, nel territorio di DESBRI, che coincide con la nascente Provincia di Monza e Brianza, di un coordinamento dei GAS della Brianza denominato "**Retina**", il quale, riunito in Assemblea il 22 gennaio 2006, hanno deliberato di aderire al percorso di costruzione del Distretto di Economia Solidale della Brianza;

Reti di Economia Solidale

- la presenza, nel territorio del DESBRI di **soggetti collettivi, appartenenti ad altri settori** dell'Economia Solidale;
- il **Progetto "Spiga & Madia per una sperimentazione di filiera corta, locale, solidale, trasparente"** (di qui in avanti "Progetto") che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente patto,

Premesso che:

- a) Brambilla mette a disposizione di Co.A.Fra., con contratto di affitto decennale, i propri terreni siti nel comune di Caponago perche siano convertiti alla coltivazione biologica;
- b) Co.A.Fra. e DESBRI intendono porre in essere tra loro un rapporto paritario di collaborazione e fiducia, per la promozione di prodotti e servizi inerenti una filiera produttiva corta (dalla semina alla distribuzione del pane) di frumento in chicchi, farina e pane;
- c) il rapporto di cui al punto b) deve preservare la totale autonomia delle parti nell'ambito di azioni, progetti e servizi che non sono oggetto del presente patto: queste azioni, progetti e servizi, non possono ostacolare o contrastare in alcun modo gli obbiettivi e gli intenti comuni indicati nel Progetto e sostanzianti nel presente patto;
- d) il Progetto è patrimonio comune delle parti e tutte le iniziative di promozione e visibilità ad esso riferite (pubblicazione su siti web, depliant, ecc.) devono essere assunte di comune accordo tra le parti.

In relazione all'acquisto di frumento in grani, farina o pane, effettuato dai GAS della Retina della Brianza e dalle cellule di consumo di altri settori del DESBRI presso Co.A.Fra., ed in particolare, con riferimento ai seguenti aspetti:

- la preservazione dall'edificazione di terreni ad uso agricolo con intervento di coltivazione biologica,
- l'attivazione di un ciclo di produzione dell'economia solidale, basato sulla costruzione di prezzi giusti e trasparenti, sul benessere di tutti gli attori del ciclo stesso attraverso la giusta retribuzione economica del lavoro svolto ed il rispetto dei diritti lavoristici,
- la costruzione di processi virtuosi di collaborazione ed economia solidale, organizzati e coordinati da un Distretto di Economia Solidale,
- il sostegno economico per il Fondo di Solidarietà e Futuro di DESBRI;

le parti sopra indicate, liberamente decidono di

ACCORDARSI FIDUCIA e CONCORDANO:

1. di costituire tra DESBRI, Brambilla e Co.A.Fra. una partnership a pari dignità, fondata principalmente sulla fiducia, volta a sperimentare:
 - una filiera corta certa e garantita sia sul piano produttivo (quantità e qualità del prodotto) che su quello commerciale (riduzione del costo finale, prefinanziamento attraverso il "contratto di prenotazione")
 - modalità di feed-back e miglioramento della qualità attraverso le osservazioni positive e negative dei consumatori coinvolti, attraverso modalità da definire;
 - la trasparenza completa sui costi e sulla costruzione delle tariffe, ai soggetti collettivi di consumo ed al Gruppo Sovranità Alimentare del Comitato DESBRI
2. di promuovere nei GAS della Retina della Brianza e tra i consumatori diversamente associati del DES Brianza, l'acquisto dei prodotti di di Co.A.Fra., secondo le modalità ed i prezzi indicati da Co.A.Fra. in base alle voci di composizione trasparente dei costi allegata quale parte integrante del presente patto (all. 1);
3. che tale promozione avverrà anche tramite l'inserimento nel sito web del DESBRI dei prodotti Co.A.Fra.;
4. che la modulistica contrattuale è concordata tra le parti; DESBRI si impegna a supportare attivamente Co.A.Fra. nell'aggiornamento della modulistica contrattuale;
5. di sostenere, attraverso le transazioni economiche implicate, il sostegno del Fondo di Solidarietà e Sviluppo di DESBRI, destinando l'1% del canone di affitto; l'1% del prezzo concordato ed indicato nel Progetto in carico a Co.A.Fra., e l'1% in carico ai consumatori;
6. che la sola condizione per l'attivazione del contributo da Co.A.Fra. a DESBRI di cui al punto 5. sarà la stipula di un Contratto di Prenotazione, il cui schema si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Co.A.Fra. ed un soggetto collettivo di consumo che si riferisce al DESBRI; restano escluse da tale contributo tutte le vendite operate da Co.A.Fra. per altri canali;

IMPEGNI DELLE PARTI

In relazione a quanto sopra concordato, le parti sottoscritte si impegnano specificamente e rispettivamente:

Co.A.Fra.

1. Dovrà rendere nota tempestivamente al DESBRI ogni modificazione delle caratteristiche dei prodotti, tale da incidere con effetto sostanziale sulle qualità, quantità o sul costo dei medesimi;
2. S'impegna a spedire al DES Brianza, contestualmente al versamento del corrispettivo quadrimestrale del 2% del fatturato, il dettaglio dei Contratti di Prenotazione stipulati nel quadrimestre precedente;

DESBRI

4. A promuovere le medesime modalità di Patto Solidale in altri ambiti collettivi di consumo, oltre che alla Retina dei GAS, come ad esempio le Coop. Sociali, le Banche del Tempo, i dipendenti di Enti Pubblici, i volontari delle BDM, le mense scolastiche, ecc.;

DURATA

Il presente Patto è sperimentale ed ha validità di dodici mesi a partire dalla data odierna, tranne che le parti non ne decidano concordemente la modifica, la sospensione o la definitiva cancellazione anticipata. E' prorogabile su parere conforme delle parti.

CONTROVERSIE

In caso di controversie relative al presente Patto, le parti si impegnano ad una ricomposizione amichevole, e nel caso questa non sia possibile, si rimettono all'arbitrato riconciliativo inappellabile di un collegio arbitrale composto dall'Assessore Provinciale (di Milano o Brianza, quando istituita), o suo delegato, con delega alla tutela dei Consumatori o all'Economia Solidale o all'Agricoltura, da un membro del Tavolo Nazionale RES, da un terzo membro scelto da Co.A.Fra.

Osnago, il 18 marzo 2007

Per il DES Brianza

Sergio Venezia

Per famiglia Brambilla

Roberto Brambilla

Per Co.A.Fra.

Gaspare Romito

Per conoscenza:

Per la Retina

Federica Bettini

Reti di Economia Solidale

Costi		costo unitario (euro)	unità	costo/ha	% sul totale voce	% sul totale	costo EURO pertica-mil.
	operazione						
1	Distribuzione letame euro ettaro	90	1	90	6%	6%	6
2	aratura a 25 cm quadrivomere	70	1	70	4%	4%	5
3	erpicoltura	45	1	45	3%	3%	3
4	sarchiatura strigliatura	45	1	45	3%	3%	3
5	semina	40	1	40	3%	3%	3
6	trebbiatura	165	1	165	10%	10%	11
7	totale costo operazioni (iva compresa)			455	29%		30
	materie prime	costo unitario	unità	costo/ha	% sul totale voce	% sul totale	costo/pe
8	Letame maturo	1	350	350	22%	22%	23
9	borlande	2,2	15	33	2%	2%	2
10	Semente	0,45	190	85,5	5%	5%	6
11	totale costo operazioni (iva inc.)			468,5	29%	29%	31
	costi fissi	costo unitario	unità	costo/ha	% sul totale voce	% sul totale	costo/pe
12	Manutenzione capitale fondiario	0,03	%	8	1%	1%	1
13	Affitto		1	268	17%	17%	18
14	Certificazione	26	1	26	2%		2
15	Interessi sul capitale di anticipazione	0,05	%	42	3%	3%	3
16	totale costo operazioni (iva compresa)			344	1%		22
17	totale costi (operazioni + materie + fissi)			1267		80%	83
Ricavi		ricavo unitario (euro)	unità q.li	ricavo/ha	% totale voce		ricavo/pe
18	Produzione lorda vendibile (euro/q)	30	35	1050	66%		69
19	Paglia	8	21	168	11%		11
20	contributi Politiche Agricole Comunitarie	190	1	190	12%		12
21	contributi Piano Sviluppo Regionale (seminativi)	170	1	170	11%		11
21	contributi no ogm	15	1	15	1%		1
22	contributi Piano Sviluppo Regionale (biologico)			0	0%		0
23	contributi Area Territoriale di Caccia			0	0%		0
24	totale ricavi			1593	100%		104
Ricavi meno costi				326	20%		21

Reti di Economia Solidale

	voci/poste	costo unitario	quantità lavorata	costo Tot	
costi semivariabili	Stoccaggio granella	1	304	243	0%
	ammortamento	760	1	760	2%
	assicurazione	200	1	200	0%
	promozione	200	1	200	0%
	manutenzioni	150	1	150	0%
	costo (gg uomo anno) formazione lavoro 18 mesi	80	120	9.600	19%
	riparto costi amministrazione	900	1	900	2%
	riparto spese generali (telefoniche, luce, acqua)	150	1	150	0%
	Carburante (300 km)	24	48	1.152	2%
	totale costi fissi			13.355	27%
costi variabili	costo della materie prime granella kg	0,3	24.000	7.200	14%
	molitura	0,25	24.000	6.000	12%
	panificazione	0,8	24.000	19.200	38%
	altri servizi e materiale consumo variabili	0,12	24.000	2.880	6%
	totali costi variabili	1,47		35.280	70%
					0%
	costo industriale	2,0	24.000	48.635	97%
	oneri finanziari			426	1%
	imposte e tasse			292	1%
	contributo DES			972,7	2%
	totale costo della cooperativa conferimento GAS	2,10	24.000	50.325	100%



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 (ITALIA)

L'ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO "CREATIVE COMMONS") NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI "COSÌ COME SONO". CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL'USO DELLE STESSE.

La Licenza

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

- a. **"Collezione di Opere"**, un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
- b. **"Opera Derivata"**, un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;
- c. **"Licenziante"**, l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
- d. **"Autore Originario"**, il soggetto che ha creato l'Opera;
- e. **"Opera"**, l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- f. **"Tu"/"Te"**, l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza;
- g. **"Elementi della Licenza"**, gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non Commerciale, Condividi allo stesso modo.

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

- a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
- b. creazione e riproduzione di un'Opera Derivata;
- c. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;
- d. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende

compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(e) e (f).

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

- a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.d, come da richiesta. Qualora tu crei un'Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall'Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.
- b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell'altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera Derivata debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza.
- c. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.
- d. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziaria, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifici dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, "traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario", o "sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario"). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.
- e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale
 - i. **Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori.** Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - f. **Compensi per versioni cover.** Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisce a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - g. **Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - h. **Altri compensi previsti dalla legge italiana.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se

Reti di Economia Solidale

L'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'È" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

- a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.
- b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

- a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un'Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- c. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettifiche nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.
- d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.
- e. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.
- f. **Clausola iCommons.** Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all'Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l'Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio "Creative Commons" o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con l'osservanza delle linee guida per l'uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito <http://creativecommons.org/>.


Reti di Economia Solidale

Progetto "Cambia banda!"

verso una comunicazione digitale solidale

PATTO DI COLLABORAZIONE ED ECONOMIA SOLIDALE

tra:



**Comitato verso il Distretto di
Economia Solidale della Brianza**
e-mail: desbri@lamondolfiera.it
Sede Legale: Villasanta, Piazzetta Erba, 11
nella persona di: Sergio Venezia, legale
rappresentante

e



LIVECOM S.C.S. ONLUS
e-mail: Info@livecom.coop
web: www.livecom.coop
Sede Legale: Via Cappello, 79
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8876481 - Fax 049 8886191
nella persona di Massimo Lazzarini, legale
rappresentante

Visto:

- la **CARTA PER LA RETE ITALIANA DI ECONOMIA SOLIDALE (RES)** approvata a Bologna nel maggio 2003 e successive modificazioni;
- lo Statuto di **LIVECOM**;
- lo Statuto del **Comitato verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza** (da qui in avanti "DESBRI");
- la presenza, nel territorio di DESBRI, che coincide con la nascente Provincia di Monza e Brianza, della **Retina dei GAS della Brianza** i quali, riuniti in Assemblea il 22 gennaio 2006, hanno deliberato di aderire al percorso di costruzione del Distretto di Economia Solidale della Brianza;
- la presenza, nel territorio del DESBRI di **soggetti collettivi, appartenenti ad altri settori** dell'Economia Solidale;
- il **Progetto "CAMBIA BANDA! Verso una comunicazione digitale solidale"** (di qui in avanti "Progetto") che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente patto,

Premesso che:

a. LIVECOM e DESBRI intendono porre in essere tra loro un rapporto paritario di collaborazione e fiducia, per la promozione dei prodotti e servizi LIVECOM inerenti la telefonia e le connessioni telematiche;

Reti di Economia Solidale

- b. Il rapporto di cui al punto a. deve preservare la totale autonomia delle parti nell'ambito di azioni, progetti e servizi che non sono oggetto del presente patto;
- c. le diverse azioni, progetti e servizi di cui al punto b. non possono ostacolare o contrastare in alcun modo gli obiettivi e gli intenti comuni indicati nel Progetto e sostanziati nel presente patto;
- d. Il Progetto è patrimonio comune delle parti e tutte le iniziative di promozione e visibilità ad esso riferite (pubblicazione su siti web, depliant, ecc.) devono essere assunte di comune accordo tra le parti.

In relazione all'acquisto di servizi di traffico telefonico, banda larga per traffico internet e sistemi VOIP, effettuati dai GAS della Retina della Brianza e dalle cellule di consumo di altri settori del DESBRI presso LIVECOM, ed in particolare ai seguenti aspetti:

- l'attivazione di un ciclo di produzione dell'economia solidale, basato sulla costruzione di prezzi giusti e trasparenti, sul benessere di tutti gli attori del ciclo stesso attraverso la giusta retribuzione economica del lavoro svolto ed il rispetto dei diritti lavoristici,
- la costruzione di processi virtuosi di collaborazione ed economia solidale, organizzati e coordinati da un Distretto di Economia Solidale,
- il sostegno economico per lo sviluppo e la solidarietà nel DES Brianza;

le parti sopra indicate, liberamente decidono di **ACCORDARSI FIDUCIA** e

CONCORDANO:

1. di costituire tra DESBRI e LIVECOM una partnership a pari dignità, fondata principalmente sulla fiducia, volta a sperimentare:
 - modalità di feed-back e miglioramento della qualità attraverso le osservazioni positive e negative dei consumatori coinvolti, attraverso modalità da definire;
 - la promozione della partecipazione sociale dei consumatori del DESBRI a LIVECOM, attraverso la proposta di acquisto di quote sociali della stessa;
 - la trasparenza completa sui costi e sulla costruzione delle tariffe, ai soci LIVECOM ed ai membri del Consiglio DESBRI;
2. di promuovere nei GAS della Retina della Brianza e tra i consumatori diversamente associati del DES Brianza, l'acquisto dei prodotti di telefonia di LIVECOM, così come descritti nel sito web www.livecom.coop, secondo le modalità ed i prezzi indicati da LIVECOM nel medesimo sito web;
3. che tale promozione avverrà anche tramite l'inserimento nel sito web del DESBRI dei Servizi LIVECOM e della modulistica contrattuale che riporterà il marchio congiunto di LIVECOM e del DESBRI;
4. che la modulistica contrattuale sarà concordata tra le parti; DESBRI si impegna a supportare attivamente LIVECOM nell'aggiornamento della modulistica contrattuale;
5. che la descrizione dei servizi sarà fornita da LIVECOM al DESBRI;
6. che il DESBRI potrà inviare informative relativamente alla propria collaborazione con LIVECOM tramite e-mail o carta stampata nel rispetto delle norme sulla privacy. Le informative dovranno essere concordate con LIVECOM;
7. di sostenere, attraverso le transazioni economiche implicate, il sostegno del Fondo di Solidarietà e

Reti di Economia Solidale

Sviluppo di DESBRI, destinando l'1% del prezzo di listino in carico a LIVECOM e l'1% in carico ai consumatori: i consumatori pagheranno il prezzo di listino di LIVECOM e LIVECOM devolverà il 2% al DESBRI, secondo le modalità descritte nella sezione CONDIZIONI PARTICOLARI;

8. che la condizione per l'attivazione del contributo da LIVECOM a DESBRI di cui al punto 7. sarà l'utilizzo dal parte dei consumatori della modulistica cointestata disponibile sui siti web di LIVECOM e di DESBRI, con l'indicazione di destinazione del contributo al DESBRI;

9. che qualora in altri territori nazionali, un DES attivi un proprio accordo con LIVECOM, come auspicato anche nel Progetto, il singolo cliente che avesse in precedenza attivato un proprio contratto indicando il DESBRI come destinatario del contributo, potrà indicare a LIVECOM una diversa destinazione, in favore di altro DES;

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Al DESBRI viene offerto gratuitamente spazio web sui server di Livecom per l'hosting del sito DESBRI e per mailing list e caselle di posta elettronica da esso gestite;
- Al DESBRI, per ogni contratto co-intestato sarà riconosciuto il 2% del fatturato di ogni cliente, che sarà versato da LIVECOM, in forma cumulativa, ogni quattro mesi su c/c bancario di DESBRI; entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo il DESBRI comunicherà a LIVECOM l'elenco dei clienti con contratti già in essere alla data odierna che saranno computati al pari di nuovi contratti co-intestati, destinando dunque il relativo contributo al DESBRI.

IMPEGNI DELLE PARTI

In relazione a quanto sopra concordato, le parti sottoscritte si impegnano specificamente e rispettivamente:

LIVECOM

1. Dovrà rendere nota tempestivamente al DESBRI ogni modificazione delle caratteristiche dei servizi, tale da incidere con effetto sostanziale sulle performance, o sul costo dei medesimo;
2. S'impegna a spedire al DES Brianza contestualmente al versamento del corrispettivo quadrimestrale del 2% del fatturato, il dettaglio dei contratti pervenuti con i moduli cointestati nel quadrimestre precedente;
3. Inviterà tutti i clienti che dichiarino di essere venuti a conoscenza di LIVECOM tramite il DESBRI ad utilizzare la modulistica co-intestata concordata.

DESBRI

4. A promuovere le medesime modalità di Patto Solidale in altri ambiti collettivi di consumo, oltre che alla Retina dei GAS, come ad esempio le Coop. Sociali, le Banche del Tempo, i dipendenti di Enti Pubblici, i volontari delle BDM, ecc.;
5. A promuovere l'acquisto di almeno una quota sociale di LIVECOM da parte dei soggetti collettivi (GAS, Coop. Soc., ecc.) che aderiranno al progetto.

DURATA

Il presente Patto è sperimentale ed ha validità di dodici mesi a partire dalla data odierna, tranne che le parti non ne decidano concordemente la modifica, la sospensione o la definitiva cancellazione anticipata. E' prorogabile su parere conforme delle parti.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad una ricomposizione amichevole, e nel caso questa non sia possibile, si rimettono all'arbitrato riconciliativo inappellabile di un collegio arbitrale composto dall'Assessore Provinciale (di Milano o Brianza, quando istituita), o suo delegato, con delega alla tutela dei Consumatori o all'Economia Solidale, da un membro del Tavolo Nazionale RES, da un terzo membro scelto da LIVECOM.

Osnago, il 18 marzo 2007

Le parti:

Per il DES Brianza

Sergio Venezia

Per LIVECOM

Massimo Lazzarini

Per conoscenza:

Per la Retina

Federica Bettini



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 (ITALIA)

L'ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO "CREATIVE COMMONS") NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI "COSÌ COME SONO". CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL'USO DELLE STESSE.

La Licenza

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

- a. **"Collezione di Opere"**, un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
- b. **"Opera Derivata"**, un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;
- c. **"Licenziante"**, l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
- d. **"Autore Originario"**, il soggetto che ha creato l'Opera;
- e. **"Opera"**, l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- f. **"Tu"/"Te"**, l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza;
- g. **"Elementi della Licenza"**, gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non Commerciale, Condividi allo stesso modo.

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

- a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
- b. creazione e riproduzione di un'Opera Derivata;
- c. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;
- d. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

Reti di Economia Solidale

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(e) e (f).

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

- a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.d, come da richiesta. Qualora tu crei un'Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall'Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.
- b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons (Commons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell'altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza.
- c. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.
- d. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziaria, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, "traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario", o "sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario"). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.
- e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale
 - i. **Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori.** Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - f. **Compensi per versioni cover.** Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisce a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - g. **Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - h. **Altri compensi previsti dalla legge italiana.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad

Reti di Economia Solidale

uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COME" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

- a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.
- b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

- a. Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- b. Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un'Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- c. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificati nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.
- d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.
- e. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.
- f. **Clausola iCommons.** Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all'Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l'Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio "Creative Commons" o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con l'osservanza delle linee guida per l'uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito <http://creativecommons.org/>.

Progetto "FOTO-GAS" - DES Brianza

Patto di Economia Solidale

- Comitato "Verso il **solidale della Brianza**"

- Solaris Srl
- Cooperativa Sociale

con la collaborazione di

- Retina dei GAS
- Consorzio Comunità Brianza del
- Consorzio CS&L

Visto:

la CARTA PER LA RETE maggio 2003 e successive il Documento base dei Gruppi d'Aiuto Solidali (1999) lo Statuto del Comitato "Verso il denominato "DESBRI"; lo Statuto della Cooperativa vista la storia della Solaris Srl il Progetto "CO-ENERGIA - DESBRI nel 2007.

A DI ECONOMIA SOLIDALE (RES) approvata a Bologna nel di economia solidale della Brianza" (da qui in avanti "CoopWork" (da qui in avanti denominata "CoopWork"); e produrre assieme energia da fonti rinnovabili", stilato dal

della presenza, nel territorio del coordinamento dei GAS della gennaio 2006, hanno deliberato Solidale della Brianza, che Coopwork coop. Sociale protocollo di intesa con il

RI, che coincide con la Provincia di Monza e Brianza, di un denominato "Retina", i quali, riuniti in Assemblea il 22 aderire al percorso di costruzione del Distretto di Economia al DESBRI; al consorzio Cs&I e che Solaris srl ha sottoscritto un Comunità Brianza, ambedue soci del DESBRI;

Considerato:

la situazione ambientale italiana e una delle principali sfide a cui far l'importanza culturale e sociale di volte alla diminuzione dell'i che un accordo di collaborazione economico che sociale che

globale che vede nel problema del cambiamento climatico azioni concrete a livello di singoli cittadini e piccoli enti ecologica ed alla riduzione delle emissioni, i soggetti sopra citati è significativo sia dal punto di vista

si ritiene strategico

avviare il progetto FotoGAS Brianza per promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti o sulle terrazze delle case degli aderenti (privati o enti) al DESBRI e ai GAS locali adottando comunque un criterio

inclusivo allo scopo di avvicinare anche famiglie o enti al DESBRI.

Il progetto è fondato sulle seguenti

Motivazioni ambientali

- Ogni impianto familiare eviterà di immettere nell'aria mediamente 1500 kg di CO2 all'anno contribuendo così alla soluzione del problema dell'effetto serra; si userà l'energia solare anziché esaurimento; l'energia fossile o nucleare, entrambe in fase di
- l'energia consumata per la dei pannelli fotovoltaici verrà recuperata nei primi 4/5 anni; per il resto della loro vita (altri 20 circa) produrranno energia utile, a costo zero;
 - questa modalità di produzione di non produrrà emissioni, scarichi, rumori e neppure consumata, senza perdite per il trasporto negli elettrodotti; verrà giorno proprio quando ce n'è più bisogno; consuma, senza perdite per il trasporto negli elettrodotti; verrà giorno proprio quando ce n'è più bisogno; inquina; le parti del progetto FotoGAS a parità di qualità, aziende con produzioni locali, vicine o quantomeno nazionali.

Motivazioni economiche

- Si può dotare la propria casa di impianto a costo zero poiché esiste la possibilità di ottenere mutui che si ripagano con il contributo del Gestore del Servizio Elettrico (GSE); grazie al Conto Energia, dalle bollette elettriche di tutti gli italiani, per 20 anni si riceverà un incentivo economico per ogni di energia prodotta, anche se consumata in casa; di scala nell'acquisto degli impianti.
- l'acquisto in gruppo permette

Motivazioni legate al metodo

Grazie al lavoro di gruppo (per affidato al puro volontariato) si possono selezionare prodotti di qualità con buone garanzie; la cooperazione al posto della competizione, specie tra i soggetti si vuole sperimentare e "contaminazione" tra soggetti del mondo profit e di quello della soci del DESBRI, provocando solidarietà sociale; spirito critico ed esperienze: questo processo porta ad una insieme si possono condividere crescita culturale diffusa.

Motivazioni legate alla solidarietà

- Impegno da parte dei fornitori ad un'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, anche oltre gli obblighi di legge;
- impegno da parte dei fornitori e al FotoGAS a contribuire al Fondo di Solidarietà e Futuro del DESBRI che ha lo scopo di progetti di economia solidale sul nostro territorio.

Motivazioni legate alla tutela del lavoro

- Rispetto delle normative sulla equità e sicurezza, alla legalità e alla trasparenza in termini formali ma soprattutto sostanziali;
 - rispetto delle normative e dei di lavoro ed impegno a favorire il massimo consolidamento possibile delle maestranze impiegate;
- il prezzo deve essere il più coerente con i costi, resi trasparenti per ogni voce; in ogni caso il prezzo sarà definito in accordo le parti e sarà unico per i diversi installatori come anche il capitolo di fornitura.

Le parti del presente patto e decidono di

ACCORDARSI FIDUCIA

dando vita ad una collaborazione a pari condizioni e concordano:

1. di costituire un Gruppo Pilota, GAS nel territorio della Provincia di Monza e Brianza; questo Gruppo Pilota costituirà anche la distribuzione dei contratti tra ciascun installatore e, se necessario, le tempistiche (fasi di distribuzione dei pannelli, di avvio dell'installazione ecc.)
2. di mantenere riservati entro i limiti del Gruppo Pilota, su richiesta delle parti, particolari aspetti di strategia aziendale o operativa;
3. di costruire, di comune accordo, un prezzo trasparente da proporre alle famiglie che aderiscono al Progetto FotoGAS;
4. di assumere, in detto Gruppo Pilota, un capitolato per un impianto a pannelli fotovoltaici, non "a terra", relativo al Progetto FotoGAS secondo le caratteristiche già indicate nelle premesse, in particolare con caratteristiche di fornitura dei prodotti e di modalità di installazione; tale capitolato è allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale;
5. di definire, per le famiglie le modalità di formazione circa le tematiche della sostenibilità connesse all'iniziativa e di circa la proposta contrattuale del FotoGAS;
6. di concordare l'eventuale modulistica contrattuale ed i materiali di promozione dell'iniziativa;
7. di mettere in capo al medesimo Gruppo Pilota, il monitoraggio in itinere (con le eventuali correzioni del caso) e la valutazione finale dell'esperienza, anche attraverso la raccolta di pareri tra le famiglie coinvolte.

In particolare le parti si impegnano come segue:

DESBRI con la collaborazione della Retina e del Consorzio Comunità Brianza e del Consorzio CS&L:

- a coordinare il Gruppo Pilota di DESBRI;
- a diffondere l'informazione circa l'iniziativa, con particolare riferimento ai GAS della Retina e per le famiglie dei soci del DESBRI;
- a valutare la scelta dei pannelli e dei materiali connessi e, ove possibile, la sostenibilità di processo a livello etico, ambientale e sociale;
- a vigilare che il Capitolato ed il contratto trasparente concordato siano rispettati nei contratti stipulati tra i fornitori e le famiglie clienti;
- a valutare e, possibilmente, dirimere eventuali difficoltà e gli installatori e le famiglie contraenti;
- a raccogliere ex post i pareri delle famiglie e contraenti circa la soddisfazione delle attese e del lavoro effettuato;
- a valorizzare in ambiti esterni al Gruppo Pilota, gli esiti di quest'esperienza, a cominciare dai partner dell'Associazione CO-ENERGIA;

Coopwork e Solaris Srl:

- a nominare il proprio rappresentante a partecipare ai lavori del Gruppo Pilota con spirito di collaborazione e lealtà; in particolare nel processo di adozione di un Capitolato unico e condiviso e nell'esposizione trasparente dei costi di produzione e della remunerazione attesa;
- a proporre alle famiglie un prezzo trasparente concordato, evi al Progetto FotoGAS sempre e solo il Capitolato concordato, al medesimo; operazioni e servizi non compresi nel capitolato;
- a rendere disponibile - anche la collaborazione dei Servizi per l'Inserimento Lavorativo del territorio - almeno una lavorativa (es. tirocinio formativo o assunzione) per un soggetto svantaggiato in relazione periodo di lavoro inerente i contratti compresi nel progetto; a rispettare le norme lavoristiche di sicurezza nell'esecuzione dei lavori;
- a rendersi disponibili, per serate informative il cui calendario sarà definito concordemente a cura del Gruppo Pilota;

- ad applicare in itinere eventuali correzioni al Progetto e al Capitolato approvate dal Gruppo Pilota;
- a informare il DESBRI di ogni contratto concluso e firmato citando committente, luogo e tipologia di installazione, potenza installata e importo della commessa;
- a non proporre contratti o prestazioni riferite al progetto FotoGAS per iniziative proprie che non siano state concordate nel Gruppo Pilota (comprese iniziative di promozione e comunicazione). Le medesime parti non possono stipulare contratti al di fuori del progetto FotoGAS con famiglie facenti parte e segnalate dal DESBRI o da GAS.
- a sostenere il Fondo di Solidarietà e Futuro del DESBRI attraverso il versamento del 2% del fatturato originato dal presente progetto, dove un 1% sarà il contributo degli installatori e un 1% sarà a carico delle famiglie contraenti; tali contributi devono essere previsti in ciascun contratto stipulato con i clienti segnalatisi nel contesto del Progetto FotoGAS anche precedentemente alla stipula del presente Patto; i versamenti avverranno con tempi e modalità da concordarsi tra le parti;

RESPONSABILITA' CONTRATTU

Il DESBRI rimane in ogni caso inerente la fornitura, l'installazione, la contratti riguardano esclusivamente

da qualsivoglia vincolo e responsabilità contrattuale cazione e le garanzie degli impianti ai singoli contraenti. Tali Solaris S.r.l. ed i loro rispettivi clienti.

DURATA

Il presente Patto ha validità di 12 decidano concordemente la modifica, la su parere conforme delle parti. Ogni una analisi dei costi.

a partire dalla data odierna, tranne che le parti non ne o la definitiva cancellazione anticipata. E' prorogabile mesi si farà una verifica sul grado di soddisfazione reciproco e

CONTROVERSIE

In caso di controversie relative al amichevole, in prima istanza nel Gruppo riconciliativo inappellabile di un collegio Consorzi CS&L e Comunità Brianza, da

Patto, le parti si impegnano ad una ricomposizione e, nel caso questa non sia possibile, si rimettono all'arbitrato composto: dai garanti del DESBRI, dai Presidenti dei Coordinatore della Retina dei GAS della Brianza.

Monza, il 14 settembre 2011

Per DESBRI
Presidente

Per Coopwork



La Retina dei GAS della Brianza
Laura Bontano

Consorzio Comunità Brianza



Allegato: Il capitolato tecnico

CAPITOLATO PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI
TRA 2 E 5 KWp



1 PREMESSA

Su iniziativa del Gruppo Energia del Comitato Verso il DES Brianza, il Progetto FotoGAS del DES Brianza nasce dall'idea di sfruttare la normativa sull'incentivazione dell'energia fotovoltaica per creare un Patto di Economia Solidale basato sui principi della equità, collaborazione e solidarietà.

Sotto questa prospettiva generale sono tre le realtà di differente vocazione che il DESBRI ha riunito: la cooperativa sociale COOPWORK, la Società SOLARIS SRL che hanno lavorato assieme ai referenti Energia di DES Brianza per trovare un accordo di collaborazione che permettesse di superare le logiche di mercato correnti e proporre qualcosa di innovativo.

Frutto di questo lavoro, oltre al presente documento, è la decisione da parte delle realtà coinvolte di:

- destinare parte degli utili ottenuti dalla realizzazione di un impianto (l'1% del fatturato) per sostenere nuove iniziative del DESBRI nel campo dell'economia solidale
- attivare il tirocinio di un soggetto "svantaggiato" nell'ambito dell'attività delle imprese fornitrici degli impianti.

Il presente documento descrive il capitolato di massima per un impianto fotovoltaico standard (tra 2 e 5 kWp) comprensivo di progettazione, fornitura di moduli fotovoltaici, fornitura di inverter, fornitura di componenti elettriche e installazione¹.

Il prezzo proposto al FotoGAS, espresso in €/Kwp, sarà composto da quattro parti:

costo dei moduli fotovoltaici
costo dei servizi delle aziende installatrici
costo della sicurezza
IVA

Di queste il costo dei moduli fotovoltaici sarà agganciato alle oscillazioni quadrimestrali del prezzo dei moduli. Alla datadella stesura del presente capitolato il costo dell'impianto è pari aEuro per Kilowatt di picco installato.

L'offerta avrà validità di quattro mesi, coincidenti con gli scaglioni previsti per gli incentivi del GSE.

2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il capitolato riguarda la realizzazione completa di impianti solari fotovoltaici per gli aderenti al FotoGAS. Questa quindi prevede la fornitura di pannelli solari fotovoltaici ed inverter per la realizzazione dell'impianto completo, tutti gli accessori e le opere necessarie alla connessione dell'impianto alla rete, il progetto, l'espletamento delle pratiche tecniche, burocratiche ed amministrative necessarie alla realizzazione dell'impianto fino al riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE e l'accesso al servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato. Formano così oggetto del presente capitolato tutte le forniture essenziali per dare completi, collaudati e quindi perfettamente funzionanti i lavori di realizzazione di ogni singolo impianto di fotovoltaico.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Opere previste:

¹ L'impianto fotovoltaico standard verrà confermato da sopralluogo idoneo ad hoc.

- sopralluogo e progettazione dell'impianto ed ad eventuale
- realizzazione del preventivo completo
- predisposizione del Piano Operativo committente prima dell'inizio dei lavori;
- pratica D.I.A. presso l'amministrazione
- richiesta allaccio ENEL – (esclusi costi
- fornitura ed installazione completa del
- collaudo;
- svolgimento pratiche richiesta di ratifica di queste;
- svolgimento pratiche richiesta Conto
- le attrezzature necessarie per

comprendente lo studio delle perdite dovute all'orientamento
piano finanziario dell'opera;
Sicurezza (P.O.S) e sua consegna al
competente, laddove necessaria;
allaccio ricompresi nella fattura enel)
fotovoltaico e di ogni suo componente;
delle convenzioni di scambio sul posto o ritiro dedicato fino alla
presso GSE fino all'ottenimento della tariffa incentivante.
la sicurezza verranno conteggiate a parte caso per caso.
secondo quanto
esplicative del Gestore Servizi Energetici (GSE).

indicato dal DM 10/02/07 e successive

La fornitura dell'impianto FV

- moduli fotovoltaici,
- strutture metalliche di sostegno e di al tetto dei moduli fotovoltaici,
- quadro elettrico di controllo e di dei vari apparati,
- convertitori di energia elettrica da in corrente alternata (Inverter),
- quadro di consegna alla rete ENEL,
- cavidotti e collegamenti elettrici fra i ri apparati e componenti installati.
- progettazione dell'impianto da parte professionista abilitato
- autorizzazioni per l'apertura del e oneri per la sicurezza
- gestione connessione alla rete
- pratiche e adempimenti burocratici

L'impianto fotovoltaico in
rispetto delle seguenti norme applicabili
- norme tecniche richiamate nel D del 19 febbraio 2007,
- norme UNI,
- norme CEI EN,
- norme IEN,
- norme conformi al TICA ARG/elt

tratto di scambio sul posto
icolare saranno realizzati nel
mento dell'installazione:

2.1 STRUTTURE DI FISSAGGIO

La struttura di sostegno è
- staffe di sostegno in acciaio zincato trattamento anticorrosivo o in alluminio anodizzato, da ancorare alla copertura
- viti e dadi in acciaio zincato

- profilato in alluminio estruso o barre in moduli (Fotovoltaici) FTV alle staffe di

zincato o con trattamento anticorrosivo per l'ancoraggio

Il fissaggio dei moduli al profilato di retro dei moduli o tramite appositi corrispondenza dell'inizio e della fine di

viene effettuato sfruttando gli appositi fori asolati posti sul intermedi tra un modulo e il successivo e morsetti terminali in

Ove non fosse possibile fissare le staffe apposti piedini che eviteranno di modo che il carico aggiuntivo così La struttura verrà ancorata con zavorre In *ogni caso* gli installatori sopralluogo.

supporto sulla struttura in copertura piana verranno utilizzate la impermeabilizzazione del tetto e che sono progettati in venga distribuito in maniera uniforme sulla struttura in copertura. tetto esistente a patto che la stessa sia idonea a sostenere il peso. con il committente le modalità di fissaggio al tetto in sede di

2.2 MATERIALE ELETTRICO

Il materiale elettrico fornito in **Canalina portacavi** in lamiera d'acciaio speciali di raccordo, (Tee, curve, ecc.) **Tubo rigido in PVC** autoestinguento, di di giunzione, raccordi, curve, imbocchi, soffitto.

Cassetta di derivazione in PVC completa di coperchio con viti di

prova 4 kV, con conduttori in rame isolati completo di capicorda a compressione e **Quadro elettrico consegna ENEL** del completo di sportello frontale cieco con supporto delle apparecchiature in plexiglas, fissaggi.

Quadro elettrico Impianto FV del tali da garantire un 20% di spazio utile cerniere e serrature, di pannello interno, pettini di collegamento, barre collettrici

ne del tipo di installazione consiste in:

ncata, del tipo chiuso con coperchio, IP 44, completa di pezzi e sostegni a muro o a-soffitto, sistemi di fissaggio.

pesante, adatto per installazione a vista, completa di manicotti di collegamento, collari e sistemi di fissaggio a parete o a

di tipo pesante, adatta per installazione a vista IP 55,

non propagante la fiamma tipo FG7OR 0,6/1, tensione di in gomma etilenpropilenica e guaina esterna in polivinilcloruro, accessori di fissaggio.

a parete, in materiale plastico autoestinguento, IP 65, e serrature, di pannello interno, profilati unificati per il pettini di collegamento, barre collettrici isolate, targhette indicatrici

a parete, in materiale plastico autoestinguento, IP 65, dimensioni futuri ampliamenti, completo di sportello frontale cieco con unificati per il supporto delle apparecchiature elettriche, targhette indicatrici in plexiglas, fissaggi, pressacavi.

MARCA e MODELLO: TICCINO, ABB o

2.3 MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli fotovoltaici installati saranno presentare caratteristiche tali da otti

- Celle solari in Silicio cristallino;
- Celle solari cristalline con un per ogni metro quadrato di
- Garanzia di potenza di 90% in 12
- Garanzia sul funzionamento pannelli Solarday, è di 10 anni)
- Telaio dei moduli in alluminio resistente alla corrosione.
- Conformità alla norma IEC 61215.

in funzione del *datasheet* degli stessi, ed in particolare dovranno l'irraggiamento presente ed in particolar modo:

di efficienze pari ad almeno il 14% garantendo rendimenti elevati del modulo;
e 80% in 25 anni fornita dalla casa costruttrice;
dei moduli valida per almeno 5 anni (per ora, solo nel caso dei

resistente alla torsione per garantire la massima stabilità e

MARCA e MODELLO: è chiara imponenti quantità di materiali per SOLARDAY di Mezzago è il fornitore

del gas di favorire produttori locali che evitino il trasporto di chilometri e assicurino l'occupazione di manodopera locale.

2.4 INVERTER

direttive vigenti, marchio CE, in 45, completo di microprocessore di sistemi di protezione, sicurezza e 5940, completo di collegamenti elettrici La Garanzia sul funzionamento elettrico definita (la maggior parte dei produttori di inverter prevede una garanzia standard di 5 anni, e la possibilità di estensione a pagamento a 10 anni) Eventuale scheda + datalogger verrà (es. produzione di Kwh, corrente, capitolato)

conforme alle norme e plastico adatto per installazione esterna con grado di protezione IP trasformatore AF, sistema di raffreddamento con ventilatore, dispositivo di interfaccia integrato conforme alle norme ENEL DK quadro di comando e protezione ed al quadro dell'impianto FV, valida per almeno 5 anni. L'estensione a 10 anni dovrà essere

(il datalogger serve per il monitoraggio remoto dell'impianto FV), è un componente da ritenersi opzionale quindi fuori

MARCA-MODELLO: il particolare installare. Verrà scelto il modello normativi richiesti. I modelli al ELECTRIC, STECA, AROS.

di mercato non permette di definire a priori il tipo di inverter da sul mercato che garantisca gli standard tecnici, qualitativi e In ordine sono delle seguenti marche: SOLARMAX, SCHNEIDER

2.5 PROGETTAZIONE

Il presente capitolato prevede infine:

- progettazione dell'impianto e direzione
- gestione delle pratiche Amministrative
- gestione delle pratiche di connessione (domanda al GESTORE di rete locale es: ENEL, AZA etc);
- gestione pratiche incentivazione con il per richiesta di incentivo in CONTO ENERGIA sino ad ottenimento di tariffa incentivante.

3 GARANZIE SULL'INST

Per i moduli e l'inverter la garanzia è fornita dai fornitori dei materiali secondo le norme vigenti. Viene inoltre offerta una garanzia di 24 mesi connessioni elettriche e le strutture di supporto.

4 ADEMPIMENTI PER LA SICU

Gli oneri legati alla sicurezza del cantiere (costo del ponteggio, linea vita, trabattello o altro) sono esclusi dall'offerta e valutati in funzione di ogni situazione. Il Gruppo energia del DESBRI auspica comunque che venga installata in ogni la linea vita che è necessaria per i successivi lavori di manutenzione dei pannelli e del tetto in

5 TEMPO DI CONSEGNA

60 giorni da accettazione preventivo

6 ESCLUSIONI

- Accettazione preventivo di alla rete elettrica da parte del cliente e pagamento mediante bollettino postale (120€ fino a 5 p)
- eventuali opere edili necessarie realizzazione dell'impianto, se non già previste nel preventivo
- manutenzione ordinaria e naria dell'impianto
- Eventuali pratiche relative a vi paesaggistici o a vincoli delle belle arti
- Costi relativi ad eventuale è smaltimento dell'eternit che deve essere effettuato da altra impresa specializzata
- Costi per la sicurezza che sarà al costo caso per caso (vedi punto 4)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

30% all'ordine
60% a fine lavori
10% a allaccio avvenuto dei
lavorativi dalla fine lavori)

(l'ENEL dichiara che l'allaccio avviene entro un max 30 gg

TEMPI DI ESECUZIONE

L'Azienda Partner si obbliga a dare ultime verifiche funzionali, entro 90 giorni di non siano previste autorizzazioni autorizzativa i lavori dovranno essere

e funzionanti le opere oggetto della gara, comprese le prove e le calendario a partire dalla data della firma del contratto e nel caso nentari. Qualora sia prevista la presentazione di una pratica entro 30 gg di calendario dall'approvazione della pratica.

Ai fini di garantire quanto sopra il i documenti necessari all'avvio delle

si impegna a fornire entro 15 gg dalla firma del contratto tutti autorizzative e del cantiere.

MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione che essere sottoscritto dal cliente previo installatrice. La presenza di una Linea

la pulizia dei pannelli ed altri controlli strutturali ed elettrici potrà contratto da concordare tra il cliente stesso e l'azienda riduce il costo della manutenzione.

10 IMPEGNI

Per l'impresa profit svantaggio attraverso tirocinio l'Integrazione Lavorativa

a valutare l'inserimento e la formazione di soggetto in stato di finalizzato all'assunzione, avvalendosi dei Servizi Territoriali per

Per l'impresa Sociale tirocinio finalizzato

nel proprio organico di nuova persona in stato di svantaggio con o assunzione diretta a tempo determinato.

Disponibilità a ridurre il anno: es. riduzione dei produttiva (es.

impatto ambientale presentando iniziative concrete attuate ogni energetici, abbassamento dell'inquinamento della propria filiera dei propri rifiuti, adozione di mezzi di trasporto a basso impatto es.

trazione a metano),
energia prodotta da fonti

Entrambi i fornitori verseranno, a
ciascun contratto nel Fondo di

A parità di qualità, i fornitori

Coopwork ha già il bilancio
pesanti iter burocratici Solaris srl,
qualificanti previsti dalla
eventuale miglioramento da

di energia, introduzione di microgeneratori, acquisto di

progetto l'equivalente pari all'1 + 1% del fatturato di
e Futuro di DESBRI secondo modalità da concordarsi.

le produzioni locali, vicine o nazionali.

per via della sua natura di cooperativa. Senza soffocare con
si ritiene interessante continuare a riflettere su alcuni aspetti
di un bilancio sociale per farne oggetto di studio, valutazione ed
con Solaris.

11 ALTRE NOTE

Su richiesta del cliente si può valutare
definiti dopo sopralluogo tecnico.

la possibilità della totale integrazione. I maggiori costi, saranno

Roberto D. Alino

COOPWORK Cooperativa Sociale
I.G.M.L.U.S.
Via Ferruccio La Motta, 124
20090 SESTO S. GIOVANNI (MI)
P. IVA/CSP. 02532810963

Paola Landini

Anna Maria Solaris SRL

Laura Bontano Retina (Gas Brianza)



CONVENZIONE

tra:

TRENTA e CO-ENERGIA

per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

1) PREMESSE

- a) Trenta è una società del Gruppo Dolomiti Energia, controllato da soggetti pubblici della Provincia di Trento, che opera nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati su tutto il territorio nazionale.
- b) Trenta dispone di energia prodotta da fonte rinnovabile (alla data odierna, esclusivamente idroelettrico e fotovoltaico), e da co-generazione a metano per teleriscaldamento (circa 5% del totale), prodotta e fornita da società del gruppo Dolomiti Energia o da altre società partecipate, con impianti ubicati nel territorio della Provincia di Trento.
- c) Le offerte che prevedono la fornitura "100% Energia Pulita Trenta" sono comprovate da certificazioni C.O.F.E.R./G.O. (Certificazione di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile, ex DM 31/7/2009, di cui alla Del. A.E.E.G. 104/11).
- d) Trenta intrattiene già da alcuni anni rapporti di collaborazione con soggetti del mondo cooperativistico del nord Italia, tra i quali Coop. Retenergie (Cuneo) e Coop. SOLE (Trento), operanti nel settore della vendita e commercializzazione di energia elettrica ai propri soci.
- e) Trenta è interessata a nuove opportunità di vendita di energia elettrica e di fornitura di ulteriori servizi nel mercato costituito da clienti finali residenziali anche attraverso accordi di collaborazione con soggetti del mondo cooperativistico e associazionistico dell'Economia Solidale che operano in settori analoghi ed affini a quello dell'energia, con particolare riferimento alle energie rinnovabili a basso impatto ambientale.
- f) Trenta, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso degli anni attraverso accordi di collaborazione con altre cooperative elettriche del Nord Italia, si rende disponibile a sottoscrivere questo accordo con CO-ENERGIA sulla base delle esigenze ed aspettative dell'Associazione.
- g) CO-ENERGIA è un'Associazione di secondo livello, senza fine di lucro, nata nel 2010, che si pone come finalità istituzionali "L'attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale, a partire dal Progetto "CO-ENERGIA: consumare e produrre insieme energia da fonti rinnovabili", a valere in ambito territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la mutualità e la solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori che si riferiscono ai principi

dell'economia solidale esplicitati nel Documento Base dei GAS (1999) e nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (2003-2007)" (dallo Statuto)

- h) CO-ENERGIA, oltre a quanto sopra riportato, ha, nel medio periodo, anche l'obiettivo di promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo scopo di ridurre la dipendenza energetica dei territori dall'energia prodotta attraverso l'uso di combustibili fossili, da rifiuti (CDR) o di origine nucleare.
- i) CO-ENERGIA intende sottoscrivere un accordo commerciale con Trenta per avvalersi del servizio di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili "100% Energia Pulita Trenta".

2) **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI CHE SI RIFERISCONO A CO-ENERGIA**

- ^ A partire dal 1 febbraio 2012 Trenta fornirà l'energia ai clienti pervenuti tramite CO-ENERGIA che individualmente aderiranno alle offerte commerciali proposta da Trenta nell'ambito della presente "Convenzione CO-ENERGIA" sulla base delle condizioni economiche riportate nell'allegata documentazione. Il cliente potrà aderire alle proposte commerciali offerta da Trenta secondo le tempistiche previste dall'AEEG per i clienti del mercato libero e l'effettiva decorrenza sarà subordinata alla corretta trasmissione della documentazione necessaria per le pratiche di switch. In particolare per la decorrenza relativa al 1 febbraio 2012, la documentazione completa sottoscritta dovrà pervenire alla sede del Fornitore entro il 20 dicembre 2011.
- ^ I clienti che richiedono a TRENTA un contratto di fornitura di Energia elettrica "100% Energia Pulita Trenta" identificandosi come connessi a COENERGIA rientrano in convenzione.
- ^ Tutti i rapporti economici e contrattuali avverranno direttamente tra il fornitore Trenta e il cliente aderente alla "Convenzione CO-ENERGIA". Trenta si rende disponibile, compatibilmente con le disponibilità tecniche e di spazi, ad inserire nei documenti di fatturazione eventuali comunicazioni tra l'Associazione stessa ed i clienti a lei correlati ed è disponibile a supportare le attività di comunicazione/promozione svolte da CO-ENERGIA, con modalità da concordarsi di volta in volta. Sui documenti di fatturazione sarà inserito anche il logo di CO-ENERGIA.
- ^ Il servizio di fornitura ai clienti di CO-ENERGIA sarà effettuato in una prima fase nelle zone geografiche coperte da tale servizio (attualmente Zona Nord Italia: Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna). Trenta prevede di arrivare entro la fine del 2012 a totale copertura del territorio nazionale.
- ^ Alla tariffa energia sarà applicata una maggiorazione, a carico dei clienti, del 2% (bloccato per il 2012 a 0,15 €/cent) per ogni kilowattora consumato, che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà e Futuro del Progetto Co-Energia. Medesima quota del 2% (alla data odierna 0,15 €/cent) per ogni kilowattora consumato verrà versata sullo stesso Fondo da parte di Trenta. La somma raccolta nel Fondo di Solidarietà e Futuro sarà liquidata da Trenta a Co-Energia annualmente nel rispetto delle regole previste dalla fiscalità.
- ^ Alla fine di ciascun anno solare Trenta provvederà ad inviare a CO-ENERGIA gli elenchi dei clienti

convenzionati ed i dati dei relativi consumi di energia elettrica.

3) **CERTIFICAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE**

- ^ Trenta fornirà ai clienti di CO-ENERGIA, alle condizioni indicate nella documentazione contrattuale, energia elettrica certificata "100% Energia Pulita Trenta" che deriva per la totalità dalla quota di mix definito "fonti rinnovabili" (alla data odierna, esclusivamente idroelettrico e fotovoltaico).
- ^ Trenta, in ottemperanza al decreto ministeriale del 31 luglio 2009 e alla delibera dell'AEEG 104/11, dichiara che le offerte che prevedono la fornitura "100% Energia Pulita Trenta" sono comprovate da certificazioni COFER/GO (Certificazione di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile).
- ^ Trenta e CO-ENERGIA costituiranno al loro interno due nuclei tecnici che potranno concordare forme di comunicazione e confronto (incontri, posta elettronica, audio conference, sito ftp di scambio file ecc.), ricorrente o al bisogno, attorno a temi di comune interesse riguardanti la presente convenzione e pl in generale le attività delle singole Parti. I rispettivi nuclei tecnici nomineranno un proprio referente che potrà mantenere un contatto diretto con il referente dell'altro soggetto titolare della presente convenzione. Le informazioni condivise tra i due nuclei tecnici potranno, in talune occasioni, su specifica richiesta di Trenta ed in accordo con CO-ENERGIA, rimanere riservate e non divulgabili, in ottica di "non-disclosure agreement". Le parti si impegnano a confrontarsi con uno stile di trasparenza, apertura e fiducia reciproca.
- ^ Trenta è disponibile a predisporre la visita agli impianti di produzione delle società del Gruppo Dolomiti Energia da parte una commissione appositamente scelta da CO-ENERGIA, previa programmazione concordata, eventualmente assieme ad altri soggetti convenzionati.

4) **FATTURAZIONE AGLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE COENERGIA**

- ^ I prezzi dell'energia fatturati da Trenta ai Clienti secondo la "Convenzione CO-ENERGIA" sono riferiti alle condizioni economiche previste dalla Convenzione stessa.

Ad oggi sono disponibili diverse proposte commerciali (vedi allegati) con relative caratteristiche.

a) **Offerta base "CO-Energia 100% rinnovabile e solidale"**: fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili "100% Energia Pulita Trenta" con tariffa biorario o monoraria scontata del 9% sulla tariffa definita da AEEG riferita al mercato di maggior tutela; è a carico del cliente un contributo del 2% (alla data odierna 0,15 cent/kilowattora) che alimenta il "Fondo di Solidarietà e futuro" di CO-Energia; la fattura sarà inviata per **posta ordinaria** ed il pagamento potrà avvenire tramite domiciliazione bancaria, bollettino postale, lottomatica.

b) **Offerta web "CO-Energia 100% rinnovabile e solidale web"**: fornitura di energia elettrica da fonti

rinnovabili "100% Energia Pulita Trenta"; tariffa bioraria o monoraria scontata del 12% sulla tariffa definita da AEEG per i contratti di maggior tutela; contributo del 2% (alla data odierna 0,15 €cent/kilowattora) al Fondo di Solidarietà e Futuro di CO-Energia; fattura inviata per **posta elettronica/web**; pagamento esclusivamente tramite **domiciliazione bancaria o postale**

- ^ In accordo con CO-ENERGIA, Trenta potrà offrire ulteriori proposte commerciali per aziende con partita IVA (**CO-Energia 100% rinnovabile e solidale – aziende in versione base e versione web**) o per la pubblica amministrazione.
- ^ Trenta potrà estendere la convenzione anche alla fornitura di gas naturale, con offerte analoghe a quelle proposte da Trenta alla propria clientela del mercato libero. I prezzi proposti saranno determinati con riferimento alla normativa vigente in materia di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia. Qualora, per effetto di disposizioni delle Autorità competenti, eventuali modifiche riguardanti detti servizi o le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione degli stessi dovessero comportare un aumento per Trenta degli oneri a suo carico rispetto alle componenti di costo ed alla misura attualmente vigente, tale aumento sarà applicato ai prezzi sopra indicati ovvero in caso di inapplicabilità per qualsivoglia causa di una corrispondente variazione in aumento del sopra indicati corrispettivi per la fornitura della sola energia - comporterà la rinegoziazione del contratto.

Fatturazione e pagamenti

- ^ La fatturazione dei consumi da parte di Trenta agli aderenti alla "Convenzione CO-ENERGIA" sarà mensile/bimestrale a seconda della tipologia di utenza in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni dell'A.E.E.G. in materia di fatturazione. L'invio delle bollette sarà effettuato via posta o via posta elettronica, in relazione alla proposta economica scelta dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Garanzie di pagamento

- ^ A garanzia del pagamento delle fatture emesse dal fornitore è richiesto ad ogni cliente di avvalersi della domiciliazione bancaria o della domiciliazione postale come forma di pagamento. E' comunque possibile per i clienti di avvalersi di altre forme di pagamento disponibili (bollettini postali, lottomatica, ecc.). La proposta economica "web" prevede in ogni caso la domiciliazione bancaria o postale come sola forma di pagamento.

5) INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELL'ACCORDO

- ^ Qualora intervenissero successive modifiche di carattere normativo da parte degli organi preposti

(AEEG, Terna,...) che incidessero in modo sostanziale sui presente accordo e sulle condizioni economiche previste tra le parti, le parti si impegnano all'eventuale ridefinizione dello stesso.

6) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- ^ Tutte le controversie relative o comunque collegate alla presente convenzione saranno risolte in via definitiva presso il tribunale di Trento.

7) DECORRENZA E DURATA DELL' ACCORDO


- ^ Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2012. Sarà facoltà delle Parti procedere al rinnovo dell'accordo alle medesime condizioni previste per la fornitura in corso di esecuzione a quella data. Resta inteso che anche in caso di disdetta e/o mancato rinnovo della presente convenzione Trenta sarà impegnata a continuare la fornitura ai clienti che hanno individualmente sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica fino al ricevimento della disdetta degli stessi secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Qualora il Gruppo Dolomiti Energia o relative società controllate si orientassero ad assumere forme di produzione di energia che prevedano l'incenerimento dei rifiuti o la produzione di energia da impianti fotovoltaici su terreni agricoli o tramite l'utilizzo di biomasse appositamente coltivate, Trenta si impegna ad informare tempestivamente CO-Energia, la quale si riserva di recedere dal presente accordo.

Fidenza, 17 dicembre 2011

Associazione CO-ENERGIA
il Presidente
Sergio Venezia



TRENTA SpA
Ing. Romano Stefani



"CONTRATTO DI CORRESPONSABILITÀ". DES TACUM

CONTRATTO DI CORRESPONSABILITÀ
DES PIACENZA



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

CONTRATTO DI CORRESPONSABILITÀ DES PIACENZA

Con il contratto di corresponsabilità tra produttori e consumatori, si stabilisce un rapporto di fiducia per costruire un nuovo modo di produrre e consumare beni alimentari che risponde all'esigenza di:

- avere cibi esenti da pesticidi e coltivati senza uso di concimi chimici;
- cibi legati produttivamente al territorio;
- alimenti ottenuti con sementi non OGM;
- alimenti con prezzi non speculativi che rispettino i sacrifici di chi produce;
- i produttori aderiscono al disciplinare di autocontrollo DES Piacenza che non ha oneri per gli stessi.

il Contratto prevede :

- disciplinare di autocontrollo delle produzioni ;
- comitato di controllo;
- impegno di corresponsabilità dei firmatari

www.destacum.it



venerdì 11 ottobre 13

DISCIPLINARE DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DES

- ADESIONE SCRITTA AGLI IMPEGNI DES;
- PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE;
- REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI;
- REGISTRO DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

ADESIONE AGLI IMPEGNI DES

Il produttore conduttore dell'azienda:

- accetta il programma previsto dai regolamenti **DES**,
- indica le **superfici aziendali**, l'**ubicazione** delle stesse fornendo le **planimetrie**,
- indica l'**indirizzo produttivo**, le **strutture ove opera** sia per la produzione che per la trasformazione.

Accetta di collaborare con il DES per la fornitura di prodotti e si rende disponibile ad accogliere le visite periodiche del gruppo di verifica e certificazione DES. Si impegna **entro 2 mesi** a comunicare eventuali variazioni.

www.destacum.it



venerdì 11 ottobre 13

PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE

Sul modulo predisposto dal DES, il produttore indica annualmente le **superfici**, le **colture**, le **produzioni previste** e **SI IMPEGNA** a comunicare eventuali variazioni dovute ad aspetti organizzativi e/o climatici.

The image shows a screenshot of a software form titled "PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE". The form is for the year 2011 and is for the farm "Des Piacenza". It includes fields for farm details, production data, and a table of production data.

ANNO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ	VALORE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000
2011	coltura	1000	kg	1000	1	1000

www.destacum.it



venerdì 11 ottobre 13

REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI

- Il produttore annota gli interventi colturali indicando le **superfici**, le **materie** prime utilizzate ed i **quantitativi** delle produzioni ottenute
- Il produttore produce annualmente anche una **mappa delle superfici** indicando le colture in atto

Data	Coltura	Varietà	Superfi.	Operazione	q.li	Mat. Prima



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

REGISTRO DELLE MATERIE PRIME

- Il produttore annota gli **acquisti** delle materie prime
- Indica la **quantità**, il **fornitore** e la **data**
- Il produttore **conserva le fatture di acquisto per 2 anni**

Data	Prodotto	Conv kg.	Bio kg.	Fatt. n°	Fornitore

www.destacum.it



venerdì 11 ottobre 13

REGISTRO DELLE VENDITE

- Il produttore annota la data, la quantità venduta e il nome dell'acquirente
- Il produttore **conserva le fatture di acquisto per 2 anni**

Data	Quantità	Prodotto	Fatt. n°	Cliente



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

REQUISITI DELLE **MATERIE PRIME**

- **Sementi:** non OGM, non trattati chimicamente, è *consentito una concia con rame*;
- Non sono consentiti **antiparassitari di sintesi chimica**;
- Non sono consentiti **diserbanti chimici**;
- Non sono consentiti **concimi chimici**;
- Sono consentiti prodotti naturali anche non classificati come **fitofarmaci**.
- **Per gli allevamenti** non sono consentiti farmaci allopatiche tranne che in caso di pericolo per la vita dell'animale su prescrizione veterinaria.



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

GRUPPO DI CONTROLLO

Il gruppo di controllo è costituito da **5** componenti di cui



2 consumatori



1 produttore



1 delegato slow food



1 delegato Facoltà agraria.

Gestisce le seguenti funzioni:

- *Conserva l'archivio dei dati*
- *Fornisce la modulistica*
- *Visita le aziende*
- *Stabilisce le analisi chimiche*
- *Prende provvedimenti disciplinari.*
- *Comunica gli esiti della propria attività all'assemblea dei soci.*

www.destacum.it



venerdì 11 ottobre 13

RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELL' ASSOCIAZIONE DES TACUM

SI IMPEGNANO AD

- Acquistare prodotti certificati DES preferendo alimenti di stagione
- Corrispondere un incremento di prezzo del 2% per le analisi chimiche di controllo che saranno opportune
- Collaborano allo sviluppo di progetti DES
- Ampliare le proprie conoscenze sul valore dei prodotti alimentari
- Se possibile, ogni famiglia dedica la forza lavoro di un suo componente per 2 giorni all'anno ad una delle aziende DES



www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13



CONTRATTO DI CORRESPONSABILITÀ

DES PIACENZA

www.destacum.it

venerdì 11 ottobre 13

Associazione Verso il



del territorio parmense

Con il contributo di



FONDAZIONE
CARIPARMA

Progetto

**Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)
del Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense**

Il Sistema di Garanzia Partecipata territoriale (PGS) vede coinvolti produttori e consumatori (organizzati in GAS e non solo) nella realizzazione di un partenariato finalizzato all'apertura di spazi di mercato locale, basati sul rispetto dei criteri di Economia Solidale contenuti nella Carta dei principi del DES parmense.

"I Sistemi di Garanzia Partecipata sono sistemi di tutela della qualità orientati localmente. Essi certificano i produttori sulla base di una partecipazione attiva degli stakeholder e sono fondati su una base di fiducia, di interdipendenza e di scambi di conoscenze" - da *IFOAM Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica, 2008* - .

Cosa offre il sistema di garanzia partecipata

Una garanzia complementare per i consumatori, fondata sulla partecipazione dei soggetti aderenti ad un percorso comune incentrato sull'orientamento all'applicazione dei seguenti principi.

I PRINCIPI

I principi, che si ispirano alla Carta dei Principi del DES parmense, costituiscono un bagaglio comune da preservare, dove rispettati, ed a cui tendere, dove solo perseguiti. L'attuazione degli stessi, così come l'impegno a non snaturarli, è affidata alla responsabilità delle singole realtà ed all'azione comune.

I Principi su cui si basa il Sistema di Garanzia Partecipata sono:

I) *la sostenibilità ecologica:*

- pratica di un'agricoltura non intensiva, non invasiva, basata sull'osservazione degli elementi dell'ecosistema agricolo e sulle interazioni tra di essi, che persegue la preservazione della biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse locali, l'autosufficienza economica dell'azienda;
- rifiuto di prodotti OGM e prodotti chimici di sintesi;
- rifiuto di produzioni in cui si fa uso della sperimentazione su animali oltre che di allevamenti intensivi e pratiche violente e coercitive;
- riduzione ed ottimizzazione del consumo di risorse (terra, acqua, energia);
- utilizzo prevalente di materie prime e prodotti locali;
- riduzione dell'impatto ambientale del proprio stile di produzione e di consumo: uso di tecnologie a basso consumo energetico (bioedilizia), uso di energie rinnovabili, uso di materiali riciclabili e biodegradabili, limitazione dell'uso di materie inquinanti, riciclo e riuso;
- utilizzo mezzi e prodotti sempre più durevoli e ad alta utilità.

II) *la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni:*

- rapporti fondati su reciprocità, cooperazione e fiducia;

- valorizzazione e tutela delle ricchezze locali-culturali, sociali, ambientali, integrazione delle diverse culture presenti sul territorio;
- ricerca di continuo miglioramento della qualità e della varietà dei beni e dei servizi, secondo le specificità del territorio;
- scelta prevalente di beni e servizi offerti dal distretto e dal territorio;
- pratica di stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
- scelta di strumenti quali lo scambio, il riuso, la banca del tempo e le monete locali;
- promozione ed impegno al recupero e/o alla creazione di filiere corte;
- comunicazione trasparente del processo produttivo e della costruzione del prezzo

III) *la giustizia e la sostenibilità sociale:*

- rapporti basati su trasparenza, onestà e legalità, rispetto dei diritti umani, civili, sociali e sindacali di quanti partecipano a tutto il ciclo economico;
- pratica dell'equità nella distribuzione dei proventi e promozione del loro reinvestimento per la creazione di nuovi posti di lavoro, in attività del distretto, o per altri scopi di utilità sociale;
- inclusione, promozione e sostegno di entità economiche di piccole dimensioni

Il Sistema di Garanzia Partecipata è quindi lo strumento concreto per dare attuazione ai principi enunciati.

L'ispirazione democratica deve essere considerata il livello minimo necessario da rispettare nel percorso. Devono inoltre essere perseguite e applicate norme di valore superiore che garantiscano il massimo consenso e la massima partecipazione dei soggetti coinvolti, ai fini della migliore inclusione possibile.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Sistema di Garanzia Partecipata implica l'adesione formale:

- alla Carta dei Principi del DES parmense;
- al progetto Sistema di Garanzia Partecipata del Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense .

La partecipazione al Sistema di Garanzia Partecipata vincola i partecipanti ai seguenti impegni:

- la tensione verso i principi di sostenibilità ecologica, dei principi di valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, dei principi di giustizia e di sostenibilità sociale sottoscritti con l'adesione;
- la redazione e l'aggiornamento annuale della scheda-produttore;
- la disponibilità a partecipare agli incontri di lavoro del percorso PGS;
- la disponibilità a ricevere visite aziendali;
- la disponibilità a partecipare ad almeno 2 visite, nell'arco di un anno, presso i produttori affini;
- la disponibilità a partecipare a momenti di confronto e formazione.

L'inclusione nel sistema, così come la valutazione dell'idoneità, in itinere, delle singole realtà aderenti, viene formalizzata dal Gruppo PGS del DES parmense che verifica la serietà dell'impegno sottoscritto, la coerenza e la continuità della partecipazione al percorso.

La fiducia e la relazione diretta rappresentano il fondamento dell'adesione, in conformità con i valori espressi.

www.desparma.org

Progetto "ADESSO PASTA!"

PATTO DI ECONOMIA SOLIDALE

Tra

LA TERRA E IL CIELO Società Agricola Cooperativa – zona PIP 229/H – fraz. Piticchio – 60011 Arcevia (AN), nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bruno Sebastianelli, in seguito denominata T&C

E

sede legale _____

C.F. _____ nella persona di _____

_____ indirizzo _____

_____ in seguito denominato GAS.

VISTO il Progetto "ADESSO PASTA!" sottoscritto da: T&C, Ass. GAES F.Marotta di Villasanta (MB) e Ass. BIOREKK di Padova,

T&C si impegna a.

- fornire al GAS, nel periodo compreso dal 15/10/2010 al 30/09/2011, i prodotti elencati nel listino GAS allegato. Per i seguenti prodotti viene applicato il prezzo solidale, costruito a partire dai costi trasparenti di produzione:

Formato gr. 500	- maccheroncini di semola gr. 500;	- Penne al Taganrog gr. 500
- Spaghetti integrali gr. 500;	- orecchiette di semola gr. 500;	Formato gr. 3000
- linguine integrali gr. 500;	- farfalle semola gr. 500;	- Spaghetti semola gr. 3000
- penne integrali gr. 500;	- lasagne semola gr. 500;	- Penne semola gr. 3000
- fusilli integrali gr. 500;	Formati speciali (gr. 500)	- Fusilli semola gr. 3000
- fusilli di semola gr. 500;	- spaghetti all'ortica gr. 500;	- Sedani semola gr. 3000
- cavatappi di semola gr. 500;	- fettuccine al grano saraceno gr. 500;	- Pipe semola gr. 3000
- spaghetti semola gr. 500;	- Strozzapreti senatore cappelli gr. 500	- Spaghetti tr. Al bronzo gr. 3000
- linguine semola gr. 500;	- Penne senatore cappelli gr. 500	- Spaghetti al farro gr. 3000
- penne di semola gr. 500;	- Chitarrine senatore cappelli gr. 500	- Penne al bronzo gr. 3000
- filini di semola gr. 500;	- Penne al grano etrusco gr. 500	- Penne al farro gr. 3000

Il GAS potrà acquistare anche prodotti non compresi fra quelli a prezzo solidale, sui quali verrà applicato il listino degli acquisti minimi di 800 €. Il listino GAS rimarrà invariato per tutto il periodo sopra indicato ed è parte integrante del presente accordo.

- a devolvere l'1% del fatturato del GAS su un Fondo di Solidarietà, unitamente all'1% devoluto dal consumatore (es. fatto 100 il prezzo solidale di un prodotto, il consumatore pagherà a T&C 101, che tratterrà 99 e verserà 2 al fondo suindicato). Il contributo di solidarietà si applica al totale degli acquisti effettuati, compresi gli acquisti extra prezzo solidale, e viene devoluto al termine del periodo.

Il GAS si impegna a.

- 1) acquistare prodotti per un minimo di 2.000 euro, per un massimo di 4 consegne, nel periodo di validità del contratto. Nel caso in cui non si raggiunga tale importo, T&C addebiterà al GAS, alla fine del periodo, la differenza di prezzo tra il listino solidale ed il listino ordinario GAS con scontistica per acquisti minimi di 800 euro.
- 2) versare al momento della stipula dell'accordo un importo pari al 20% degli acquisti previsti come caparra confirmatoria a garanzia dell'impegno. Tale importo verrà restituito al termine del periodo indicato. Su espressa richiesta del Gas, potrà essere detratto dal pagamento dell'ultima fornitura o valere anche a seguire negli anni successivi.
- 3) pagare le forniture: per contrassegno o tramite bonifico bancario entro le due settimane successive alla consegna.
- 4) rispettare per ogni ordine il quantitativo di 100 kg di peso lordo che rappresenta il minimo tassabile per il corriere.
- 5) effettuare tutti gli ordini a "colli interi", per qualsiasi prodotto a listino, senza eccezioni.

Qualsiasi difformità di interpretazione di questo Patto sarà risolta con giudizio unanime ed inappellabile dai sottoscrittori del Progetto "ADESSO PASTA!" indicati in premessa.

Data _____


Per il GAS

Per LA TERRA E IL CIELO



Adotta Un Alveare Bio!

2014



la terra le spinocia e le le spinocia mo allo stesso modo



Lo sapevi?

Le api sono in grado di provare stati d'animo.

Sai cosa provano?

Con la diminuzione degli spazi verdi il disboscamento, con l'inquinamento da pesticidi e diserbanti, con la crisi della biodiversità e l'incombere delle coltivazioni transgeniche i fiori purtroppo spariscono e queste fantastiche sentinelle ne soffrono. Viene a mancare loro la felicità di visitare, bottinare, impollinare e nutrirsi del nettare delle piante.

Prenderci cura delle api equivale a prenderci cura dell'ambiente che ci circonda, ricordandoci che è responsabilità nostra impegnarci per limitare i danni provocati dai nostri stili di vita, che poco sono in sintonia con i tempi e i modi della natura.

Il maggiordomo delle api

Di cosa si occupa un maggiordomo?

Sovrintende al buon andamento e alla cura della casa seguendo le indicazioni del suo padrone.

Qui da Canaisbio Fattoria Rurale, il parone di casa sono le api e noi il loro maggiordomo.

Ci prendiamo cura della loro casa, delle loro necessità, assecondandone i tempi e i ritmi naturali riceviamo in cambio un dono speciale, **il miele.**

Questa è la filosofia che da **10 anni** seguiamo, improntata su una forte sinergia tra api e uomo!



Vuoi stare con noi api e adottare uno dei nostri alveari?

Ti racconteremo di come comunichiamo danzando, di come sporcandoci di polline facciamo innamorare i fiori, di come esploriamo il mondo degli odori e dei colori.

Ti doneremo 10 Kg del nostro miele. L'alveare diventerà unico, perchè porterà il nome che tu sceglierai! E l'azienda Canais ti spedirà un attestato che certificherà la tua adozione.

Puoi adottare da solo, con la tua famiglia, colleghi, amici, G.A.S.



Modalità per l'adozione:

- È possibile adottare una famiglia (alveare) al costo di 90€ e in cambio avere 10 Kg di miele
- Potrete dare un nome al vostro alveare e riceverete un attestato che certifica l'adozione
- Le varietà di miele che riceverete dipenderanno dalla qualità e prevalenza delle fioriture
- L'adozione è annuale, il miele verrà consegnato in settembre alla "Festa dell'Adozione"
- Le adozioni si effettueranno da marzo
- Potete adottare singolarmente o in gruppo (circoli aziendali, colleghi, amici, G.A.S., ecc.)
- Durante la stagione riceverete via e-mail foto e video che vi aggiorneranno sul nostro lavoro
- Per informazioni e notizie ci trovate anche su  : Canaisbio Fattoria Rurale



AdottaUnAlveareBio!

AdottaUnAlveareBio è un'iniziativa proposta dall'Azienda Canais per sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell'ambiente, attraverso la salvaguardia delle nostre amiche api.



La nostra sede si trova a
Billerio (Magnano in Riviera) 33010,
in via Prampero, 100.

per contatti:
cellulare: 348 75 323 74 (Giuliano)
e-mail: adottaunalveare@gmail.com
facebook: Canaisbio Fattoria Rurale,

Coordinate bancarie:
Banca Popolare Etica
IBAN: IT 52 R05018121 00000000112078
Intestatario: Giuliano Marini
Causale: Adozione Alveare

“STRETTA DI MANO TRA ALLEVATORE E CONSUMATORE”
SOCIETÀ AGRICOLA SAMSA PAOLO E C. S.S.

Parco Rurale Altare di Polazzo,
della Società Agricola Samsa Paolo e C. s.s.
via Fornaci 1/A, 34070,
Fogliano Redipuglia, Gorizia, IT
tel: 0481 1995220
P.iva: IT01039430317
www.parcorurale.it

“Stretta di mano tra allevatore e consumatore”

Carissimo, ti ringraziamo per averci sempre seguito, per aver acquistato i nostri prodotti in questi ultimi anni, per essere venuto a visitarci sia presso il ristoro agriturismo, in escursione con gli Agribus, ma anche facendo partecipare i tuoi figli ai nostri centri vacanze estivi.

Il tuo sostegno ci ha permesso di continuare ad essere allevatori in una terra affascinante ma per molti versi difficile come la landa Carsica. Ciò ha significato anche prendersi cura del territorio, proteggerne il paesaggio, la biodiversità e i tanti elementi che ce lo fanno amare. Per darti un esempio: la presenza delle nostre mandrie è una misura concreta di prevenzione degli incendi e l'unico modo sostenibile per mantenere le tante essenze vegetali presenti.

Ora vorremmo proporti una collaborazione ancora più stretta, costruendo assieme un percorso che ci piace chiamare “Stretta di mano tra allevatore e consumatore”.

Vorremmo darti modo di conoscere tutti gli aspetti del nostro allevamento, del pascolamento, della gestione degli animali fino alla macellazione e al confezionamento delle carni.

Questo percorso condiviso parte con l'adozione direttamente da parte tua della vitella che trascorrerà il resto della sua vita sui pascoli di landa carsica biologici. La vitella si ciberà quasi esclusivamente di pascolo e con una minima percentuale di mangime biologico. Noi con la nostra esperienza di pastori ormai secolare, dal 1907, ti custodiremo la vitella, l'alleviamo coinvolgendoti nelle scelte sul tipo di alimentazione, comunicandoti il tipo di vaccinazioni sanitarie obbligatorie per legge, aspettando una tua visita in azienda quando tu ne abbia voglia, per vedere come si comporta o come sia la sua crescita, fino alla tua decisione di macellazione in base al peso desiderato e al tipo di confezionamento che ti è più adatto. Sarai quindi partecipe in tutto, con la consapevolezza che grazie al pascolamento del tuo animale avrai anche fatto un servizio sociale, mantenendo un' area di interesse naturalistico come la landa carsica ed avrai contribuito alla prevenzione degli incendi. Inoltre avrai una rintracciabilità del 100% sul prodotto finale ed un prezzo più che vantaggioso, come potrai vedere nelle tabelle sottostanti.

QUANDO ADOTTARE e QUANDO MACELLARE:

Il periodo ideale per adottare la vitella da parte tua, assieme ad altri tuoi amici o famigliari, o gruppi di acquisto, è in aprile (sia per il 2015 che per gli anni a venire). Saremo noi a scegliere, da stalle del FVG, vitelle di età sotto i 6 mesi di vita e quindi nate a novembre-dicembre.

Il periodo ideale è aprile perché: il clima incomincia ad essere mite, con giornate lunghe e perché l'erba nei pascoli incomincia a ricrescere, tutti fattori che non provocano stress ad un animale che arriva da altre stalle e che del pascolo non ha mai potuto godere.

Il periodo ideale per la macellazione va da giugno a ottobre dell'anno successivo all'adottamento, periodo in cui l'erba è ritornata abbondante dando quindi alle carni magre quell'ottimo rapporto tra omega3 e omega6 che solo animali allevati al pascolo possono avere.

Comunque il periodo di macellazione dipenderà da te, da quanto desideri far crescere la vitella che ormai sarà diventata manza o scottona e quindi indicativamente tra i 18 ai 24 mesi di vita.

I COSTI DEL PERCORSO "Stretta di mano tra allevatore e consumatore".

Per quanto riguarda i vari costi per adottare la tua vitella, per la sua alimentazione, la gestione quotidiana, la certificazione biologica e vaccinazioni finchè diventi manza o scottona, per il trasporto al macello, macellazione, confezionamento, per il trasporto dal macello a casa tua, sono elencati di seguito:

1. adozione vitella di razza pezzata rossa italiana da stalle del FVG	500,00 euro
2. il costo del solo mangime certificato biologico è di 6,00q.li x 50 euro/q.le =	300,00 euro
3. vaccinazioni/spese veterinarie + certificazione bio + gestione di allevamento della sua vita quotidiana da parte nostra =	175,00 euro
4. trasporto dalla nostra sede aziendale al macello:	50,00 euro
5. macellazione + sezionamento e confezionamento + trasporto:	325,00 euro

TOT: 1.350,00 EURO

Dalla macellazione di questa manza o scottona ne possono derivare i seguenti prodotti e compenso economico in base ai prezzi del nostro catalogo 2015

(http://issuu.com/massimilianosamsa/docs/catalogo_prodotti_carsolino_alture_11):

1. 16 confezioni di carne in tagli misti da circa 5 kg, al valore di 14,50euro/kg=	1160,00 euro
2. 25 kg di macinato in confezioni da 1,00 kg, al valore di 11,00 euro/kg =	275,00 euro
3. 3 kg di filetto, al valore di 24,00 euro/kg =	72,00 euro
4. 4 kg di trippe, al valore di 10,00 euro/kg =	40,00 euro
5. 4 kg di fegato, al valore di 10,00 euro/kg=	40,00 euro
6. 1,5 kg di lingua+guancia, al valore di 10,00 euro/kg =	15,00 euro

TOT: 1602,00 EURO

Come si può notare tu e i tuoi famigliari o amici, con il percorso descritto come "Stretta di mano fra allevatore e consumatore", avreste un risparmio economico di ben 252,00 euro.

COME VERREBBERO SUDDIVISI I TUOI PAGAMENTI PER ADOTTARE L'ANIMALE:

Potrebbero essere fatti in tre periodi:

1. il primo al momento dell'arrivo della vitella presso la nostra azienda e quindi in aprile, con il valore economico di 500,00 euro, pari al valore dell'animale;
2. il secondo a dicembre, con il valore di 475,00 euro, pari al valore del mangime, delle spese di vaccinazione, di gestione da parte nostra della sua vita quotidiana e della certificazione biologica;
3. il terzo al momento della macellazione, tra giugno e ottobre dell'anno successivo all'arrivo, in base al periodo che tu preferisci macellare, con il valore economico effettivo della macellazione e dei trasporti pari a 375,00 euro.

Ovviamente l'animale da te prescelto sarà, sempre identificabile attraverso il suo passaporto (carta d'identità) e l'orecchino con il numero identificativo, visitabile e tutti i versamenti verranno registrati con l'emissione di regolare ricevuta o fattura fiscale.

Speriamo che questo percorso di collaborazione possa piacerti ed interessarti e nel caso vorresti aderire ti ricordiamo che il periodo di adesione per quest'anno scadrà il 30 marzo 2015.

Grazie per aver letto il programma, per qualsiasi altra informazione siamo sempre a tua disposizione chiamando allo 339 6202061. Saluti, Famiglia Samsa.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., "La II Tavola Rotonda dell'AIDA. I contratti del mercato agroalimentare. Parma CIBUS 2008", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

AA.VV., *Osservatorio Nazionale Distretti Italiani – Primo rapporto*, 2010.

AA.VV., *Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale*, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, luglio 2014.

AA.VV., *Relazione alla proposta di legge regionale: Promozione e sviluppo dell'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia*, Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia, 2013.

AA.VV., *Un'economia nuova, dai GAS alla zeta*, a cura del Tavolo per la Rete Italiana di Economia solidale, ed. Altraeconomia, 2013.

M. R. Alabrese, "La vendita diretta dei prodotti agricoli", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.

F. Albisinni, "Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto", *Agri-regionieuropa*, n. 20 - marzo 2010.

F. Albisinni, "Distretti e contratti di programma in agricoltura", in *Trattato di diritto agrario*, vol.I, a cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile. Ed UTET 2011.

F. Albisinni, "Prodotti agro-alimentari e distretti in agricoltura", in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari*, Atti del convegno, Pisa 1-2 luglio 2011, a cura di M. Goldoni, E. Sirsi, Giuffrè Editore, 2011.

F. Albisinni, "La nuova OCM ed i contratti agroalimentari", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 1 del 2013.

F. Anelli, C. Granelli, "Il contratto", in *Manuale di diritto privato*, ed. Giuffrè, 2011.

A. Annunziata, I. P. Borrelli, R. Misso, D. Regazzi, *Innovazione, qualità e marketing responsabile nel settore agroalimentare*, vol. 6, n. 2s - 2011.

I. Canfora, "Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti alimentari: dalle vendite in rete ai Gruppi di Acquisto solidale", in *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, 2011.

I. Canfora, "I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2012.

P. Careri e R. Saija, "Analisi della normativa sui distretti rurali ed agroalimentari", In *Distretti rurali ed agroalimentari in Calabria*, a cura di G. Gulisano e C. Marciandò, 2008.

L. Charles, "Animating community supported agriculture in North East England: Striving

- for a 'caring practice', in *Journal of rural studies*, n. 27-2011.
- W. Chen, "Perceived value of a community supported agriculture (CSA) working share. The construct and its dimensions", in *Appetite*, n. 62-2013.
- E. Chiodo, F. Vanni, "La gestione collettiva delle misure agro-ambientali: oltre le esperienze pilota?", *Agriregionieuropa*, n. 36, marzo 2014.
- C. Ciccatiello, S. Franco, "Filiera corte e sostenibilità: una rassegna degli impatti ambientali sociali ed economici, QA", in *Rivista dell'Ass. Rossi-Doria*, n. 3-2012.
- L. Costantino, "La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi", in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.
- L. Costantino, "Il contratto di rete tra le imprese nel settore agricolo", in *Rivista di diritto agrario*, n. ottobre - dicembre 2013.
- V. Cuffaro, "I contratti di rete", in *Rivista di diritto alimentare*, gennaio - marzo 2013.
- E. D'Angelillo, M. Guccione, "Le esperienze e le iniziative distrettuali rurali in Italia", in *Distretti rurali ed agroalimentari in Calabria*, a cura di G. Gulisano e C. Marciànò, 2008.
- G. De Cristofaro, "I contratti del consumo alimentare", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.
- A. B. Filice e A. Sciarrone Alibrandi, "Il commercio equo e solidale tra autoregolazione ed eteronomia", in *Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali*, Quaderno 3 del dipartimento di scienze giuridiche, Università cattolica del Sacro Cuore, 2010.
- F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, vol. 1, ed. CEDAM, 2010.
- D. Gambelli, F. Solfanelli, R. Zanolì, "Un sistema di certificazione risk-based per i controlli in agricoltura biologica: un'applicazione tramite *Bayesian networks*", in *Rivista di economia agro-alimentare*, n.3-2011.
- A. Germanò, "Ambiente, territorio, mercato" in *Manuale di diritto agrario*, sesta edizione, ed. G. Giappichelli, 2006.
- M. Giuffrida, "I contratti di filiera nel mercato agroalimentare", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2012.
- J. Hayden, D. Buck, "Doing community supported agriculture: Tactile space, affect en effect of membership", in *Geoforum*, n. 43-2012.
- A. Jannarelli, "I contratti dall'impresa agricola all'industria di trasformazione. Problemi e prospettive dell'esperienza italiana", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.
- A. Jannarelli, "I contratti nel sistema agroalimentare", in *Trattato di diritto agrario*, vol III, a

cura di L. Costato; A. Germanò; E. Rook Basile. Ed. UTET 2011.

A. Jannarelli, "Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra gli sviluppi tecnologici e sostenibilità", in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.

A. Jannarelli, "I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici dell'eccezionalità agricola", in *Rivista di diritto agrario*, luglio - settembre 2013.

R. Lizzi, "La sfida della governance nella politica di sviluppo rurale", *Agriregionieuropa*, marzo 2009.

G. Maccioni, "Il contratto di rete e le reti di imprese: *work in progress* anche per il coordinamento tra imprese del settore agro-energetico e imprese del settore agro-alimentare", *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari, Atti dell'incontro di studi, Udine, 12 maggio 2011*, a cura di D'Addezio, 2011.

A. Magnaghi, *Il territorio bene comune*, Firenze University Press, 2012;

A. Magnaghi, *Il territorio dell'abitare*, FrancoAngeli, ed. 1990.

F. Mantino, "Alla ricerca dell'integrazione perduta tra aiuti Pac, sviluppo rurale e politiche di coesione nella riforma 2014-2020", *Agriregionieuropa*. n.29, giugno 2012.

F. Mantino, "La riforma delle Politiche di sviluppo rurale 2014-2020", *Agriregionieuropa*, n. 35, dicembre 2013.

G. Marotta, C. Nazzaro, "Responsabilità sociale e creazione di valore nell'impresa agroalimentare: nuove frontiere di ricerca", in *Rivista di Economia agro-alimentare*, n. 1-2012.

M. Niero, *Metodi e Tecniche di Ricerca per il Servizio Sociale*, NIS La Nuova Italia Scientifica, 1995.

A. Pacciani, "Il progetto Maremma Distretto Rurale d'Europa", *Atti dell'Accademia dei Geografi*, vol. XLIV, Industrie Grafiche Fiorentine, Firenze 1997.

A. Pacciani, D. Toccaceli, *Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio*, ed. FrancoAngeli, 2010.

L. Paoloni, "Prodotti tradizionali e filiere produttive", in *Rivista di diritto Alimentare*, 1-2009.

P. Perlinger, *Reti e contratti tra imprese, tra cooperazione e concorrenza. Le reti di imprese e i contratti di rete*.

C. Petrini, "Il valore delle economie locali e la centralità della comunità del cibo per un'agricoltura buona, pulita e giusta", in *Rivista di economia agraria*, n. 3-2012.

F. Prete, "La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi", in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2012.

- Progetto di ricerca *Spinner 2013 persone del futuro*, "Relazione finale di monitoraggio".
- L. Riguccio, C. Falanga, "Promozione del territorio rurale mediterraneo: I Distretti Agricoli Tipici", dalla rivista *Agribusiness Paesaggio & Ambiente*, n. 3-2009.
- F. Roiatti, *La rivoluzione della lattuga. Si può descrivere l'economia con il cibo?* Ed Egea, 2011.
- E. Rook Basile, "Il mercato dei prodotti agricoli", in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2001
- A. Rossi, F. Guidi, S. Innocenti (a cura di), *Guida per l'attivazione di forme collettive di vendita diretta*, "Manuale", Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema, Università di Pisa, ARSIA, 2008.
- A. Rossi, G. Brunori, F. Guidi, "I mercati contadini: un'esperienza di innovazione di fronte ai dilemmi della crescita", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.
- A. Rossi (a cura di), *Costruire relazioni con i Gruppi di Acquisto solidale al di là della compravendita*, "Manuale", Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema, Università di Pisa, ARSIA, 2010.
- L. Russo, "I nuovi contratti agrari", in *Rivista di diritto agrario*, gennaio - marzo 2013.
- G. Sacchi, C. Zanasi, M. Canavari, "Modelli alternativi di garanzia della qualità dei prodotti biologici alla luce della teoria delle convenzioni", in *Rivista di economia agro-alimentare*, n.3-2011.
- M. Sassi, *La normativa sui distretti rurali e agroalimentari di qualità: indicazioni operative e stato di attuazione*, Università degli Studi Di Pavia, Collana Working Paper, WP n. 2-2009.
- A. Segrè, "Etica, equità e responsabilità nei sistemi agro-alimentari", in *Rivista di economia agraria*, n. 3-2007.
- A. Segrè, *Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare*, Carocci editore, 2008.
- G. Sepe, "Il controllo del potere di mercato nella filiera agroalimentare: profili concorrenziali e ruolo dell'AGCM", in *Rivista di diritto alimentare*, gennaio – marzo 2013.
- F. Sforzi, "Dal distretto industriale allo sviluppo locale", Testo della lezione inaugurale tenuta ad Artimino 2005 - *Incontri pratesi sullo sviluppo locale*, 12 settembre 2005.
- F. Sforzi, "Il distretto industriale: da Marshall a Becattini", in *Il pensiero economico italiano*, Fabrizio Serra editore, n. 2-2008.
- E. Sirsi, "I mercati contadini fra teoria e prassi", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.
- G. Strambi, "I farmers markets e la normativa sull'igiene degli alimenti", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3-2008.

P. Surace, "Agricoltori, accordi interprofessionali e contratti", in *Rivista di diritto agrario*, n. 2-2008.

I. Vacondio, "I contratti del settore dei cereali", in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2-2008.

V. Shiva, *Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura Scientifica*, ed. Bol-
lati Boringhieri, 1995.

D. Toccaceli, *Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le
prospettive verso il 2020*, Rete Rurale Nazionale, luglio 2012.

A. Tommasini, "Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione soste-
nibile", in *Rivista di diritto agrario*, gennaio – marzo 2013.

A. Tommasini, "Strategie di competitività nel sistema agro-alimentare in funzione della
nuova PAC", in *Rivista di diritto alimentare*, luglio - settembre 2013.

FONTI LEGISLATIVE

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, "Politiche sociali nella provincia di Trento", B.u. 7 agosto 2007, n. 32.

Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 "Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese", B.u. 22 giugno 2010, n. 25.

Legge Regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 19 "Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale", B.u. 23 luglio 2014, n. 225.

D.Lgs. 228/2001 art. 13 comma 3.

D.Lgs. n. 102/2005.

D.L. 25 giugno 2008 convertito con la legge 6 agosto 2008, 133, art. 6-*bis*.

D. L. 10 febbraio 2009 convertito con la legge 9 aprile 2009 n. 33, art. 3.

D.M. 22 novembre 2007.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Artt. 11-42 del Codice Civile (libro I).

Artt. 1321 e 1325 del Codice Civile (libro IV - delle obbligazioni, titolo II - dei contratti in generale).

Legge 27 dicembre 2002, n.289

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007)

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante la Legge di stabilità 2015.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: *Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale*, Bozza del 10 luglio 2014,
Ministero dello Sviluppo economico, nota del 4 giugno 2014, Prot. 104434.

Cassazione, 11 maggio 2001 n. 6554.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 17.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 18.

Regolamento (CE) n. 2202/1996.

Regolamento (CE) n. 1257/1999

Regolamento (CE) n. 1260/1999

Regolamento (CE) n.2111/2003

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Regolamento (CE) n. 2074/2005

Regolamento (CE) n.1184/2006

Regolamento (CE) n.1234/2007

Regolamento. (UE) n. 1305/2013

Relazione sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricola: struttura e implicazioni, Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo del 28 novembre 2011.

Comunicazione della Commissione europea relativa al corretto andamento della filiera alimentare, COM 591 del 28 ottobre 2009.

Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM 672 del 2010.

Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM 2013/37 finale).

Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

J. Bovè, Proposta di risoluzione B7-0009/2012.

SITOGRAFIA

www.aeresvenezia.net

www.altalex.com - M. Esposito, Il contratto di rete.

www.altromercato.it

www.biorekk.org

www.camera.it

www.camera.it - le filiere agroalimentari.

www.comune.venezia.it

contrattidirete.registroimprese.it - La rete "contratto" - Guida sintetica per utenti esperti, Guida redatta dalle Camere di Commercio.

www.cursa.it - Atti del convegno "Le filiere corte nella nuova dinamica città/campagna", 29 maggio 2013, Roma.

www.desaltrotirreno.org

www.desbrescia.org

des.desbri.org

www.desparma.org

www.destacum.it

desvalbrembana.wordpress.com

www.des.varese.it

ec.europa.eu/pol/index_it.htm - Le Politiche dell'Unione Europea – Agricoltura: Un partenariato tra l'Europa e gli agricoltori.

www.enama.it - "Intese di filiera e accordi quadro per la filiera agroindustriale", 2012.

europa.eu

www.fairtradeitalia.it - Vent'anni con Fairtrade Italia - report delle attività.

www.fao.org - FAO "Putting nature back into agriculture".

www.forumbenicomunifvg.org

www.forumbenicomunifvg.org - Forum per i Beni comuni e l'Economia solidale del Friuli Venezia Giulia: Relazione alla proposta di legge.

www.ifoam.bio

www.informatoreagrario.it

www.ismeaservizi.it - Anteprima bio in cifre 2014.

www.osservatoriodistretti.org

www.paisdisanmarc.it

www.personaemercato.it - G. Vettori, Il contratto di rete e sviluppo dell'impresa, 15 marzo 2009.

www.politicheagricole.it

www.politicheagricole.it - "Il funzionamento delle filiere agroindustriali in Italia", rapporto del MIPAAF 2012.

www.politicheagricole.it - Scheda tecnica dei contratti di filiera.

www.retecosol.org - Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale, Rete di Economia Solidale, 2007.

www.retecosol.org - M.Bonaiuti, Immaginare un'economia altra: reti e distretti di economia solidale, Ottobre 2008.

www.retegas.org - Documento base dei GAS, 1999.

www.retegas.org - Documento base dei GAS. Un modo diverso di fare la spesa.

www.retegas.org - Colonne dell'economia solidale, tavolo RES, 2011.

www.retegas.org - Indicazione per l'attività dei GAS, 2007.

www.soilassociation.org

www.tuttocamere.it

